

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	30
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	33
DIFESA (IV)	»	34
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	38
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	54
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	63
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	66
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	82
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	90
AFFARI SOCIALI (XII)	»	99
AGRICOLTURA (XIII)	»	100
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	124

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Cambiamo !-Popolo Protagonista: Misto-C!-PP; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Europeisti-MAIE-PSI: Misto-EUR-MAIE-PSI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i> 131
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIU- LIO REGENI	» 132
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 133

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA	3
Variazioni nella composizione della giunta	3
Comunicazioni del Presidente	3
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 19) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.55 alle 20.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 20.

Variazioni nella composizione della giunta.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, dà il benvenuto alla collega Eva Lorenzoni, che il Presidente della Camera ha chiamato a fare parte della Giunta in sostituzione del deputato Francesco Paolo Sisto, dimissionario.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica, all'esito dell'Ufficio di

Presidenza testé svolto, che la conclusione dell'esame del doc. IV-ter, n. 14, riguardante l'on. Emanuele Fiano, è rinviata ad una prossima seduta. Comunica inoltre di avere affidato all'on. Pittalis l'incarico di relatore su una questione sollevata dall'on. Ferri alla Presidenza della Camera, in sostituzione dell'on. Sisto, che la aveva illustrata nella seduta del 29 luglio 2020.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB).

(doc. IV-ter, n. 19).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 9 marzo 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (procedimento n. 20212/18 RGNR – n. 22354/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 19). Ricorda che nella seduta del 9 marzo 2021 la relatrice Manuela Gagliardi ha illustrato la vicenda alla Giunta. Ricorda, inoltre, che – come annunciato nella medesima seduta – nella seduta odierna si procederà ad ascoltare l'ex deputato Khalid Chaouki ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.

Invita l'ex deputato Khalid Chaouki a entrare in aula.

(Viene introdotto Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti)

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, con riferimento al Doc. IV-ter, n. 19 Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti, è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni.

Ricorda che al termine dell'intervento dell'audito, i colleghi potranno intervenire per formulare quesiti e osservazioni.

Khalid CHAOUKI, *deputato all'epoca dei fatti*, ricorda preliminarmente il suo impegno a favore dell'integrazione e della convivenza civile e di denuncia dell'estremismo violento che ha caratterizzato la sua attività parlamentare e pubblica. A tale proposito, deposita alcuni atti di sindacato ispettivo da lui presentati, anche congiuntamente ad altri deputati, sia precedenti sia successivi all'episodio che ha dato origine alla querela.

Alfredo BAZOLI (PD) chiede se, con riferimento alla vicenda in questione, sono stati esperiti tentativi di conciliazione e se la querela sia stata sporta dall'associazione Casa Pound o da suoi singoli membri.

Khalid CHAOUKI, *deputato all'epoca dei fatti*, risponde che, pur non essendo stati

esperiti tentativi di composizione in sede giudiziaria, vi sono stati tentativi di instaurare forme di dialogo in sedi pubbliche, attraverso inviti a dibattiti e iniziative simili, che tuttavia non hanno avuto esito. Precisa inoltre che la querela è stata sporta dall'associazione, nella persona del suo legale rappresentante.

Pietro PITTALIS (FI) chiede se l'affermazione fatta dall'on. Chaouki nel corso della trasmissione televisiva, per la quale « le molotov erano di Casa Pound » si basava su una sua valutazione o se fosse suffragata dalla conoscenza di notizie specifiche.

Khalid CHAOUKI, *deputato all'epoca dei fatti*, precisa questa era un'opinione diffusa soprattutto nell'ambiente delle associazioni operanti in quel territorio.

Eugenio SAITTA (M5S) chiede dettagli sulla trasmissione televisiva in cui sono state rese le dichiarazioni e se, in quel periodo, l'ex deputato Chaouki era sottoposto a misure di protezione personale.

Khalid CHAOUKI, *deputato all'epoca dei fatti*, precisa che per quattro anni, comprensivi del periodo in cui si è svolta la vicenda, è stato sottoposto a misure di protezione personale, non su sua richiesta, per minacce nei confronti suoi e di suoi familiari. Ricorda che in quel periodo vi era un clima di tensione alimentato, a suo giudizio, da una propaganda che incitava alla violenza. Con riferimento alla trasmissione in questione, precisa che tra i partecipanti vi era un clima ostile nei suoi confronti, tanto che alcuni di essi addirittura contestavano provocatoriamente la legittimità della sua elezione a deputato, a causa delle sue origini e della religione professata.

Catello VITIELLO (IV) chiede ulteriori chiarimenti sulle modalità di svolgimento della trasmissione televisiva e, in quell'ambito, sui destinatari delle dichiarazioni all'origine della querela.

Khalid CHAOUKI, *deputato all'epoca dei fatti*, risponde che, a sua memoria, le sue dichiarazioni erano rivolta a esponenti di Casa Pound, che gli pare non fossero presenti in studio ma in collegamento esterno. Ricorda che nel corso del dibattito gli esponenti di Casa Pound peraltro non contestarono le sue dichiarazioni nel merito, ma che solo in un secondo momento l'associazione emise un comunicato stampa.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, chiede se ha poi avuto modo di sapere se il preciso addebito mosso, rela-

tivo al lancio delle molotov, sia stato in seguito effettivamente accertato.

Khalid CHAOUKI, *deputato all'epoca dei fatti*, risponde di non avere avuto modo di saperlo, non avendo più seguito la vicenda.

(Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti si allontana dall'aula)

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*)

6

AUDIZIONI

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza del presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica, Vito Rosario PETROCELLI. — Interviene il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Vito Rosario PETROCELLI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, avverte che tale forma di pubblicità sarà adottata per il prosieguo dei lavori e che della procedura informativa sarà redatto il re-

soconto stenografico. Introduce quindi l'audizione.

Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Piero FASSINO, *presidente della III Commissione della Camera dei deputati*, il senatore Gianluca FERRARA (M5S), i deputati Guglielmo PICCHI (LEGA) e Andrea ORSINI (FI), il senatore Alessandro ALFIERI (PD), il deputato Maurizio LUPI (M-NCI-USEI-R-AC), il senatore Adolfo URSO (FDI) e il deputato Gennaro MIGLIORE (IV).

Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Vito Rosario PETROCELLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Sogin Spa, sulla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) ai fini della realizzazione del deposito nazionale per il combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi

7

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 31 marzo 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Sogin Spa, sulla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) ai fini della realizzazione del deposito nazionale per il combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.

L'audizione si è svolta dalle 14.15 alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. C. 2945 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

C. 2945 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 marzo 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 marzo scorso è stata avviata la discussione sul provvedimento in titolo, che si concluderà nella seduta odierna.

Avendo constatato che non ci sono richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 2915 Governato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	22

SEDE REFERENTE:

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 2915 Governato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	27
Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli.	
Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri (<i>Seguito esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2938 cost. alla proposta di legge C. 1854 cost.</i>)	20

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. COM(2020) 609 final, COM(2020) 610 final, COM(2020) 611 final, COM(2020) 612 final, COM(2020) 613 final e COM(2020) 614 final (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	21
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

C. 2915 Governo.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2915, di conversione in legge del decreto-legge n. 22 del 2021, recante « Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri » rinviato, da ultimo, nella seduta di martedì 30 marzo scorso.

Ricorda che nella seduta di ieri il relatore e la rappresentante del Governo hanno espresso il parere su quasi tutti gli emendamenti.

Avverte che, prima della seduta, sono stati ritirati gli emendamenti Maraia 2.4 e Sut 2.7.

Invita quindi il relatore e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere anche sugli emendamenti accantonati.

Maurizio CATTOI (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Foti 4.27 e Maraia 4.24, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Esprime parere favorevole sull'emendamento Muroni 4.4, a condizione che sia riformulato in identico testo dell'emendamento Prisco 4.40, sul quale aveva già espresso parere favorevole.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Sut 4.11, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Esprime parere favorevole sull'emendamento Bordonali 7.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Esprime parere favorevole sull'emendamento Bordonali 7.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Inoltre, con riferimento all'emendamento Maraia 2.9, formula un'ulteriore proposta di riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), ribadendo il parere favorevole già espresso nella seduta di ieri, qualora l'emendamento sia riformulato in tali termini.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sul complesso degli emendamenti, rileva come il filo conduttore delle riformulazioni proposte dal relatore sia costituito dall'aumento delle spese per il personale, in particolare dirigenziale, su cui evidentemente si fonda l'accordo politico nella maggioranza. Stigmatizza con forza il fatto che nel momento in cui, a seguito delle misure restrittive adottate dal Governo, molte delle quali a suo avviso irragionevoli, sono ferme le attività economiche e le scuole ed è altresì fermo il settore del turismo, a vantaggio peraltro degli operatori turistici stranieri, vengano moltiplicate le risorse per il personale dei Ministeri, con modalità deteriori rispetto alle peggiori prassi della prima Repubblica.

Stigmatizza, inoltre, il fatto che l'ampiezza delle riformulazioni proposte configuri di fatto una vera e propria riscrittura del provvedimento in esame.

Si sofferma altresì sull'emendamento Meloni 1.5, volto a istituire il Ministero dello sport e dichiarato inammissibile con una scelta che egli giudica non tecnica, bensì politica. Ritiene, infatti, che l'istituzione del Ministero dello sport sia quanto mai necessaria, non soltanto in considerazione dell'esigenza di assicurare supporto alle rappresentanze sportive nazionali, alle quali soltanto in virtù di un provvedimento adottato all'ultimo momento sarà consentito di partecipare con la bandiera nazionale ai prossimi Giochi olimpici di Tokyo, ma anche della necessità che il mondo dello sport, duramente colpito dalle misure adottate dal Governo, possa contare su un'interlocuzione istituzionale con una struttura stabile e dedicata. Al riguardo, sottolinea con forza le gravi conseguenze sul mondo dello sport delle predette misure, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale e della tutela della salute dei cittadini, giudicando, ad esempio, incomprensibile che ai bambini sia impedito di praticare l'attività sportiva, in condizioni di sicurezza e nel rispetto del distanziamento, mentre sia di fatto loro consentito di assembrarsi nei parchi.

Richiama quindi l'attenzione sulla situazione di grave difficoltà in cui versano le società sportive e sullo stato di abbandono degli impianti sportivi, la cui cura è affidata in gran parte al volontariato e il cui recupero comporterà ingenti oneri per le amministrazioni locali, ai quali molte di esse non saranno in grado di far fronte, con conseguenti inammissibili discriminazioni fra i cittadini.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che il mondo dello sport debba poter contare su una risposta forte da parte del Governo, in quanto si tratta di un settore strategico anche sotto il profilo della tutela della salute e della coesione sociale.

Ringrazia la Presidenza per avergli consentito di intervenire sul complesso degli emendamenti, trattandosi dell'unica possibilità per richiamare l'attenzione su temi

altrimenti destinati all'oblio, e ricorda come l'oblio sia un'arma di solito utilizzata dai regimi totalitari.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, con riferimento alle considerazioni del deputato Prisco circa il giudizio di inammissibilità pronunciato sull'emendamento Meloni 1.5, fa presente che tale valutazione è stata esclusivamente ispirata dal rigoroso rispetto delle norme regolamentari, a prescindere quindi da ogni valutazione politica sul merito della proposta emendativa.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Foti 1.2, di cui è cofirmatario, giudicando necessario cambiare la definizione del Ministero in questione, al fine di sottolineare la centralità dei trasporti nello svolgimento delle relative politiche.

La Commissione respinge l'emendamento Foti 1.2.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Meloni 1.4, di cui è cofirmatario, ritenendo che l'istituzione di un Ministero del mare, proposto dall'emendamento, sia importante al fine di tutelare settori strategici per il Paese, legati alle attività portuali, alla pesca, alla navigazione e al turismo. Chiede quindi, quantomeno, l'accantonamento di tale proposta emendativa, ritenendo necessario istituire in via permanente tale Ministero, in un segno di stabilità dell'assetto governativo, che si contrapponga alla tendenza dei continui stravolgimenti istituzionali registrati in coincidenza con l'avvicinarsi dei governi.

Maurizio CATTOI (M5S), *relatore*, non ritiene opportuno accantonare l'emendamento Meloni 1.4.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 1.4.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Foti 2.16, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione. Ritiene opportuno, infatti, riportare nell'ambito del

Ministero dello sviluppo economico le competenze in materia di politiche energetiche.

Augusta MONTARULI (FDI) richiama l'attenzione sulla parte consequenziale dell'emendamento Foti 2.16, volta a prevedere la soppressione dell'articolo 3 del decreto-legge. Sottolinea come tale articolo, concernente il Ministero della transizione ecologica, renda evidente come il nuovo Ministero sia costituito da strutture in realtà già esistenti e come dunque la sua istituzione non comporti novità sostanziali, ma risponda essenzialmente a esigenze propagandistiche, in particolare del Movimento 5 Stelle.

Rileva, inoltre, come il predetto articolo preveda un incremento non giustificato delle spese per il personale e come il comma 9 del medesimo articolo preveda l'assunzione di un'unità di livello dirigenziale e di sette unità di personale a tempo indeterminato per lo svolgimento delle attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile, ritenendo anche tale previsione ingiustificata, in quanto tali attività dovrebbero far capo alla Ragioneria generale dello Stato.

Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento Foti 2.16, sottolineandone il peculiare valore politico.

La Commissione respinge l'emendamento Foti 2.16 e approva l'emendamento Maraia 2.8 (*vedi allegato 1*).

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Sut 2.11, chiede chiarimenti sulla sua *ratio*, in quanto esso sembra sostanzialmente riprodurre il testo al quale si riferisce.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come l'emendamento Sut 2.11 sia volto a introdurre una dizione più ampia, attraverso l'aggiunta delle parole «ivi compresi», che non si limiti a fare riferimento ai soli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Vittoria BALDINO (M5S) si associa alle osservazioni del Presidente, rilevando come l'emendamento Sut 2.11 sia volto a chiarire

il significato della norma e ad evitare dubbi interpretativi.

La Commissione approva l'emendamento Sut 2.11 (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Maraia 2.9 ne accettano l'ulteriore riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Maraia 2.9, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Foti 2.13, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a sopprimere il riferimento alla « finanza climatica e sostenibile », giudicando tale espressione ridicola e ritenendo che la formulazione di un testo legislativo dovrebbe essere improntata a maggiore serietà.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in riferimento alle considerazioni del deputato Prisco, fa presente che la finanza sostenibile è una realtà consolidata, oggetto di appositi studi.

La Commissione respinge l'emendamento Foti 2.13.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che il presentatore dell'emendamento Carabetta 2.6 ne accetta la riformulazione, nel medesimo testo degli emendamenti Marco Di Maio 2.2 e Centemero 2.3, tra loro identici.

La Commissione approva gli identici emendamenti Marco Di Maio 2.2 e Centemero 2.3, nonché l'emendamento Carabetta 2.6, come riformulato nel medesimo testo dei predetti emendamenti (*vedi allegato 1*).

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Foti 3.3, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a prevedere che il trasferimento delle risorse al nuovo Ministero della transizione ecologica

sia definito con regolamento anziché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo lo strumento regolamentare, che prevede la deliberazione collegiale del Consiglio dei ministri, più corretto dal punto di vista istituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento Foti 3.3.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Maraia 3.1, fa notare che le proposte di riformulazione presentate dal relatore e dal Governo recano vere e proprie riscritture del provvedimento, volte ad aumentare i costi finanziari, come nel caso di specie, in cui si prevedono interventi a favore del personale dirigenziale. Ritiene assurdo prevedere simili interventi in un periodo storico come l'attuale, caratterizzato da una grave crisi economica che penalizza le imprese e i cittadini.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), dopo aver ricordato che della questione sollevata dal deputato Prisco la Commissione si era già occupata in altre sedi di esame, fa notare che l'emendamento Maraia 3.1, come riformulato, intende garantire la perequazione del trattamento economico, salvaguardando la posizione del personale dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione economica, senza alcun onere aggiuntivo, trattandosi di applicare contratti già in essere.

Osserva quindi che eventuali costi aggiuntivi potranno essere stimati solo a consuntivo, laddove vengano previste, ad esempio, nuove funzioni da far svolgere a tale personale.

Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che, allo stato, lo stanziamento di risorse finanziarie previsto a favore di tale personale non appare giustificato, auspicando che il relatore e il Governo chiariscano la questione.

Giudica comunque paradossale prevedere interventi ad esclusivo vantaggio di certe categorie di personale in un periodo storico in cui le imprese e i cittadini ver-

sano in condizioni di grave difficoltà economica.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Maraia 3.1 accettano la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Maraia 3.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Maraia 3.2, rileva come, anche in questo caso, la riformulazione comporti un ingente e ingiustificato aumento delle spese per il personale.

Giudica incomprensibile il fatto che si impieghino in tal modo le risorse pubbliche e, in mancanza di una spiegazione convincente, nutre il sospetto che le motivazioni di tale scelta risiedano nell'incapacità di una politica debole di contrastare pretese provenienti da una struttura amministrativa già di per sé pachidermica. Ritiene inammissibile che, nel momento in cui si rinvia la riscossione delle cartelle esattoriali per la situazione di grave difficoltà economica in cui versano i cittadini, si aumentino le spese per il personale dei ministeri.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Maraia 3.2 ne accettano la riformulazione proposta dal relatore e che i presentatori degli emendamenti Foti 4.27 e Maraia 4.24 ne accettano la riformulazione nei termini proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Maraia 3.2, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*), e gli emendamenti Foti 4.27 e Maraia 4.24, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 1*).

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Zucconi 4.26, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a prevedere il coinvolgimento del Ministro

del turismo nel Comitato interministeriale per la transizione ecologica.

La Commissione respinge l'emendamento Zucconi 4.26.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Foti 4.28, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a prevedere il coinvolgimento dei Ministri degli affari esteri e della salute nel Comitato interministeriale per la transizione ecologica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zucconi 4.28 e Prisco 4.39.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che l'emendamento 4.1 è stato ritirato dalla presentatrice.

Prende altresì atto che i presentatori dell'emendamento Muroni 4.4 ne accettano la riformulazione proposta dal relatore.

Emanuele PRISCO (FDI), rileva come la riformulazione dell'emendamento Muroni 4.4 in un testo identico al suo emendamento 4.40, appaia strumentale, in quanto volta a impedire di attribuire al proprio gruppo la paternità politica della modifica proposta.

La Commissione approva l'emendamento Prisco 4.40 e l'emendamento Muroni 4.4, come riformulato in termini identici al predetto emendamento (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che il presentatore dell'emendamento Sut 4.11 ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Prisco Sut 4.11, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sugli emendamenti Trano 4.8 e 4.9, rileva come essi siano volti, rispettivamente, ad ampliare la procedura per l'adozione del Piano per la transizione eco-

logica, con il coinvolgimento del Consiglio nazionale per l'ambiente, e a prevedere la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sull'attuazione del Piano stesso.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Trano 4.8, ritiene condivisibile coinvolgere altri organismi, tra cui richiama il Parlamento stesso, nell'elaborazione del Piano della transizione ecologica.

La Commissione respinge l'emendamento Trano 4.8.

Emanuele PRISCO (FDI) intervenendo sull'emendamento Trano 4.9, fa notare che la riformulazione proposta dal relatore depotenzia la finalità originaria della proposta emendativa, che era quella di garantire un effettivo coinvolgimento del Parlamento in materia di transizione ecologica e non di renderlo solo partecipe di una comunicazione di informazioni, come sembrerebbe intendersi da tale riformulazione.

Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), dopo aver sottoscritto l'emendamento Trano 4.9, dichiara di accettare la riformulazione proposta, nonostante ritenga che essa, in parte, attenui la *ratio* originaria dell'emendamento, che era quella di coinvolgere pienamente il Parlamento. Ritieni, comunque, che la riformulazione proposta sia sostanzialmente condivisibile, rappresentando un primo passo avanti verso una giusta direzione.

Emanuele PRISCO (FDI), nel sottolineare come la riformulazione proposta risulti peggiorativa della versione originaria dell'emendamento Trano 4.9, dichiara su di esso il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva l'emendamento Trano 4.9, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*), e respinge l'emendamento Muroni 4.2.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Foti 4.29, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione. Ritieni

necessario, infatti, porre fine ad un certo abuso nel ricorso allo strumento del DPCM, giudicando preferibile ricorrere ad altre fonti normative secondarie.

La Commissione respinge l'emendamento Foti 4.29.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Ferro 4.30, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

Augusta MONTARULI (FDI) giudica necessario prevedere un sostegno tecnico adeguato alle attività del CITE, ritenendo condivisibile l'intervento previsto dall'emendamento Ferro 4.30.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 4.30.

Augusta MONTARULI (FDI), intervenendo sull'emendamento Ferro 4.31, osserva come esso miri a garantire un ausilio specifico per lo svolgimento delle attività del CITE, anche attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 4.31.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Ferro 4.32, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

Augusta MONTARULI (FDI) auspica che il relatore ed il Governo rivedano il parere sull'emendamento Ferro 4.32, atteso che, a differenza dell'emendamento precedente, esso prevede un intervento più specifico.

Maurizio CATTOI (M5S), *relatore*, ritiene di non dover modificare il suo parere sull'emendamento Ferro 4.32.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 4.32.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Ciaburro 4.03, di cui è cofirmatario, rilevando che esso prevedere

semplificazioni burocratiche in materia fiscale tese ad agevolare i rapporti tra cittadini, imprese e Stato.

Augusta MONTARULI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 4.03, rileva come esso sia volto a semplificare le procedure per l'accesso da parte dei cittadini al « Superbonus 110 per cento ». Sottolinea come si tratti di una proposta non onerosa, che prevede il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate e la semplificazione dell'accesso alla procedura da parte dei cittadini, e non comprende pertanto le motivazioni del parere contrario su di esso.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciaburro 4.03.

Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'emendamento Corda 6.1, di cui è cofirmatario, sottolinea come esso sia volto a fare salve le competenze legislative regionali in materia di turismo.

La Commissione respinge l'emendamento Corda 6.1.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Zucconi 6.5, di cui è cofirmatario, sottolinea come esso sia volto a prevedere la soppressione del comma 4 dell'articolo 6, che prevede uno stanziamento di 692.000 euro annui per l'assunzione di personale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura, vale a dire di personale destinato allo *staff* del Ministro Franceschini.

Sottolinea come già sia stato previsto un incremento di risorse a seguito della formazione del II Governo Conte, per fare fronte all'attribuzione al Ministero delle competenze in materia di turismo, e che, nel momento in cui tali competenze sono trasferite a un Ministero *ad hoc*, non soltanto non viene riassorbito il precedente incremento, ma viene previsto un incremento ulteriore.

Stigmatizza con forza tale decisione, giudicandola vergognosa, in particolare alla luce del momento di grave difficoltà economica e sociale in cui versa il Paese, e

accusa, in particolare, il Movimento 5 Stelle di aver venduto la propria dignità. Ribadisce di ritenere tale decisione scandalosa e rivolge un accorato appello alla maggioranza affinché receda da essa.

Augusta MONTARULI (FDI) si associa alle considerazioni del deputato Prisco, osservando come, tenuto conto dell'entità del contributo previsto in favore dei titolari di partita IVA, con le risorse stanziare per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro Franceschini si sarebbero potuti erogare 700 contributi ad altrettanti titolari di partita IVA.

Assicura che la propria parte politica non mancherà di informare i cittadini di questa scelta compiuta dalla maggioranza, con il sostegno del Movimento 5 Stelle, con la quale si impiegano risorse per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri anziché destinarle in favore di coloro che hanno subito la perdita o la riduzione del reddito a causa delle misure, in gran parte irragionevoli, adottate dalla maggioranza medesima, e per fare fronte alla crisi sanitaria, sociale ed economica in cui versa il Paese.

Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) non ritiene condivisibile, in un momento di difficoltà economica come quello attuale, prevedere interventi volti ad incrementare la dotazione finanziaria del Ministero della cultura. Ritiene che misure del genere segnino un passo indietro nella politica di contenimento dei costi avviata nella corrente legislatura, ad esempio con misure come la riduzione del numero dei parlamentari. Preannuncia dunque il suo voto a favore sull'emendamento Zucconi 6.5.

La Commissione respinge l'emendamento Zucconi 6.5.

Emanuele PRISCO (FDI), considerata la rilevanza politica della questione, ritiene opportuno garantire una maggiore trasparenza nelle modalità di votazione, prevenendo la registrazione dei voti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa notare che per le votazioni in sede referente

non è prevista alcuna forma di registrazione dei voti.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra il suo emendamento 6.6, rilevando come esso preveda un mero intervento di riduzione del danno, atteso che quantomeno si fissa un limite nella rideterminazione delle unità di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura.

Ritiene vergognoso, in un periodo di grave crisi causata dall'emergenza sanitaria, privilegiare certe categorie e non prevedere adeguati interventi di sostegno per le imprese, costrette a chiudere, o per altri soggetti in difficoltà, come le lavoratrici madri, chiamate a seguire i propri figli durante la didattica a distanza.

Augusta MONTARULI (FDI) ritiene grave privilegiare certe categorie e ignorare le difficoltà dei cittadini e delle imprese, chiedendo che il relatore e il Governo forniscano spiegazioni rispetto a simili scellerate scelte. Ritiene siano così sottratte ingenti risorse, che potrebbero essere utilizzate per il finanziamento di altre importanti misure come, ad esempio, quelle che potrebbero essere assunte in materia di congedi per le lavoratrici madri.

La Commissione respinge l'emendamento Prisco 6.6.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Zucconi 6.4, di cui è cofirmatario, osserva come esso sia volto a ristabilire elementi di verità, e sottolinea come il silenzio della maggioranza ne dimostri l'imbarazzo.

Ricorda nuovamente come all'atto della costituzione del II Governo Conte furono stanziare risorse per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a seguito dell'attribuzione ad esso anche delle competenze in materia di turismo. Osserva pertanto come, a seguito del trasferimento di tali competenze a un Ministero *ad hoc*, occorrerebbe quanto meno cancellare l'incremento allora previsto. Sottolinea come il Ministro Franceschini disponga di 1 milione e 200 mila

euro per il proprio *staff* personale, assunto senza concorsi pubblici ma sulla base di incarichi fiduciari.

Augusta MONTARULI (FDI) si associa alle considerazioni del deputato Prisco e chiede con forza che il Governo e la maggioranza rivedano la propria posizione sul punto. Sottolinea come le risorse in questione non siano destinate a fare fronte a esigenze di funzionalità del Ministero, bensì alle esigenze del Ministro e del suo *entourage*, e come ciò sia ancor più inaccettabile nel momento in cui il Governo adotta misure restrittive delle libertà fondamentali, fra cui la libertà di iniziativa economica.

La Commissione respinge l'emendamento Zucconi 6.4.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in considerazione della ripresa della seduta dell'Assemblea, nella quale sono previste votazioni, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

Avverte altresì che anche gli altri punti all'ordine del giorno della seduta odierna saranno svolti nella seduta che sarà convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, mentre la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione avrà luogo nella giornata di domani.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 19.45.

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

C. 2915 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Fausto RACITI, *presidente*, l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2915, di conversione in legge del decreto-legge n. 22 del 2021, recante « Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri » rinviato, da ultimo, nella seduta di martedì 30 marzo scorso.

Avverte che, prima della seduta, è stato ritirato l'emendamento Paxia 8.1.

Informa quindi che l'esame riprende dall'articolo aggiuntivo Mollicone 6.01.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI, alla luce del dibattito svolto in Commissione, rileva come il Governo abbia ritenuto di svolgere ulteriori approfondimenti circa l'emendamento Zucconi 6.5, che prevede la soppressione del comma 4 dell'articolo 6, relativo alla dotazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura, a valere su fondi di parte corrente del medesimo Ministero.

Anche in considerazione dell'accogliamento degli emendamenti che hanno incrementato la dotazione organica del Ministero del turismo, sempre a valere su fondi di parte corrente del Ministero della cultura, preannuncia che, qualora l'emendamento fosse ripresentato in Assemblea, il Governo esprimerà su di esso parere favorevole, al fine di mantenere maggiori risorse nei richiamati fondi per il finanziamento di prossimi provvedimenti legislativi.

Emanuele PRISCO (FDI) ringrazia la rappresentante del Governo per aver recepito le indicazioni emerse dal dibattito, ponendo rimedio ad una palese incongruenza del provvedimento, determinata da un eccessivo stanziamento di risorse per la dotazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura, che non appare in alcun modo giustificata. Si augura, dunque, che tale impegno sia rispettato durante la discussione in Assemblea.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ringrazia la rappresentante del Governo che, con tempestività e sensibilità, ritiene abbia saputo raccogliere i suggerimenti formulati nel corso del dibattito, mostrandosi attenta anche alle proposte dell'opposizione.

Stefano CECCANTI (PD) considera importante che su un testo di carattere ordinamentale come quello in esame, che richiama anche aspetti costituzionali, si raggiunga la massima convergenza politica, auspicando che il raggiungimento di tale importante mediazione possa contribuire ad una proficua prosecuzione dei lavori in Assemblea.

Vittoria BALDINO (M5S) associandosi alle considerazioni testé svolte negli interventi precedenti, ringrazia la rappresentante del Governo per il proficuo contributo offerto al dibattito.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Mollicone 6.01.

Simona BORDONALI (LEGA) dichiara di accettare la riformulazione del suo emendamento 7.1 proposta dal relatore, pur rilevando che si sarebbe aspettata lo stanziamento di maggiore risorse.

Manifesta quindi grande soddisfazione per l'istituzione del Ministero del turismo – richiesta a gran voce da tempo da tutti i rappresentanti della categoria, al fine di rispondere finalmente alle esigenze avvertite dal settore – osservando che tale dicastero, per operare efficacemente, richiede una dotazione di risorse adeguata.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Bordonali 7.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*), e gli identici emendamenti Marco Di Maio 7.3, Zucconi 7.9, D'Etto 7.13 e De Carlo 7.7 (*vedi allegato 1*).

Simona BORDONALI (LEGA) dichiara di accettare la riformulazione del suo emendamento 7.2, proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Bordonali 7.2, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Zucconi 7.10, di cui è cofirmatario, osservando come esso sia volto a prevedere un coinvolgimento delle imprese turistico ricettive nell'ambito dello statuto dell'Enit – Agenzia nazionale del turismo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zucconi 7.10, Mollicone 8.13 e 8.14.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Mollicone 8.15, di cui è cofirmatario, il quale è volto ad assicurare che, nell'ambito del Comitato interministeriale per la transazione digitale, vi siano rappresentanti designati, tra i propri componenti, dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di innovazione tecnologica, scienza e ricerca.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mollicone 8.15 e Ciaburro 8.12 e approva l'emendamento Alaimo 8.6 (*vedi allegato 1*).

Fausto RACITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Corda 9.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Foti 10.3, di cui è cofirmatario, il quale è volto a prevedere che l'organizzazione dei ministeri siano definita con decreto del Presidente della Repubblica, previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia e sentito il Consiglio di Stato. Giudica infatti necessario – a prescindere dalla caratura politica delle personalità che ricoprono il ruolo di Presidente del Consiglio – recuperare una certa collegialità nell'assunzione di certe importanti misure, ponendo fine ad una cattiva abitudine che ha portato ad un utilizzo distorto dello strumento del DPCM.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene che il problema connesso all'adozione dei DPCM non riguardi tanto la sensibilità politica di chi ricopre certi incarichi, quanto delicate questioni procedurali. Confida che il Governo abbia in mente di risolvere tali problematiche, procedendo, fin dal prossimo provvedimento d'urgenza, a disciplinare con fonte normativa primaria gran parte delle materie oggi ancora oggetto della regolamentazione dei DCPM. Non ritiene comunque condivisibile, in conclusione, la soluzione proposta dall'emendamento Foti 10.3.

Augusta MONTARULI (FDI) ritiene che la soluzione proposta con l'emendamento Foti 10.3 sia equilibrata e rispettosa degli assetti istituzionali, richiamando peraltro il ruolo di garante del Presidente della Repubblica. Giudica infatti necessario porre fine all'evidente stortura determinata dal ricorso eccessivo allo strumento del DPCM, che ne ha alterato la sua stessa natura originaria. Non comprende quindi le ragioni del parere contrario del relatore e del Governo, auspicando un loro ripensamento.

La Commissione respinge l'emendamento Foti 10.3 e approva gli identici emendamenti Ceccanti 10.1 e Parisse 10.2 (*vedi allegato 1*).

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, si passerà ora alla votazione della proposta di conferire al relatore, Cattoi, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Informa quindi che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, nonché delle Commissioni competenti in sede consultiva, ad eccezione della Commissione Bilancio, la quale esprimerà il suo parere direttamente all'Assemblea.

Avverte altresì che è stata predisposta una proposta di correzioni formali (*vedi allegato 2*), la quale sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, la quale reca una serie di modifiche al testo volte esclusivamente a mi-

gliorare sul piano meramente formale la redazione tecnica del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di correzioni formali.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto, fa notare che l'iter di esame del provvedimento è stato contrassegnato, da un alto, dall'atteggiamento collaborativo del suo gruppo – unico rappresentante dell'opposizione – testimoniato dal numero limitato di proposte emendative presentate, e, dall'altro, da un atteggiamento ostruzionistico della maggioranza, che si è poi attenuato nel prosieguo dell'esame, una volta raggiunti alcuni equilibri.

Svolgendo alcune considerazioni di carattere generale, non condivide la prassi secondo la quale il Governo appena insediato interviene fortemente sull'organizzazione ministeriale, dal momento che in tal modo si determinano delle evidenti inefficienze amministrative.

Fa quindi notare che l'istituzione del Ministero della transizione ecologica, al quale si trasferiscono diverse funzioni provenienti da altri dicasteri, è volta soprattutto a far quadrare gli equilibri interni alla maggioranza, accontentando il gruppo del M5S.

Segnala poi come le tante riformulazioni proposte nel corso dell'esame abbiano determinato un aggravio di oneri, senza peraltro che fossero spiegate le ragioni di certi interventi, con la sola eccezione delle riformulazioni proposte sugli emendamenti Bordonali 7.1 e 7.2, in relazione alle quali la deputata Bordonali ha fornito le necessarie precisazioni.

Ringrazia ancora la rappresentante del Governo per aver assunto l'impegno a modificare il provvedimento in occasione della discussione in Assemblea, sopprimendo la previsione dell'articolo 6 relativa agli uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura, pur rilevando che permangono ancora nel testo evidenti incongruità sia su tale aspetto sia su altri temi, che riguardano, ad esempio, la previsione del ricorso allo strumento del DPCM. Preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla pro-

posta di conferire il mandato al relatore, si riserva, infine, di valutare il proprio definitivo orientamento sul provvedimento in base delle effettive modifiche che saranno apportate al testo in sede di discussione in Assemblea.

Stefano CECCANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferimento del mandato al relatore, ritenendo naturale che un Governo appena insediato adegui la propria struttura organizzativa alla strategia politica che intende seguire, purché ciò avvenga entro certi limiti fisiologici.

Vittoria BALDINO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, ritenendo che tale provvedimento segni un momento storico, caratterizzato dall'istituzione di un Ministero – quello della transizione ecologica – fortemente voluta dal suo gruppo. Si augura che tale Ministero sia mantenuto anche nelle prossime legislature e possa contribuire, con la sua attività, al raggiungimento di un equo temperamento tra gli interessi ambientali e quelli economici.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), ritenendo fisiologico che un Governo adegui la propria struttura organizzativa al proprio indirizzo politico, nel rispetto di determinati limiti, manifesta soddisfazione, in particolare, per l'istituzione del Ministro per la transizione ecologica, che si augura possa conciliare gli interessi ambientali con quelli economici, e per l'istituzione del Ministro del turismo. Ritiene si possa rinvenire una chiara discontinuità nell'azione del nuovo Governo, che, presentando una dimensione europea di ampio respiro, sembra in grado di garantire una ripresa economica dopo l'emergenza sanitaria.

Manifesta soddisfazione anche per il fatto che si è tenuto conto delle proposte formulate dall'opposizione, soprattutto grazie all'ascolto attento di tale proposte da parte dei gruppi di centrodestra.

Ringrazia, in conclusione, la rappresentante del Governo per la disponibilità mostrata, nonché il Presidente e il relatore per il lavoro svolto.

Simona BORDONALI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, osservando che il provvedimento in esame è volto a sancire l'accordo politico raggiunto tra i gruppi di maggioranza che sostengono il nuovo Governo.

Manifesta grande soddisfazione per l'istituzione del Ministero del turismo, attesa da tempo da tutti i rappresentanti del comparto, rilevando come ciò rappresenti, a suo avviso, il primo tassello di un lungo lavoro che dovrà portare, attraverso l'adozione di altri atti concreti, a rilanciare un settore strategico per il Paese.

Maurizio CATTOI (M5S) rivolge un sentito ringraziamento al Governo, al Presidente, nonché a tutti i gruppi per l'egregio lavoro svolto, manifestando soddisfazione per il proficuo clima di collaborazione che si è registrato nel corso dell'*iter*.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI, dopo aver ringraziato il Presidente e il relatore per il lavoro svolto, fa notare che l'esame di tale provvedimento riveste un alto valore simbolico, dal momento che segna un inizio positivo dei lavori parlamentari, nell'ambito di una dialettica costruttiva con il nuovo Governo in carica, anche nel segno di una collaborazione proficua tra i gruppi di maggioranza e di opposizione.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, Maurizio Cattoi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

C. 1854 cost. Barelli.

Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri.

(Seguito esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2938 cost. alla proposta di legge C. 1854 cost.).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2021.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto non sono previste votazioni sul provvedimento.

Ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame congiunto, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 1854 Barelli, recante « Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica » e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

Informa che è stata assegnata in sede referente alla Commissione la proposta di legge costituzionale C. 2938 Morassut, recante « Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica », la quale è abbinata alla proposta di legge costituzionale C. 1854.

Segnala quindi che il Presidente della Camera ha autorizzato lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, in videoconferenza, articolato sulla base delle indicazioni pervenute dai gruppi.

Le audizioni informali inizieranno la prossima settimana. In tale contesto avverte che la Sindaca di Roma Capitale ha espresso la sua disponibilità a intervenire in audizione nella giornata del 22 aprile prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 20.35.

Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo.

COM(2020) 609 final, COM(2020) 610 final, COM(2020) 611 final, COM(2020) 612 final, COM(2020) 613 final e COM(2020) 614 final.

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 marzo 2021.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riu-

nione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva come nella seduta odierna la Commissione prosegua l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, del Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo (Migration pact) COM(2020) 609 final, COM(2020) 610 final, COM(2020) 611 final, COM(2020) 612 final, COM(2020) 613 final e COM(2020) 614 final.

Informa che sarà inviato via *mail* a tutti i componenti della Commissione il *link* alla risoluzione approvata dal Senato sui documenti in esame e al resoconto della seduta della 14ª Commissione del Senato, nel corso della quale è stato approvato il predetto atto di indirizzo, nonché il link ad alcuni pareri approvati da Parlamenti nazionali sulle misure recate dal pacchetto in esame.

Segnala inoltre che sono in corso contatti per definire la data dell'audizione della Commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.40.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 2915 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2

Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, alinea, sopprimere le parole: e alla valorizzazione.

2.8. Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare con le seguenti: autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare.

2.11. Sut, Maraia.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; con le seguenti: ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate in terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; e dopo le parole: sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; inserire le seguenti: radioprotezione e radioattività ambientale;*

b) *al comma 7, lettera c), sostituire le parole: in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei*

settori energetici con le seguenti: in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici.

2.9. *(Ulteriore nuova formulazione)* Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: « e dal Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « , dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica ».

* **2.2.** Marco Di Maio.

* **2.3.** Centemero, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

* **2.6.** *(Nuova formulazione)* Carabetta.

ART. 3

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il quarto periodo aggiungere, in fine, il seguente: Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data del 13 febbraio 2021, nelle more dell'entrata in*

vigore del decreto di organizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto;

b) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

4-bis. Al fine di garantire la perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, le risorse destinate ad alimentare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 483.898 euro per l'anno 2021 e di 967.795 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e quelle destinate al personale dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 35.774 euro per l'anno 2021 e di 71.547 euro annui a decorrere dall'anno 2022, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a euro 519.672 per l'anno 2021 e a euro 1.039.342 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3.1. (Nuova formulazione) Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zollezzi, Traversi.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Al fine di adeguare l'indennità di amministrazione in godimento del personale non dirigenziale del Ministero della transizione ecologica a quella del personale non dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, è autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,

n. 75, la spesa di 227.080 euro per l'anno 2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 227.080 euro per l'anno 2021 e a 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3.2. (Nuova formulazione) Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zollezzi, Traversi.

ART. 4

Al comma 1, capoverso « Art. 57-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* e la relativa programmazione *inserire le seguenti:* , ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile;

b) *al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile;

c) *dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo.

5-ter. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su proposta del Ministro della transizione ecologica ».

5-quater. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica ».

d) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

* **4.24.** (Nuova formulazione) Maraia, D'Ippolito, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zozze, Traversi.

* **4.27.** (Nuova formulazione) Foti, Prisco, Donzelli, Vinci.

Al comma 1, capoverso « Art. 57-bis », comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

** **4.40.** Prisco, Donzelli.

** **4.4.** (Nuova formulazione) Muroli, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

Al comma 1, capoverso « Art. 57-bis », comma 3, alinea, sopprimere le parole: ,

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente:

a) *al medesimo capoverso, comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano è contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, approva, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica di cui al medesimo articolo 57-bis.

4.11. (Nuova formulazione) Sut.

Al comma 1, capoverso « Art. 57-bis », dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del piano da parte del Comitato interministeriale per la transizione ecologica il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate.

4.9. (Nuova formulazione) Trano.

ART. 7

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: 16, inclusa una posizione con le seguenti: 17, incluse due posizioni;*

b) *al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: trenta unità con le seguenti: sessanta unità, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e al medesimo comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: euro 1.667.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui a decorrere dall'anno 2022;*

c) *al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 107 unità di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 13 unità con le seguenti: 136 unità di personale non dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 14 unità e al medesimo comma 12 sostituire il quarto periodo con il seguente: Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.026.367 per l'anno 2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede, per l'importo di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459 annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle facoltà assunzionali trasferite dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e, per l'importo di euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 4.519.275 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 11.*

Conseguentemente, sostituire la Tabella A allegata al decreto con la seguente:

ALLEGATO
(Art. 7, commi 3 e 5)

Tabella A

Contingente numerico del personale assegnato al Ministero del turismo

Contingente	Attualmente in servizio	Dotazione organica
Dirigente I fascia	1	4
Dirigente II fascia	3*	17**
A3 F6		
A3 F5	3	
A3 F4	1	
A3 F3	1	
A3 F2	1	
A3 F1	4	133**
A2 F6	4	
A2 F5	1	
A2 F4	6	
A2 F3		
A2 F2	1	
A2 F1	1	26***
Totale complessivo	27	180

* Di cui due con contratto dirigenziale *ex* articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

** Di cui due assegnati agli uffici di diretta collaborazione.

*** Il contingente di pianta organica viene indicato nella qualifica di ingresso nell'area funzionale anche se occorre tener conto che le unità in servizio sono già inserite nelle diverse fasce economiche delle aree e l'eventuale personale da reclutare in comando potrebbe appartenere alle diverse fasce economiche.

Conseguentemente, all'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: a 9.218.199 euro per l'anno 2021 e 15.931.382 con le seguenti: a 10.524.174 euro per l'anno 2021 e 18.089.772;*

b) *al comma 1, lettera a) sostituire le parole: a 3.646.449 euro per l'anno 2021 e 5.100.897 con le seguenti: a 4.952.424 euro per l'anno 2021 e 7.259.287 e le parole: quanto a 2.696.500 euro per l'anno 2021 e*

3.367.000 con le seguenti: quanto a 4.002.475 euro per l'anno 2021 e 5.525.390.

7.1. (Nuova formulazione) Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Centemero.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: promozione delle politiche competitive;

b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; raccordo con altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni dagli stessi esercitate in materie di interesse per il settore turistico; coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico.

* **7.3.** Marco Di Maio, Moretto.

* **7.9.** Zucconi, Prisco, Donzelli, Vinci.

* **7.13.** D'Ettore, Polidori, Barelli, Baldini.

* **7.7.** De Carlo, Masi, Sut.

Al comma 16, sostituire le parole: di euro 290.000 con le seguenti: di euro 600.000

Conseguentemente, all'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: a 9.218.199 euro per l'anno 2021 con le seguenti: a 9.528.199 euro per l'anno 2021;

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a 3.646.449 euro per l'anno 2021 con le seguenti: a 3.956.449 euro per l'anno 2021 e sostituire le parole: quanto a 2.696.500 euro per l'anno 2021 con le seguenti: quanto a 3.006.500 euro per l'anno 2021.

7.2. (Nuova formulazione) Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Centemero.

ART. 8

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale l'adeguato supporto delle professionalità necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nonché allo svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di provvedere » e le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono soppresse;

b) alla rubrica, le parole: « per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19 » sono soppresse.

8.6. Alaimo.

ART. 10

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è adottato con la medesima procedura di cui al comma 1.

* **10.1.** Ceccanti.

* **10.2.** Parisse.

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 2915 Governo).**CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

All'articolo 2:

al comma 2:

alla lettera a), numero 1), le parole: « emergenza energetica » sono sostituite dalle seguenti: « emergenza energetica; »;

alla lettera d), numero 2), capoverso 2:

alla lettera a), le parole: « agricole, alimentari » sono sostituite dalle seguenti: « agricole alimentari » e le parole: « Convenzione di Washington (CITES) » sono sostituite dalle seguenti: « Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, »;

alla lettera b), la parola: « comunitari » è sostituita dalle seguenti: « con l'Unione europea »;

alla lettera c), le parole: « di contrasto ai cambiamenti climatici » sono sostituite dalle seguenti: « per il contrasto dei cambiamenti climatici »;

alla lettera i), le parole: « ovvero quelli » sono sostituite dalle seguenti: « e quelli »;

alla lettera l), le parole: « dell'ambiente, » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ambiente; »;

al comma 7, lettera b), le parole: « di GSE s.p.a. – Gestore Servizi Energetici » sono sostituite dalle seguenti: « del Gestore dei servizi energetici – GSE Spa »;

al comma 8, dopo le parole: « euro 332.000 » è inserita la seguente: « annui ».

All'articolo 3:

al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: « Al personale non dirigenziale » è soppressa la virgola;

al comma 6, quarto periodo, le parole: « A decorrere, dalla data di cui al primo periodo, transitano in capo al » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo periodo transitano al »;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: « 650.000 euro » è inserita la seguente: « annui ».

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « , è aggiunto » sono sostituite dalle seguenti: « è inserito »;

al capoverso Art. 57-bis:

al comma 2, primo periodo, le parole: « Il Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « Il CITE », dopo le parole: « è composto » è soppressa la virgola e le parole: « agricole, alimentari » sono sostituite dalle seguenti: « agricole alimentari »;

al comma 3:

alla lettera c), le parole: « al dissesto » sono sostituite dalle seguenti: « del dissesto » e le parole: « al consumo » sono sostituite dalle seguenti: « del consumo »;

al comma 6, le parole: « Il Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « Il CITE »;

al comma 7, le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese ».

All'articolo 6:

al comma 2:

alla lettera b), le parole: « audiovisivo e turismo » sono sostituite dalle seguenti: « , audiovisivo e turismo »;

alla lettera d):

al capoverso Art. 54-bis, comma 1, le parole: « sono attribuite » sono sostituite dalle seguenti: « sono attribuiti » e le parole: « eccettuate quelle attribuite » sono sostituite dalle seguenti: « eccettuati quelli attribuiti »;

al capoverso Art. 54-ter, comma 1, le parole: « , e cura altresì » sono sostituite dalle seguenti: « ; esso cura altresì ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « come modificato » sono sostituite dalla seguente: « introdotto »;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « di livello non generale » è soppressa la virgola;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « , di cui costituisce parte integrante » sono soppresse;

al terzo periodo, le parole: « ai sensi di cui all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo » e le parole: « come modificato » sono sostituite dalla seguente: « introdotto »;

al comma 4, lettera b), le parole: « e i rapporti » sono sostituite dalle seguenti: « e rapporti »;

al comma 5:

al primo periodo, dopo le parole: « al Ministero del turismo » è soppressa la virgola e le parole: « con le connesse risorse strumentali e finanziarie, in servizio alla data del 13 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « in servizio alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie »;

al secondo periodo, le parole: « Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo »;

al comma 8, terzo periodo, dopo la parola: « provvede » e dopo la parola: « residui » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 9, le parole: « transitano in capo al » sono sostituite dalle seguenti: « , transitano al »;

al comma 11, terzo periodo, dopo le parole: « dall'articolo 11 » è inserita la seguente: « del » e dopo le parole: « n. 169 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 12:

al secondo periodo, la parola: « collocate » è sostituita dalla seguente: « collocato »;

al terzo periodo, le parole: « per la promozione del turismo » sono sostituite dalle seguenti: « di promozione del turismo »;

al comma 13, le parole: « Ministero per il turismo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Ministero del turismo »;

al comma 14:

al terzo periodo, la parola: « assunzioni » è sostituita dalla seguente: « assunzionali »;

al quarto periodo, le parole: « dal coesistente » sono sostituite dalle seguenti: « dall'esistente »;

al quinto periodo, le parole: « Al tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « A tal fine »;

al comma 15, dopo le parole: « euro 2.000.000 » è inserita la seguente: « annui »;

al comma 16, dopo le parole: « euro 456.100 » è inserita la seguente: « annui »;

al comma 17, le parole: « dall'entrata » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata ».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso b-bis), le parole: « ultra larga » sono sostituite dalla seguente: « ultralarga »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « tecnico amministrativa » sono sostituite dalla seguente: « tecnico-amministrativa » e la parola: « delibere » è sostituita dalla seguente: « deliberazioni »;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: « tecnico amministrativa » sono sostituite dalla seguente: « tecnico-amministrativa »;

al terzo periodo, le parole: « tecnico amministrativa » sono sostituite dalla seguente: « tecnico-amministrativa » e le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese »;

al comma 8, le parole: « e la transizione » sono sostituite dalle seguenti: « e di transizione »;

al comma 9:

al primo periodo, le parole: « in posizione di fuori ruolo, » sono sostituite dalle seguenti: « fuori ruolo o in posizione di » e le parole: « , e tecnico » sono sostituite dalla seguente: « , tecnico »;

al secondo periodo, dopo le parole: « euro 3.200.000 » è inserita la seguente: « annui ».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso, le parole: « Il Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « 3. Il Presidente »;

al comma 3, le parole: « punto 2) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) » e le parole: « è soppresso » sono sostituite dalle seguenti: « è abrogato ».

All'articolo 10:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « sono adottati » è soppressa la virgola.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa, recanti disposizioni in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, di: Francesco Marini, professore di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» e componente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti; Giovanni Guzzetta, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»; Alfonso Sabella, magistrato presso il Tribunale di Napoli	30
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. C. 2945 Governo (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 31 marzo 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa, recanti disposizioni in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, di: Francesco Marini,

professore di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» e componente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti; Giovanni Guzzetta, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»; Alfonso Sabella, magistrato presso il Tribunale di Napoli.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14 alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

C. 2945 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che nella seduta odierna si procederà alla votazione del prescritto parere.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta comincia alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 31 marzo 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.05.

ALLEGATO

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (C. 2945 Governo).

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante « Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena » (A.C. 2945 Governo);

considerato che:

il provvedimento introduce disposizioni volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;

l'articolo 1 – nell'ambito di quanto già previsto dal comma 16-*septies* dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, che ha individuato quattro tipi di aree territoriali regionali per tipo di scenario e livello di rischio epidemiologico, cui si applicano gradi crescenti di misure restrittive – reca ulteriori disposizioni dirette sostanzialmente ad omogeneizzare per un periodo ristretto le misure della zona gialla con quelle della zona arancione e a uniformare il periodo pasquale in zona rossa, similmente a quanto effettuato nel periodo natalizio;

per quanto riguarda il regime sanzionatorio, l'articolo 1, al comma 7, richiama l'applicazione della disciplina posta dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che punisce, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle

misure di contenimento, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000;

l'articolo 2 riconosce, fino al 30 giugno 2021, al lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di 16 anni, alternativamente all'altro genitore, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile o, nel caso in cui ciò non sia possibile, di ricorrere ad un congedo straordinario per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, dell'infezione da SARS Covid-19 o della quarantena del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;

con esclusivo riguardo alle sole ipotesi di figlio minore colpito da infezione da SARS Covid-19 o da quarantena precauzionale disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto, sembrerebbe più opportuno, anche per ragioni di natura sanitaria, prevedere per entrambi i genitori lavoratori dipendenti e non soltanto per uno di essi, come attualmente previsto dal testo del provvedimento, la possibilità di usufruire del ricorso al lavoro agile o al congedo straordinario, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 o della quarantena del figlio minore, in modo da agevolare l'astensione dal recarsi sul luogo di lavoro per entrambi i genitori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro con il Ministro degli Affari esteri della Repubblica di Serbia, Nikola Selakovic 33

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE

Mercoledì 31 marzo 2021.

**Incontro con il Ministro degli Affari esteri
della Repubblica di Serbia, Nikola Selakovic.**

L'incontro informale si è svolto dalle
13.05 alle 13.50.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	34
7-00500 Deidda: Sul contributo annuale alle regioni per esigenze militari (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00106</i>)	34
ALLEGATO (<i>Testo approvato dalla Commissione</i>)	37
7-00604 Ferrari: Sulla rievocazione del viaggio che trasportò la salma del Milite Ignoto (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.	
Audizione di rappresentanti della Rait88 S.r.L. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	36

RISOLUZIONI

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli e Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

7-00500 Deidda: Sul contributo annuale alle regioni per esigenze militari.

(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00106).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 30 marzo 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il presentatore, onorevole Deidda, ha accettato le proposte di riformulazione avanzate nel corso della seduta dal rappresentante del Governo. Avverte, quindi, che il nuovo testo riformulato è in distribuzione.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) osserva come nel rapporto che si istaura tra lo Stato e le comunità locali, i cui territori sono gravati da servitù militari, sia necessario riconoscere a queste ultime il diritto a ricevere un giusto indennizzo. Ribadisce, quindi, di condividere la riformulazione proposta dal Governo del primo impegno e preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega.

Wanda FERRO (FdI) esprime soddisfazione per il dibattito che ha fatto registrare una larga condivisione della risoluzione e ritiene che la Commissione abbia ancora una volta dimostrato di sapere lavorare per il bene delle Forze armate e del Paese.

Roberto ROSSINI (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo del M5S, condividendo le finalità della risoluzione.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), associandosi alle considerazioni svolte, preannuncia, a sua volta, un voto favorevole da parte del gruppo di Italia Viva.

Maria TRIPODI (FI) preannuncia il voto favorevole di Forza Italia.

Roger DE MENECH (PD), anche a nome dei colleghi del gruppo del Partito democratico, preannuncia un voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità la risoluzione, nel testo riformulato dal presentatore (*vedi allegato*).

7-00604 Ferrari: Sulla rievocazione del viaggio che trasportò la salma del Milite Ignoto.

(*Seguito discussione e conclusione – Approvazione*).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 30 marzo 2021.

Fabio Massimo BONIARDI (LEGA) si rallegra per l'ampia convergenza manifestata da parte dei gruppi della Commissione e ringrazia tutti quanti hanno voluto sottoscrivere la risoluzione.

Giuseppina OCCHIONERO (IV) si associa alle considerazioni svolte e chiede di potere sottoscrivere, anche a nome del proprio gruppo, la risoluzione. Preannuncia, quindi, il voto favorevole.

Maria TRIPODI (FI) ritiene che l'atto di indirizzo sia meritevole di apprezzamento

e si compiace che i lavori della Commissione siano ampiamente condivisi. Ribadisce, dunque, che il proprio gruppo voterà a favore.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ ringrazia i presentatori della risoluzione e tutti i gruppi per la convergenza manifestata sull'atto di indirizzo. Ricorda che la meritoria iniziativa si svolgerà durante il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto e desidera portare a conoscenza l'intenzione del Governo di incrementare il numero delle tappe che il treno storico ripercorrerà. L'obiettivo è quello di toccare anche altre regioni, in modo da diffondere il più possibile la memoria del gesto di quella madre che, nella Patria e nelle spoglie irriconoscibili di quanti, durante la Prima Guerra mondiale, persero la vita sul fronte, individuò quelle del proprio figlio morto in battaglia.

Gianluca RIZZO, *presidente*, si unisce ai ringraziamenti per la presentazione della risoluzione e chiede di poterla sottoscrivere.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ringrazia il Governo, il presidente e tutti i gruppi per avere apprezzato la risoluzione e si rallegra per l'intendimento del Governo di rendere ancora più completo il percorso che il treno storico compirà. Conclude sottolineando come dalla immane tragedia della Prima Guerra Mondiale siano scaturiti i più alti valori che fondano l'Italia e che guidano il nostro cammino.

Roger DE MENECH (PD), anche a nome del proprio gruppo, chiede di potere sottoscrivere la risoluzione, aggiungendo che la pace è un valore fondamentale che anche grazie all'Unione europea stiamo sempre più diffondendo, onorando così la memoria di quanti persero la vita in quella tragica e scellerata Guerra Mondiale. Preannuncia, quindi, il voto favorevole.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ribadisce l'utilità dell'iniziativa e domanda, anche a nome del proprio gruppo, di poter sotto-

scrivere la risoluzione, preannunciando il voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione n. 7-00604 Ferrari.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione di rappresentanti della Rait88 S.r.L.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmis-

sione televisiva sul canale satellitare e la diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alessandro FIDENZI, Chief Global Strategist di RAIT88, Stefano BELLUCCI, *Responsabile Ricerca e sviluppo di RAIT88* e Massimo AMOROSI, Scientific Secretariat CBRN Biothreats Specialist di RAIT88 svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati, Francesco D'UVA (M5S) e Giovanni RUSSO (M5S).

Alessandro FIDENZI, Chief Global Strategist di RAIT88, Stefano BELLUCCI, *Responsabile Ricerca e sviluppo di RAIT88* e Massimo AMOROSI, Scientific Secretariat CBRN Biothreats Specialist di RAIT88, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00500 Deidda: Sul contributo annuale alle regioni per esigenze militari.**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione,

premessò che:

l'articolo 330, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, « Codice dell'ordinamento militare », dispone che lo Stato corrisponda un contributo annuale alle regioni nelle quali le esigenze militari – compresi i particolari tipi di insediamento – incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale: risorse che gli enti locali devono obbligatoriamente destinare alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali;

ogni quinquennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, devono essere individuate le regioni maggiormente interessate dai vincoli e dalle attività militari, nonché le modalità e i criteri di ripartizione del citato contributo fra le predette regioni, in particolare, avuto riguardo all'incidenza dei vincoli nei rispettivi ambiti territoriali;

gli stanziamenti in questione appaiono esigui e non aggiornati, oltre che spesso corrisposti con notevole ritardo, nonostante la particolare incidenza dei vincoli esistenti nei territori interessati, e potrebbero essere individuate, in accordo con tutti i soggetti istituzionali interessati, ulteriori, differenti e aggiuntive forme di indennizzo, anche di carattere non economico, tali da garantire alle stesse amministrazioni locali utili forme di collaborazione con le istituzioni militari presenti;

appare pertanto indispensabile prevedere: *a*) sia un significativo aumento degli stanziamenti in questione, anche al fine di consentire ai comuni interessati, di soppe-

rire, almeno in parte, al drastico calo dell'indotto, conseguente ai ripetuti ridimensionamenti del personale assegnato alle singole caserme e/o esercitazioni; *b*) sia un più efficace e tempestivo sistema di corresponsione delle indennità, con cadenza annuale, consentendo l'immediata utilizzazione delle risorse in questione da parte delle amministrazioni assegnatarie; *c*) sia, ulteriori, differenti e aggiuntive misure, anche di carattere non economico, ma nel segno della proficua collaborazione tra le istituzioni militari e quelle civili, già ampiamente attestata anche nel recentissimo passato, se del caso, con la previsione di specifiche attività di supporto alle amministrazioni interessate nella realizzazione di opere pubbliche e/o altri interventi, pure connessi all'utilizzo dei medesimi fondi, nell'interesse esclusivo della popolazione residente,

impegna il Governo:

a) valutare la possibilità di adottare iniziative finalizzate ad incrementare gli stanziamenti da destinare alle regioni maggiormente oberate dalle servitù militari;

ad adottare iniziative per prevedere:

un sistema di corresponsione delle indennità con cadenza annuale;

ulteriori, differenti e aggiuntive misure, anche di carattere non economico, ma nel segno della proficua collaborazione tra le istituzioni militari e quelle civili, se del caso, con la previsione di specifiche attività di supporto alle amministrazioni interessate nella realizzazione di opere pubbliche e/o altri interventi, pure connessi all'utilizzo dei medesimi fondi.

(8-00106) « Deidda, Prisco, Rotelli, Luca De Carlo, Galantino, Ferro, Carretta ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione della composizione della Commissione	38
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89 ^a sessione. C. 2666 CNEL (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	46

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe. Atto n. 247 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	39
Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/112/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni. Atto n. 248 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.05.

Variazione della composizione della Commissione.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che sono entrati a far parte della Commissione bilancio, per il gruppo Misto,

il deputato Rizzone, in sostituzione del deputato Tabacci, nonché i deputati Benigni, Ehm e Trano e, per il gruppo Lega, il deputato Tullio Patassini, in sostituzione del deputato Massimo Garavaglia, ai quali porge i migliori auguri di buon lavoro.

Avverte infine che ha cessato di fare parte della Commissione bilancio il deputato Giorgio Trizzino, che ringrazia per il lavoro svolto.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Gi-

neva il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione.

C. 2666 CNEL.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2021.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa degli esiti degli approfondimenti che il Governo si era riservato di effettuare in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dal provvedimento.

La sottosegretaria Laura CASTELLI comunica di aver sollecitato alle amministrazioni competenti gli elementi di informazione occorrenti.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

Testo unificato C. 164 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2021.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, si riserva di effettuare i necessari approfondi-

menti in ordine alla nota testé depositata dalla rappresentante del Governo.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe.

Atto n. 247.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2021.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento in attesa che la Commissione Giustizia, convocata nella giornata di domani, esprima i propri rilievi ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, chiede al Governo di attendere il parere della Commissione bilancio prima dell'adozione definitiva dell'atto, precisando comunque che la Commissione stessa dovrebbe esprimere il parere medesimo entro i prossimi dieci giorni.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/112/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.

Atto n. 248.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni relative agli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizio e le vendite a distanza di beni e che esso è corredato di relazione tecnica. Passando agli elementi di analisi e alle richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia, in via prioritaria, che il provvedimento in esame reca la disciplina del regime IVA applicabile alle vendite a distanza, incluse quelle effettuate tramite l'ausilio di piattaforme elettroniche. Osserva che la relazione tecnica ascrive alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e b), effetti positivi di gettito in virtù dell'emersione di base imponibile determinata, in via prevalente, dall'introdotta coinvolgimento dei soggetti che facilitano le vendite tramite interfaccia elettronica. In proposito, rileva che le maggiori entrate stimate sono riferite a un'attività di contrasto all'evasione fiscale e

presentano, pertanto, necessariamente un margine di aleatorietà. Sottolinea, inoltre, come evidenziato anche nella relazione tecnica, che tali entrate si aggiungono a quelle già scontate in precedenti provvedimenti che sono intervenuti sulla materia (i quali già prevedono degli adempimenti a carico dei soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza mediante l'uso di interfaccia elettroniche). Tanto premesso, andrebbero acquisiti, a suo parere, ulteriori elementi a sostegno della prudenzialità della stima indicata dalla relazione tecnica, tenuto conto che le predette entrate (che, come detto, presentano margini di aleatorietà) sono destinate dall'articolo 9 a maggiore spesa, attraverso l'incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Per quanto concerne le ulteriori disposizioni del provvedimento, evidenzia come la relazione tecnica affermi che le stesse determinano effetti finanziari di segno opposto e, pertanto, attribuisca alle disposizioni medesime una complessiva neutralità sul piano finanziario. In proposito, osserva che il provvedimento, da un lato, pone una regola generale in base alla quale le vendite a distanza si considerano effettuate nel Paese del cessionario (quindi tutti gli acquisti effettuati in Italia, sono imponibili in Italia), dall'altro, introduce numerose deroghe all'applicazione della stessa regola. Segnala, a titolo esemplificativo, che la regola generale non si applica nel caso in cui il fornitore effettui vendite a distanza in Italia non superiori a 10.000 euro annui, che la presunzione giuridica che riguarda il soggetto che facilita le vendite a distanza mediante l'uso di interfaccia elettronica non si applica per i beni importati di valore fino a 150 euro e che il fornitore che effettua vendite a distanza in più Stati membri dell'UE, può optare per il regime speciale IVA (OSS o IOSS). Rileva che tale regime consente, tra l'altro, di scegliere un solo Stato membro di riferimento in cui identificarsi ai fini dell'imposta e che gli adempimenti e i versamenti sono pertanto effettuati in tale Stato membro, salvo poi

applicare le norme di ripartizione dell'imposta riscossa tra gli Stati aventi diritto. Pertanto, alla luce di quanto evidenziato e tenendo conto della tendenza dei contribuenti ad adottare scelte volte, ove consentito dalle norme, al risparmio tributario, andrebbero, a suo avviso, acquisiti ulteriori elementi di valutazione a conferma della prudenzialità delle stime indicate nella relazione tecnica, in base alle quali, complessivamente, gli effetti finanziari di segno opposto determinano una neutralità finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 9, comma 1, integra di 55,14 milioni di euro per il 2021 e di 110,28 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle *lettere a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo volte ad assicurare l'effettiva ed efficace riscossione dell'IVA sul commercio elettronico tramite il coinvolgimento dei soggetti che facilitano le vendite mediante piattaforme informatiche. In proposito, nel rammentare che la relazione tecnica stima prudenzialmente che dalle citate disposizioni deriva un recupero di gettito IVA pari a 55,14 milioni di euro nel 2021 e a 110,28 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, rinvia a quanto già osservato in merito ai profili di quantificazione. Rileva che il comma 2 dell'articolo 9 reca una clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce che dall'attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, ad eccezione del comma 1 del medesimo articolo 9, di cui si è detto in precedenza, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, segnala l'opportunità di riformulare più puntualmente la citata clausola di invarianza finanziaria, sostituendo le parole: « non

derivano » con le seguenti: « non devono derivare ».

La Sottosegretaria Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, rappresenta quanto segue.

Riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, fa presente che l'articolo 13 del decreto-legge n. 34 del 2019 ha differito, al 1° gennaio 2021, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 11-*bis*, commi da 11 a 15, del decreto-legge n. 135 del 2018 e ha introdotto una disciplina transitoria, avente termine al 31 dicembre 2020, che individua, per tutte le cessioni di beni importati o le vendite a distanza di beni nell'Unione europea (comprese le cessioni di telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet*, *pc* e *laptop*), nel gestore della piattaforma (in luogo del soggetto che, tramite la piattaforma, effettua le cessioni) il soggetto passivo cui sono riferiti obblighi informativi (trasmissione dati trimestrali), in assenza dei quali tale gestore è ritenuto debitore d'imposta.

Le disposizioni contenute nell'articolo 11-*bis*, commi da 11 a 15 del decreto-legge n. 135 del 2018 stabiliscono, invece, che se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), la cessione di telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet*, *pc* e *laptop*, importati da territori terzi o Paesi terzi nell'Unione europea, ma limitatamente alle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, o le cessioni dei medesimi beni effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che tale soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Premesso quanto sopra, evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, dello schema di decreto in esame, prevedono che i soggetti passivi i quali, tramite l'uso di una interfaccia elettronica, facilitano le vendite a distanza intracomunitarie dei beni, di cui all'articolo 38-*bis*, commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, e le cessioni

di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro da parte di soggetti non stabiliti nella UE, siano considerati soggetti che acquistano e cedono detti beni. Analoga disposizione è prevista per le vendite a distanza di beni, di cui all'articolo 38-bis, commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, importati da territori terzi o Paesi terzi nell'Unione europea, ma limitatamente alle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Da quanto sopra si evince che le suddette disposizioni ampliano notevolmente la portata delle disposizioni contenute nell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge n. 135 del 2018 (efficaci dal 1° gennaio 2021), riguardando non solo le cessioni a distanza di telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet*, *pc* e *laptop* ma anche quelle degli altri beni.

Pertanto, in merito ai profili finanziari, conferma quanto contenuto nella relazione tecnica allegata al provvedimento in oggetto, giacché, dalle relazioni tecniche riguardanti le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 34 del 2019 e all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge n. 135 del 2018 si evince che il gettito IVA evaso nell'ambito delle vendite a distanza è pari a 86,1 milioni di euro per quanto concerne telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet*, *pc* e *laptop* (il recupero di tale evasione risulta scontato a bilancio per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15) e a 367,6 milioni di euro per la vendita a distanza degli altri beni (il recupero di tale evasione, ancorché parziale, è stato scontato a bilancio esclusivamente per gli anni 2019 e 2020).

A conferma della prudenzialità delle stime relative alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), dello schema di decreto in esame, rileva, infine, che nella relazione tecnica relativa al medesimo schema si è ipotizzato un recupero soltanto parziale, pari al 30 per cento, del gettito IVA evaso riferibile esclusivamente alle vendite a distanza degli altri beni, pari a 367,6 milioni di euro. Ciò è ancora più

evidente se si considera che, in sede di valutazione degli effetti finanziari dell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge n. 135 del 2018, era stato previsto un recupero pari al 100 per cento del gettito evaso per quanto concerne telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet*, *pc* e *laptop* e che tale recupero non è stato preso in considerazione nelle stime, in quanto già scontato a bilancio.

Per quanto concerne le ulteriori disposizioni del provvedimento in oggetto, conferma che, con riferimento all'articolo 2, assumono rilievo, sotto il profilo finanziario, le disposizioni contenute nelle lettere *b*) e *c*) del comma 1, le quali prevedono, a determinate condizioni, che le prestazioni di servizi resi a consumatori finali di un altro Stato membro e le vendite a distanza intracomunitarie di beni siano assoggettate a IVA nello Stato del prestatore/cedente, qualora l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore/cedente non abbia superato nell'anno solare precedente il limite di 10.000 euro, in luogo dei limiti attualmente previsti dai singoli Stati membri (per l'Italia tale soglia è pari a 35.000 euro). L'abbassamento del suddetto limite, poiché incide sulle regole di territorialità dell'imposta, è potenzialmente suscettibile di determinare effetti finanziari che possono assumere segno opposto, a seconda che le cessioni siano effettuate in uno Stato, piuttosto che in un altro. Al riguardo, si ribadisce che, non disponendo di dati puntuali utili, si può solo ragionevolmente presumere che le maggiori entrate ascrivibili alle disposizioni contenute nella lettera *b*), per effetto dell'incremento delle operazioni che risulteranno territorialmente riconducibili alla normativa nazionale, siano di entità superiore alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera *c*) connesse a quelle che verranno territorialmente ricondotte ad altri Stati membri. Per ragioni di prudenza, si è deciso di non ascrivere effetti finanziari

alla disposizione in esame, sebbene da studi effettuati nell'ambito dei lavori propedeutici all'approvazione della disciplina unionale, che l'articolato in esame intende recepire, si evinca che gli acquisti *on line B2C (business to consumer)* effettuati in Italia da imprese non residenti nello Stato sono superiori agli acquisti *on line B2C* effettuati all'estero da imprese residenti in Italia (*VAT Aspects of cross-border e-commerce – Options for modernisation, Final report – Lot 1*). Infine, a conferma del carattere prudenziale delle stime contenute nella relazione tecnica relativa allo schema di decreto, si ribadisce che non si è proceduto, in mancanza di dati puntuali, a quantificare le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione, di cui all'articolo 6, delle franchigie dai diritti doganali (IVA all'importazione) per le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 euro per spedizione.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, a seguito delle puntualizzazioni del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/112/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (Atto n. 248);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, si fa presente che l'articolo 13 del decreto-legge n. 34 del 2019 ha differito, al 1° gennaio 2021, l'entrata in vigore delle disposizioni

contenute nell'articolo 11-*bis*, commi da 11 a 15, del decreto-legge n. 135 del 2018 e ha introdotto una disciplina transitoria, avente termine al 31 dicembre 2020, che individua, per tutte le cessioni di beni importati o le vendite a distanza di beni nell'Unione europea (comprese le cessioni di telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet*, PC e *laptop*), nel gestore della piattaforma (in luogo del soggetto che, tramite la piattaforma, effettua le cessioni) il soggetto passivo cui sono riferiti obblighi informativi (trasmissione dati trimestrali), in assenza dei quali tale gestore è ritenuto debitore d'imposta;

le disposizioni contenute nell'articolo 11-*bis*, commi da 11 a 15 del decreto-legge n. 135 del 2018 stabiliscono, invece, che se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), la cessione di telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet*, *pc* e *laptop*, importati da territori terzi o Paesi terzi nell'Unione europea, ma limitatamente alle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, o le cessioni dei medesimi beni effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che tale soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni;

premesso quanto sopra, si evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, dello schema di decreto in esame, prevedono che i soggetti passivi i quali, tramite l'uso di una interfaccia elettronica, facilitano le vendite a distanza intracomunitarie dei beni, di cui all'articolo 38-*bis*, commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro da parte di soggetti non stabiliti nella UE, siano considerati soggetti che acquistano e cedono detti beni;

analoga disposizione è prevista per le vendite a distanza di beni, di cui all'articolo

38-bis, commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, importati da territori terzi o Paesi terzi nell'Unione europea, ma limitatamente alle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;

da quanto sopra si evince che le suddette disposizioni ampliano notevolmente la portata delle disposizioni contenute nell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge n. 135 del 2018 (efficaci dal 1° gennaio 2021), riguardando non solo le cessioni a distanza di telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet*, *pc* e *laptop* ma anche quelle degli altri beni;

pertanto, in merito ai profili finanziari, si conferma quanto contenuto nella relazione tecnica allegata al provvedimento in oggetto, giacché, dalle relazioni tecniche riguardanti le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 34 del 2019 e all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge n. 135 del 2018 si evince che il gettito IVA evaso nell'ambito delle vendite a distanza è pari a 86,1 milioni di euro per quanto concerne telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet*, *pc* e *laptop* (il recupero di tale evasione risulta scontato a bilancio per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15) e a 367,6 milioni di euro per la vendita a distanza degli altri beni (il recupero di tale evasione, ancorché parziale, è stato scontato a bilancio esclusivamente per gli anni 2019 e 2020);

a conferma della prudenzialità delle stime relative alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), dello schema di decreto in esame, si rileva, infine, che nella relazione tecnica relativa al medesimo schema si è ipotizzato un recupero soltanto parziale, pari al 30 per cento, del gettito IVA evaso riferibile esclusivamente alle vendite a distanza degli altri beni, pari a 367,6 milioni di euro;

ciò è ancora più evidente se si considera che, in sede di valutazione degli effetti finanziari dell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge n. 135 del 2018, era

stato previsto un recupero pari al 100 per cento del gettito evaso per quanto concerne telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet*, *pc* e *laptop* e che tale recupero non è stato preso in considerazione nelle stime, in quanto già scontato a bilancio;

per quanto concerne le ulteriori disposizioni del provvedimento in oggetto, si conferma che, con riferimento all'articolo 2, assumono rilievo, sotto il profilo finanziario, le disposizioni contenute nelle lettere *b*) e *c*) del comma 1, le quali prevedono, a determinate condizioni, che le prestazioni di servizi resi a consumatori finali di un altro Stato membro e le vendite a distanza intracomunitarie di beni siano assoggettate a IVA nello Stato del prestatore/cedente, qualora l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore/cedente non abbia superato nell'anno solare precedente il limite di 10.000 euro, in luogo dei limiti attualmente previsti dai singoli Stati membri (per l'Italia tale soglia è pari a 35.000 euro);

l'abbassamento del suddetto limite, poiché incide sulle regole di territorialità dell'imposta, è potenzialmente suscettibile di determinare effetti finanziari che possono assumere segno opposto, a seconda che le cessioni siano effettuate in uno Stato, piuttosto che in un altro;

al riguardo, si ribadisce che, non disponendo di dati puntuali utili, si può solo ragionevolmente presumere che le maggiori entrate ascrivibili alle disposizioni contenute nella lettera *b*), per effetto dell'incremento delle operazioni che risulteranno territorialmente riconducibili alla normativa nazionale, siano di entità superiore alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera *c*) connesse a quelle che verranno territorialmente ricondotte ad altri Stati membri;

per ragioni di prudenza, si è deciso di non ascrivere effetti finanziari alla di-

sposizione in esame, sebbene da studi effettuati nell'ambito dei lavori propedeutici all'approvazione della disciplina unionale, che l'articolato in esame intende recepire, si evinca che gli acquisti *on line B2C (business to consumer)* effettuati in Italia da imprese non residenti nello Stato sono superiori agli acquisti *on line B2C* effettuati all'estero da imprese residenti in Italia (*VAT Aspects of cross-border e-commerce – Options for modernisation, Final report – Lot 1*);

infine, a conferma del carattere prudenziale delle stime contenute nella relazione tecnica relativa allo schema di decreto, si ribadisce che non si è proceduto, in mancanza di dati puntuali, a quantificare le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione, di cui all'articolo 6, delle franchigie dai diritti doganali (IVA all'importazione) per le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 euro per spedizione;

rilevata la necessità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, comma 2,

sostituendo le parole: “non derivano” con le seguenti: “non devono derivare”,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb.**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

MEF - RGS - Prot. 41586 del 08/03/2021 - U



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO VIII

Roma,
All'Ufficio Legislativo Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

Prot. N. Rif.
Prot. Entrata N.
Allegati: 2
Risposta a nota del:

OGGETTO: AC 164 e Abb. - Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Relazione tecnica.

È stata esaminata la relazione tecnica predisposta dal Ministero della salute sul provvedimento in oggetto e trasmessa per le vie brevi.

Il disegno di legge in argomento reca disposizioni dirette alla tutela del diritto alla salute delle persone affette da malattie rare attraverso misure volte a garantire l'uniformità della erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, inclusi quelli orfani, il coordinamento e l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare, il coordinamento, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale per le malattie rare comprensiva dei centri che fanno parte delle Reti di riferimento europee «ERN», per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, e il sostegno alla ricerca.

Il provvedimento prevede inoltre una copertura finanziaria dei conseguenti oneri valutati complessivamente in 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

In proposito, questo Dipartimento ha fatto presente con nota n. 216734 del 11/11/2020, che ad ogni buon fine si allega, quanto segue:

- le misure recate appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo stato non quantificati né coperti;
- risulta necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che da un lato dia conto dell'innovatività delle disposizioni rispetto alla disciplina vigente e dall'altro quantifichi gli oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
- la relazione tecnica deve riguardare l'intero complesso normativo in argomento e deve essere riferita ad ogni singola disposizione, esplicitando, tra l'altro, le attività già svolte dalle

Amministrazioni interessate mediante utilizzo di risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente e le nuove attività introdotte dal provvedimento in esame, le quali, ai sensi della legge n. 196 del 2009, necessitano di adeguata quantificazione e idonea copertura finanziaria.

Ciò premesso, con riferimento alla relazione tecnica pervenuta, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue.

Articoli 1, 2 e 3 – recanti le finalità del provvedimento e le definizioni di malattie rare e di farmaco orfano.

La relazione tecnica afferma che trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, in linea con le disposizioni già vigenti in materia, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si prende atto e si comunica di non avere osservazioni da formulare.

Articolo 4 (Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e livelli essenziali di assistenza per le malattie rare) - La norma reca disposizioni in materia di piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e di livelli essenziali di assistenza per le malattie rare.

La relazione tecnica afferma che l'assetto normativo vigente non vincola l'erogazione delle prestazioni in esenzione per le persone affette da Malattie rare alla redazione di un Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e che le prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti, sono prescritte, con le modalità previste dalla normativa vigente, secondo criteri di efficacia e di appropriatezza. Afferma che l'assetto vigente è da ritenersi addirittura di più ampia portata – per l'impatto finanziario - rispetto alle previsioni della disposizione in esame, tenuto conto del ruolo e della rilevanza che riveste il Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato a cui si fa rinvio, in via esclusiva, per la prescrizione delle prestazioni di volta in volta individuate dallo specialista. Pertanto, la relazione asserisce l'assenza di oneri recati dall'articolo in esame.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto riportato nella relazione, si fa presente che occorre apportare una modifica al testo del comma 5, articolo 5, il quale prevede un incremento del FSN di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alle finalità di cui agli articoli 4 e 5, eliminando il richiamo dell'articolo 4. È necessario, inoltre, l'inserimento di apposita clausola d'invarianza finanziaria.

Articolo 5 (Assistenza farmaceutica e disposizioni per assicurare l'immediata disponibilità dei farmaci orfani)

La disposizione disciplina la materia concernente l'assistenza farmaceutica ed è finalizzata ad assicurare l'immediata disponibilità dei farmaci orfani.

Non è chiaro cosa intenda affermare la relazione tecnica laddove asserisce che *“La norma indica una serie di prescrizioni in linea con le disposizioni vigenti...”* Infatti, in detti termini anche l'articolo in esame non sembrerebbe comportare ulteriori nuovi interventi per i quali si renderebbero necessarie nuove risorse. Tuttavia, la relazione prosegue asserendo che *“... per i cui adempimenti si prevede l'incremento del Fondo sanitario nazionale Al riguardo è possibile confermare la congruità delle coperture previste dal citato art. 5”*. Si chiedono, al riguardo, ulteriori elementi al fine di comprendere gli effetti finanziari recati nonché i parametri sottostanti la quantificazione di oneri e copertura definiti congrui dalla relazione tecnica.

Si segnala, inoltre, un refuso laddove, con riferimento alle coperture nell'ultimo periodo è indicato “art. 5” in luogo di “art. 15”.

Articolo 6 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, con uno stanziamento pari a un milione di euro a decorrere dal 2021, finanziato con una quota fissa pari a 1 milione di euro annui derivante dalle scelte non espresse relativamente alla destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché da donazioni e lasciti.

Si segnala preliminarmente la necessità di un'integrazione della relazione tecnica, al fine di consentire una valutazione circa la congruità della quantificazione degli oneri, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2021. In mancanza degli elementi di valutazione richiesti, non può che esprimersi **parere contrario**.

Per la copertura finanziaria, nel rinviare anche al competente Dipartimento delle Finanze, si rileva in ogni caso che non è possibile coprire oneri certi con risorse incerte non quantificabili preventivamente. Pertanto si esprime **parere contrario**.

Infine, si condivide quanto osservato dal Ministero del lavoro in ordine ad una possibile sovrapposizione del nuovo Fondo ad altri già esistenti, ad esempio il Fondo per le non autosufficienze, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla legge 296/2006, articolo 1, comma 1264, con il rischio di possibili duplicazioni degli interventi.

Articolo 7 (Centro nazionale per le malattie rare)

La norma reca disposizioni sul Centro nazionale per le malattie rare, istituito ai sensi del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità approvato, con decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2016.

La relazione tecnica afferma che trattasi di disposizione di carattere essenzialmente ordinamentale, in quanto individua specifiche competenza per un organo di fatto già esistente e le cui attività sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, e che pertanto non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Afferma, inoltre, che la disposizione si limita a ratificare l'assetto sostanzialmente già vigente presso l'Istituto Superiore di Sanità.

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la non onerosità della disposizione.

Articolo 8 (Istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare)

La disposizione, che prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Comitato nazionale per le malattie rare, pur recando la clausola d'invarianza finanziaria, allo stesso tempo, prevede la possibilità di rimborsi spesa.

La relazione tecnica afferma che la disposizione risulta finanziariamente neutra per la previsione espressa del testo normativo che per i componenti del Comitato non siano corrisposti gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati e che ogni ulteriore attività di supporto venga svolta dalle competenti strutture ministeriali con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri finanziari.

Al riguardo, si rappresenta la necessità che la relazione tecnica fornisca dimostrazione circa l'effettiva possibilità che la disposizione sia attuabile nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, indicando, in particolare, le disponibilità finanziarie dei capitoli di bilancio destinati al pagamento dei rimborsi per le spese sostenute dai componenti del Comitato riconducibili alle Amministrazioni coinvolte di cui al comma 2.

Inoltre, si ritiene necessario specificare nel testo l'amministrazione che si farà carico dei predetti oneri.

Infine si segnala l'opportunità di sostituire nel testo, al comma 4 secondo periodo, per maggior chiarezza, le parole "tavolo tecnico" con "Comitato".

Articolo 9 (Piano nazionale per le malattie rare e riordino della Rete nazionale per le malattie rare)

Prevede l'adozione di un Piano nazionale per le malattie rare e il riordino della Rete nazionale

delle malattie rare.

La relazione tecnica riguardo la rimodulazione della Rete nazionale delle malattie rare è la previsione di una articolazione in reti regionali e interregionali, afferma che tali articolazioni fanno già parte del Servizio sanitario nazionale per tutte le funzioni assistenziali già finanziate mediante il Fondo sanitario nazionale. Precisa, inoltre che anche i centri d'eccellenza che partecipano allo sviluppo delle reti di riferimento europee «ERN» fanno già parte dell'insieme delle strutture del SSN che prestano assistenza alle persone affette da Malattie rare e che tali centri, nell'organizzazione della rete nazionale, dovrebbero coincidere con gli stessi Centri di riferimento individuati in ambito nazionale. Afferma, in conclusione, che la disposizione non ha carattere innovativo rispetto all'ordinamento vigente.

La relazione tecnica nulla dice circa la previsione di adozione di un Piano nazionale per le malattie rare e circa il carattere di innovatività dell'ordinamento vigente della disposizione, atteso che è già prevista la predisposizione di un Piano nazionale Malattie rare. È necessaria pertanto l'integrazione della relazione medesima. Inoltre, in caso di riconosciuta neutralità finanziaria, si fa presente che è necessario l'inserimento nel testo di apposita clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 10 (Flussi informativi delle reti per le malattie rare)

La disposizione prevede che sia assicurato dalle regioni, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare, previsto dall'articolo 7.

La relazione tecnica asserisce l'assenza di effetti finanziari trattandosi di attività già svolte dalle regioni a legislazione vigente.

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la non onerosità della disposizione e si fa presente che è necessario inserire nel testo apposita clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 11 (Finanziamento della ricerca sulle malattie rare e dello sviluppo dei farmaci orfani)

Reca disposizioni in materia di finanziamento della ricerca sulle malattie rare e sullo sviluppo dei farmaci orfani, prevedendo in particolare il versamento da parte delle Aziende farmaceutiche di un contributo pari al 2 per cento delle spese sostenute per attività di promozione presso gli operatori sanitari, ulteriore rispetto al 5 per cento previsto a legislazione vigente, da utilizzare per attività di ricerca.

In merito la relazione tecnica afferma che il previsto versamento consiste in un contributo (costo

deducibile) per le aziende farmaceutiche, con potenziali effetti negativi in termini di gettito. Afferma, inoltre, che solitamente gli effetti di secondo livello, quale quello in questione, non vengono stimati in considerazione della circostanza che sono legati alla redditività delle imprese. In proposito si evidenzia la necessità che la relazione tecnica fornisca una quantificazione delle minori entrate derivanti dalla deducibilità dell'ulteriore contributo. Questo è un effetto diretto derivante dalla norma che deve essere coperto.

Gli eventuali asseriti effetti indiretti non possono essere considerati in quanto non quantificabili. Sul punto si rimanda al Dipartimento delle finanze.

Articolo 12 (Incentivi fiscali)

La disposizione prevede e disciplina in parte - demandando la definizione dei criteri attuativi ad un regolamento MEF SALUTE MUR - un credito di imposta in favore di soggetti pubblici o privati per spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di determinate attività di ricerca o per finanziamenti di determinati progetti di ricerca, nei limiti di un tetto di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Nel segnalare che il richiamo a incentivi fiscali appare generica, occorre integrare la relazione tecnica con ulteriori elementi al fine di riscontrare la quantificazione dell'onere, il cui rispetto dovrà essere assicurato sulla base di criteri da definirsi con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate.

Prevede, inoltre, che le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta o alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono accedere agli incentivi stabiliti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000.

Al riguardo è necessario che la relazione tecnica sia integrata con maggiori elementi di dettaglio da parte del Ministero dell'università e della ricerca al fine di escludere che l'intervento previsto dal disegno di legge in esame possa pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente.

Articolo 13 (Promozione della ricerca)

Prevede che il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le regioni promuovano la tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente.

La relazione tecnica, che asserisce l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica riconducibili alla disposizione in esame, non appare esaustiva e se ne chiede, pertanto, una integrazione anche da parte del Ministero dell'università e della ricerca, con maggiori elementi di dettaglio mediante l'indicazione delle risorse disponibili a legislazione vigente per le finalità previste. In caso di dimostrata neutralità finanziaria della disposizione, si chiede l'inserimento di apposita clausola d'invarianza.

Articolo 14 (Formazione e informazione sulle malattie rare)

La norma dispone attività informative a pazienti, familiari e opinione pubblica nonché adeguata formazione dei professionisti sanitari, dei pazienti coinvolti e delle loro famiglie.

Si richiede che la relazione tecnica sia integrata con ulteriori elementi di dettaglio circa le risorse disponibili a legislazione vigente da destinare agli interventi indicati nell'articolo in esame anche al fine di suffragare la clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 1. Il generico richiamo di risorse disponibili a legislazione vigente non è conforme alla normativa finanziaria e contabile.

In caso di dimostrata neutralità finanziaria della disposizione, si chiede l'inserimento di apposita clausola d'invarianza.


Articolo 15 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo reca le disposizioni finanziarie. Premesso quanto riportato in relazione all'articolo 4 in merito al fatto che, qualora non comportasse effettivamente oneri, andrebbe espunto dall'articolo in esame, per quanto concerne il comma 1 che prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, comma 2, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provveda mediante riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, si rinvia alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si rinvia, comunque, alle osservazioni espresse con riferimento a ciascuno degli articoli sopra indicati.

Relativamente al comma 2, il quale dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte capitale accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, premesso che la disposizione è mal formulata e che si intende utilizzare il fondo di parte capitale per fronteggiare delle spese di natura corrente, comportando una dequalificazione della spesa, si esprime **parere contrario** in quanto le risorse disponibili sul predetto fondo sono destinate alle finalità di interesse del MEF.

In conclusione, si resta in attesa di ricevere la relazione tecnica con le modifiche e le integrazioni fornite anche dalle altre amministrazioni coinvolte, espungendo, altresì, gli elementi non coerenti con il contenuto della medesima come disciplinato dall'art. 17, commi 3, 4 e 6-bis della L. 196/2009. Pertanto si esprime **parere contrario** all'ulteriore corso del provvedimento negli attuali termini e si restituisce la relazione tecnica negativamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
SEDE REFERENTE:	
Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. Testo unificato C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	59
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposte di nomina del Generale di divisione Mauro Cipolletta a Direttore generale del Grande progetto Pompei e del Generale di brigata Giovanni Di Blasio a Vice Direttore generale vicario del medesimo Grande progetto. Nomine n. 82 e n. 83 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	57
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca	58
AVVERTENZA	58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 marzo 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta comincia alle 14.05.

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. Testo unificato C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 dicembre 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta la Commissione ha adottato come testo base un testo unificato elaborato dal relatore nell'ambito del comitato ristretto. Comunica che sono state presentate proposte emendative al testo base e che lo stesso relatore ha presentato alcuni emendamenti (*vedi allegato*). Dà quindi la parola al relatore, perché esprima il parere sugli emendamenti.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV), *relatore*, prima di esprimere il parere sulle proposte emendative, desidera ricordare, in premessa, che il testo base è stato adottato con voto unanime, con l'appoggio pertanto di tutti i gruppi, anche se sotto un

altro Governo e quindi con diverse formazioni di maggioranza e di opposizione. Spera, quindi, che lo stesso spirito collaborativo che ha contraddistinto i lavori in sede di comitato ristretto possa aversi ora, nella fase di votazione degli emendamenti.

Nel merito degli emendamenti, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.10. Invita al ritiro degli emendamenti Frassinetti 1.1 e 1.2, chiarendo che il parere deve altrimenti intendersi contrario. Precisa che, condividendo lo spirito dell'emendamento 1.1 Frassinetti, che in sostanza si preoccupa di limitare la doppia iscrizione ai soli percorsi di studio in cui essa è effettivamente sostenibile per lo studente, lo ha recepito, nel principio, nel proprio emendamento 3.10, là dove questo prevede che il decreto ministeriale che dovrà disciplinare le modalità della doppia iscrizione ponga particolare attenzione ai corsi che richiedono la frequenza obbligatoria. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Tuzi 1.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.11; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Nitti 1.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*); invita al ritiro dell'emendamento Acunzo 2.1, chiarendo che il parere deve altrimenti intendersi contrario; raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.10 e 3.10; invita al ritiro dell'emendamento Tuzi 3.1, chiarendo che il parere deve altrimenti intendersi contrario; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.11; esprime parere favorevole sull'emendamento Vacca 3.2, , a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*); e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.10.

La sottosegretaria Barbara FLORIDIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Paola FRASSINETTI (FDI), dopo aver precisato che gli emendamenti 1.1 e 1.2, a sua firma, non hanno finalità ostruzionistica, ma sono volti ad operare una distin-

zione in favore degli studenti di corsi di studio molto impegnativi, quali quelli a numero programmato, o dei dottorandi di ricerca, dà atto al relatore dello sforzo compiuto per tenere conto, in una maniera che giudica soddisfacente, dei profili problematici che motivano i suoi emendamenti. Auspica quindi che il Governo, nella fase attuativa della legge, fornisca precise indicazioni al riguardo, per rendere possibile la frequenza con profitto dei corsi. Ritira, quindi, gli emendamenti 1.1 e 1.2 a sua prima firma.

Nicola ACUNZO (MISTO-CD) chiede al relatore di chiarire le ragioni dell'invito al ritiro del suo emendamento 2.1.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV), *relatore*, precisa che la sostanza dell'emendamento 2.1 è di fatto contenuta anche nell'articolo aggiuntivo Nitti 1.01, su cui ha espresso parere favorevole condizionatamente a una riformulazione. Fa presente che l'articolo aggiuntivo in questione reca una disciplina generale con la quale sostanzialmente si prevede anche per gli studenti dei corsi delle istituzioni dell'AFAM quanto previsto per gli studenti universitari. Fa presente, in particolare, che l'emendamento Acunzo tende ad estendere agli studenti che si iscrivono alle accademie la disciplina in materia di diritto allo studio prevista dall'articolo 2, comma 1, per gli studenti universitari. Si tratta di una previsione contenuta anche nella sua proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.01 Nitti, che inserisce nel predetto articolo 2, comma 1, il richiamo all'articolo 1-*bis*, ossia all'articolo nuovo che riguarda gli studenti delle istituzioni AFAM.

Nicola ACUNZO (MISTO-CD) insiste per la votazione del suo emendamento 2.1, sottolineando che è importante riconoscere il ruolo delle Accademie, anche e soprattutto in questo momento, in cui tutto il settore dello spettacolo, e quindi i lavoratori del comparto, è colpito dalla crisi economica innescata dalle misure di contrasto della pandemia.

Vittoria CASA, *presidente*, fa presente che il testo all'esame della Commissione concerne una riforma strutturale del sistema di iscrizione alle università e alle istituzioni dell'AFAM e non è quindi la sede per interventi intesi a fronteggiare situazioni contingenti.

Alessandra CARBONARO (M5S), intervenendo sulla questione sollevata dal deputato Acunzo, assicura che le disposizioni che si vogliono introdurre a favore del sistema AFAM con la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.01 Nitti proposta dal relatore riguardano anche le accademie, cui fa riferimento l'emendamento 2.1, e che pertanto la sostanza dell'emendamento Acunzo è recepita nel provvedimento.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FEDV), *relatore*, pur comprendendo la sensibilità del deputato Acunzo per le accademie, non ritiene di poter cambiare il parere sull'emendamento 2.1, perché, per le ragioni dette, la sua approvazione introdurrebbe nel testo un inciso pleonastico. Osserva poi che, se il problema che il deputato Acunzo intende evidenziare riguarda non le accademie riconosciute ma quelle non ricomprese nel sistema dell'AFAM, allora la questione è un'altra, ma il suo parere resta contrario. In ogni caso, lo invita a valutare la possibilità di ritirare il suo emendamento e di presentare in Assemblea, quando sarà il momento, un ordine del giorno per il Governo.

La sottosegretaria Barbara FLORIDIA suggerisce al deputato Acunzo di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Nitti 1.01 e di presentare, quando sarà il momento, un ordine del giorno in Assemblea sulla questione che lo preme, assicurando che il Governo lo valuterà con attenzione.

Nicola ACUNZO (MISTO-CD), nel ringraziare la rappresentante del Governo per l'apertura nei confronti della questione da lui posta, accetta di ritirare il suo emen-

damento 2.1, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Aula.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.10 (*vedi allegato*).

Manuel TUZI (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore per il suo emendamento 1.3 e, contestualmente, ritira l'emendamento 3.1, a sua firma.

La Commissione, con distinte votazioni approva l'emendamento Tuzi 1.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e l'emendamento 1.11 del relatore (*vedi allegato*).

Michele NITTI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore per il suo articolo aggiuntivo 1.01. Si riserva di proporre eventualmente all'Assemblea, quando sarà il momento, un ordine del giorno per il Governo allo scopo di coinvolgere anche le Conferenze nazionali dei direttori delle istituzioni AFAM nella definizione del contenuto del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*.

Alessandra CARBONARO (M5S) sottoscrive, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle, l'articolo aggiuntivo Nitti 1.01 (*nuova formulazione*), sottolineando che si tratta di un traguardo importante per il sistema dell'AFAM.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Nitti 1.01 (*nuova formulazione*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Nitti 1.01 (*nuova formulazione*) e gli emendamenti 2.10, 3.10 e 3.11 del relatore (*vedi allegato*).

Gianluca VACCA (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore per il suo emendamento 3.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vacca 3.2 (*nuova formulazione*) e l'emendamento 4.10 del relatore.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame degli emendamenti e che il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione dei loro pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposte di nomina del Generale di divisione Mauro Cipolletta a Direttore generale del Grande progetto Pompei e del Generale di brigata Giovanni Di Blasio a Vice Direttore generale vicario del medesimo Grande progetto.

Nomine n. 82 e n. 83.

(Seguito dell'esame e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 30 marzo 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Del Sesto, ha riferito sulle proposte di nomina.

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole per entrambe le nomine.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione procede a votazioni a scrutinio segreto su ciascuna delle due proposte di parere favorevole formulate dalla relatrice.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 82 (Mauro Cipolletta):

Presenti 26
Votanti 25
Astenuti 1
Maggioranza 13

Hanno votato sì 25
Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Aprea, Bella, Bellotti, Carbonaro, Carelli, Casa, Ciampi (in sostituzione di Orfini), Cimino, Colmellere, De Angelis, Del Sesto, Di Giorgi, Fusacchia, Maturi, Melicchio, Nitti, Piccoli Nardelli, Prestipino, Romano (in sostituzione di Lattanzio), Toccafondi, Tuzi, Vacca, Zicchieri. Si è astenuta la deputata Frassinetti.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 83 (Giovanni Di Blasio):

Presenti 26
Votanti..... 25
Astenuti..... 1
Maggioranza 13

Hanno votato sì 25
Hanno votato no..... 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Aprea, Bella, Bellotti, Carbonaro, Carelli, Casa, Ciampi (in sostituzione di Orfini), Cimino, Colmellere, De Angelis, Del Sesto, Di Giorgi, Fusacchia, Maturi, Melicchio, Nitti, Piccoli Nardelli, Prestipino, Romano (in sostituzione di Lattanzio), Toccafondi, Tuzi, Vacca, Zicchieri. Si è astenuta la deputata Frassinetti.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che comunicherà alla Presidenza della Camera i pareri favorevoli testé espressi, affinché siano resi noti al Governo.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 31 marzo 2021.

Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca.

Esame C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli e C. 2294 Angiola.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

ALLEGATO

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari (Testo unificato C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di *master*, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

1-bis. Non è consentita l'iscrizione contemporanea allo stesso corso di laurea, di laurea magistrale o di *master*, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1.10. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: italiani ed esteri aggiungere le seguenti: purché nell'ordinamento didattico dei corsi o dei *master* cui lo studente vuole iscriversi non sia previsto l'obbligo di frequenza. L'iscrizione contemporanea è esclusa anche nel caso in cui lo studente sia già iscritto ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di *master* a numero programmato ovvero abbia superato una prova selettiva di ingresso per l'iscrizione.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.1. Frassinetti, Mollicone.

Sopprimere il comma 2.

1.2. Frassinetti, Mollicone.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di specializzazione di area sanitaria e a un *master*.

1.3. Tuzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea ad un corso di laurea o di laurea magistrale e ad un corso di *master*, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea ad un corso di dottorato di ricerca o di *master* e ad un corso di specializzazione medica.

1.3. (Nuova formulazione) Tuzi.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. L'iscrizione contemporanea di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.

3-ter. Resta fermo l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi.

1.11. Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Articolo 1-bis.

(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio delle istituzioni dell'alta for-

mazione artistica, musicale e coreutica oppure a un corso di studio universitario e un corso di studio delle predette istituzioni)

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico o di master, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. È consentita l'iscrizione contemporanea ad un corso di diploma accademico o di *master* e ad un corso di formazione alla ricerca di cui all'articolo 3, comma 6 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

3. Non è consentita l'iscrizione contemporanea allo stesso corso di diploma accademico o di master presso due istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

4. Resta fermo quanto disposto dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, in materia di disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a non più di un corso di studio universitario e un corso di studio delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

6. L'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 7, continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 settembre 2011.

7. In materia di diritto allo studio si applica, anche per i casi di iscrizione contemporanea di cui al presente articolo, quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge.

8. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e delle Conferenze nazionali dei direttori delle istituzioni AFAM, sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea doppia iscrizione di cui al comma 1 o di cui al comma

5 e le condizioni per il conseguimento, all'esito di corsi di studio integrati istituiti congiuntamente da due istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), italiane o straniere, di titoli finali doppi o congiunti.

1.01. Nitti, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Orfini.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi, anche accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, di diploma accademico di primo o di secondo livello o di *master*, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico di cui al comma 1 e a un corso di *master* o a un corso di formazione alla ricerca o di specializzazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni AFAM di cui al comma 1, a un corso di formazione alla ricerca o di *master* e a un corso di specializzazione, fermo restando il possesso dei previsti titoli di accesso.

3. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, fermo restando il possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso ai relativi corsi di studio nell'ordinamento nazionale.

4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso

due istituzioni AFAM italiane ovvero italiane ed estere.

5. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM.

6. È consentita l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso le istituzioni AFAM di cui al comma 1.

7. È abrogato l'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Conseguentemente, all'articolo 2:

al comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 1 con le seguenti: degli articoli 1 e 1-bis;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di studio e ad attività formative successive al conseguimento del titolo.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1-bis e per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all'esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni AFAM o da università e istituzioni AFAM, di cui almeno una italiana. Tale disposizione si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Sino all'attuazione della disposizione di cui al presente comma continua ad applicarsi

l'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

1.01. *(Nuova formulazione)* Nitti, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Rossi, Orfini, Carbonaro, Toccafondi.

(Approvato)

ART. 2

Al comma 1, dopo le parole: che si iscrive contemporaneamente a due corsi aggiungere le seguenti: e a quelle Accademie che ne abbiano i requisiti.

2.1. Acunzo.

Al comma 2, sostituire le parole: ad esclusione del diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie, che si applica a entrambe le iscrizioni con le seguenti: fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica ad entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

2.10. Il relatore.

(Approvato)

ART. 3

Al comma 1, sostituire le parole: sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1 e le condizioni per il conseguimento, all'esito di corsi di studio integrati istituiti congiuntamente da due università italiane o straniere, di titoli finali doppi o congiunti con le seguenti: sono disciplinate le modalità della contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due univer-

sità, di cui almeno una italiana, di titoli finali doppi o congiunti.

3.10. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: sentito il Ministero dell'istruzione per le parti di competenza, con le seguenti: sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministro dell'istruzione e il Ministro per le politiche giovanili.

3.1. Tuzi.

Al comma 1, sostituire le parole: sentito il Ministero dell'istruzione con le seguenti: sentito il Ministro dell'istruzione.

3.11. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: o documento di identità elettronica con le seguenti: CIE o CNS come previsto dall'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3.2. Vacca.

Al comma 1, sostituire le parole: o documento d'identità elettronica con le seguenti: CNS o CIE, come previsto dall'articolo 64, commi 2-quater, 2-nonies e 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3.2. (Nuova formulazione) Vacca.

(Approvato)

ART. 4

Al comma 1, sostituire le parole: sullo stato di attuazione e una valutazione di impatto della legge medesima, anche sulla base dei rapporti che annualmente le istituzioni universitarie trasmettono al Ministero con le seguenti: sullo stato di attuazione della presente legge e una valutazione di impatto della medesima, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono annualmente al Ministero.

4.10. Il relatore.

(Approvato)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	63
Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1059 Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	65
Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016. C. 1496 Pezzopane, C. 2020 Terzoni e C. 2093 Patassini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 2401 – nomina di un Comitato Ristretto</i>)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la senatrice Rossella Accoto, sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali.

La seduta comincia alle 15.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessia ROTTA, *presidente*, comunica che, per il gruppo della Lega, gli onorevoli Andrea DARA ed Eva LORENZONI sono entrati a far parte della Commissione e l'onorevole Ugo PAROLO cessa di farne parte.

Per il gruppo Forza Italia è entrato a far parte della Commissione Raffaele BARATTO, in sostituzione della deputata Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie.

La Commissione prende atto.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.
C. 1059 Foti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 dicembre 2020.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che sono stati presentati 3 emendamenti (*vedi allegato*).

La sottosegretaria Rossella ACCOTO formula alla presidenza la richiesta di accedere ai un rinvio dell'esame delle proposte emendative. Evidenzia infatti come, ai fini dell'espressione del parere su di esse, sia risultato necessario investire le strutture di tre ministeri, circostanza che richiede tempi

di approfondimento aggiuntivi dei testi in esame.

Alessia ROTTA, *presidente*, invita il Governo a svolgere il citato approfondimento nel più breve tempo possibile, e, in ragione da quanto richiesto dalla senatrice Accoto, accoglie l'invito ad un breve rinvio, che auspica possa essere contenuto in una settimana.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, richiamando la sua doppia veste di presentatore della proposta e di relatore presso la Commissione, ricorda che essa pende da molti mesi in Commissione, nonostante le sollecitazioni del suo Gruppo. Fa presente di aver sempre atteso con correttezza istituzionale che vi fossero spazi per iscrivere il provvedimento all'ordine del giorno dei lavori della Commissione. Tuttavia, alla luce del rinvio richiesto dalla rappresentante del Governo, con la quale non intende polemizzare ma che anzi ringrazia per la presenza ai lavori della Commissione, preannuncia che nell'ambito della Conferenza dei Presidenti di gruppo chiederà l'iscrizione del provvedimento nel calendario del mese di aprile dell'Assemblea stimolando per tale via la conclusione dell'esame in Commissione.

Alessia ROTTA, *presidente*, prendendo atto di quanto preannunciato dall'onorevole Foti, ribadisce che in ogni caso nell'odierno ufficio di presidenza sarà sua cura proporre di fissare il voto delle proposte emendative sulla proposta di legge entro la prossima settimana.

Non essendoci altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.

C. 1496 Pezzopane, C. 2020 Terzoni e C. 2093 Pattasini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 2401 – nomina di un Comitato Ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 4 febbraio 2020.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 febbraio 2020 si sono svolte le audizioni informali dei rappresentanti dei familiari delle vittime del terremoto 2016, del Coordinamento sisma centro Italia 2009-2016 e del Comitato « Emilia vite scosse ».

Come preannunciato nello scorso ufficio di presidenza, è stato disposto l'abbinamento alle proposte di legge in esame, ai sensi dell'articolo 77, comma 1 del Regolamento, della proposta di legge C. 2401 Labriola, recante Misure a favore dei familiari delle vittime e delle persone gravemente lese a seguito di eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, assegnata alla Commissione il 25 maggio 2020, in quanto vertente su identica materia.

Ricorda, altresì, che nella citata riunione dell'ufficio di presidenza del 24 marzo, la relatrice e alcuni gruppi si sono espressi a favore della costituzione di un comitato ristretto che possa rapidamente pervenire alla redazione di un testo unificato da adottare come testo base. Propone quindi di proseguire i lavori attraverso la costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Alessia ROTTA, *presidente*, riservandosi di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 31 marzo 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1059 Foti.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

*Sopprimerlo.***1.1.** Deiana.*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo le parole:

« attività istituzionali » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 5 » .

1.3. Deiana.*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel rispetto delle vigenti norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei requisiti di agibilità dell'immobile ».

1.2. Deiana.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Marco Troncone, amministratore delegato di ADR-Aeroporti di Roma Spa, sulla sperimentazione dei voli Covid tested	67
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05622 Pizzetti: Chiarimenti in merito allo sviluppo di una strategia nazionale per la decarbonizzazione del settore aereo	67
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	74
--	----

5-05623 Tasso: Iniziative per garantire la sicurezza della circolazione sulla strada statale 89 Garganica	67
---	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	76
--	----

5-05624 Baldelli: Iniziative volte a garantire la proroga dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato non utilizzati a seguito delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19	67
--	----

<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	77
--	----

5-05625 Silvestroni e 5-05626 Maccanti: Iniziative per garantire la piena operatività delle sedi della motorizzazione civile, anche con riferimento all'emanazione del decreto relativo all'accreditamento del personale ausiliario	68
---	----

<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	78
--	----

5-05627 Marino: Chiarimenti in merito all'emanazione dei decreti attuativi relativi alla messa in esercizio delle ferrovie turistiche	68
---	----

<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	79
--	----

5-05628 Paita: Iniziative volte ad eliminare la previsione che i serbatoi GPL sostituiti sui veicoli debbano rispettare lo spessore di quelli originariamente montati dal costruttore	68
---	----

<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	80
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno. C. 2663 Enrico Borghi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69
---	----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ». Doc XXII, n. 47 Andrea Romano e Doc XXII, n. 49 Potenti (<i>Esame e rinvio</i>)	70
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
---	----

AVVERTENZA	73
------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 31 marzo 2021.

Audizione di Marco Troncone, amministratore delegato di ADR-Aeroporti di Roma Spa, sulla sperimentazione dei voli Covid tested.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri.

La seduta comincia alle 15.15.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05622 Pizzetti: Chiarimenti in merito allo sviluppo di una strategia nazionale per la decarbonizzazione del settore aereo.

Luciano PIZZETTI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luciano PIZZETTI (PD), replicando, accoglie positivamente gli intendimenti espressi dal sottosegretario, rimarcando peraltro che gli altri Stati europei sono andati ben oltre la fase di studio e approfondimento, e che sarebbe dunque opportuno attuare con essi una maggiore integrazione.

5-05623 Tasso: Iniziative per garantire la sicurezza della circolazione sulla strada statale 89 Garganica.

Antonio TASSO (M-EUR-MAIE-PSI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), assumendosi inoltre l'impegno a verificare puntualmente il decorso del progetto.

Antonio TASSO (M-EUR-MAIE-PSI), replicando, dichiara di apprendere con soddisfazione la disponibilità da parte del Governo di seguire il progetto. Rimarca che, trattandosi di un intervento molto atteso dal territorio, occorrerebbe avere chiaro il quadro operativo entro il corrente anno, in modo da far partire poi subito dopo i lavori.

5-05624 Baldelli: Iniziative volte a garantire la proroga dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato non utilizzati a seguito delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Simone BALDELLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simone BALDELLI (FI), replicando, afferma di non comprendere, all'interno della risposta del sottosegretario, il richiamo alla quantificazione del numero dei permessi rilasciati da parte degli enti locali: argomenta che, se il principio è giusto, dev'essere posto con norma, e la norma va poi applicata. Dopo avere dichiarato di ritenere inaccettabile la situazione del prelievo tributario attualmente previsto per le autovetture, conclude che il problema sollevato dall'interrogazione parte da Roma, che è un contesto caratterizzato da evidenti

criticità, ma non è circoscritto alla capitale, giacché interessa molti altri centri.

5-05625 Silvestroni e 5-05626 Maccanti: Iniziative per garantire la piena operatività delle sedi della motorizzazione civile, anche con riferimento all'emanazione del decreto relativo all'accreditamento del personale ausiliario.

Ciro MASCHIO (FDI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Elena MACCANTI (LEGA), dopo aver ricordato l'importante lavoro svolto grazie all'impegno congiunto della Commissione, del sottosegretario Cancelleri e del direttore generale della Motorizzazione Alessandro Calchetti, che ha portato all'istituzione di un tavolo tecnico, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Aggiunge di essere molto lieto del modo costruttivo con cui è stato possibile portare avanti con la Commissione il lavoro relativo al tavolo tecnico, per cui è stato determinante l'apporto del dottor Calchetti, che ci tiene a ringraziare. Afferma di voler portare avanti tale indirizzo anche in futuro, in particolare quanto all'emanazione del decreto attuativo sul personale in quiescenza, che sarà il primo problema che porrà al prossimo direttore generale per la motorizzazione.

Ciro MASCHIO (FDI), replicando, dichiara di apprezzare gli sforzi fatti, ma che essi non sono riusciti a trasmettersi sul territorio. Cita il caso di Verona, presso cui ha sede un ufficio della motorizzazione civile particolarmente importante, e che pure dispone di tre soli addetti privi di competenze ingegneristiche. Ricorda che non solo non è stato emanato il decreto attuativo sul personale in quiescenza, ma neppure quello sui tecnici esterni. In definitiva si appella al sottosegretario affinché chieda al prossimo direttore generale di effettuare una sorta di *elettroshock* per

trasferire anche in periferia le buone intenzioni del Governo.

Elena MACCANTI (LEGA), replicando, afferma che, vista la maggiore forza del nuovo esecutivo, sarà certamente possibile portare avanti il lavoro intrapreso, ed in particolare arrivare all'emanazione del decreto attuativo, che corrisponde comunque a una misura emergenziale. Occorrerà poi porre in essere misure di carattere strutturale: cita in particolare il superamento della legge n. 870 del 1986, in modo da arrivare ad un rilievo più qualificato della figura degli esaminatori, e l'esternalizzazione della revisione anche per i mezzi pesanti, come richiesto dal mondo dell'autotrasporto.

5-05627 Marino: Chiarimenti in merito all'emanazione dei decreti attuativi relativi alla messa in esercizio delle ferrovie turistiche.

Bernardo MARINO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Bernardo MARINO (M5S), replicando, dichiara di apprendere con soddisfazione del parere reso dal MiBACT, nonché della convocazione di un tavolo con tutti i soggetti interessati. Auspica che tale lavoro possa concludersi entro la metà di aprile, in modo da rendere omogenea la totalità della disciplina relativa alle ferrovie turistiche.

5-05628 Paita: Iniziative volte ad eliminare la previsione che i serbatoi GPL sostituiti sui veicoli debbano rispettare lo spessore di quelli originariamente montati dal costruttore.

Sara MORETTO (IV), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Sara MORETTO (IV), replicando, ringrazia per la dettagliata risposta. Quanto alla condizione n. 2 rispetto alla possibilità di sostituire un serbatoio senza nulla osta del costruttore del veicolo, osserva peraltro come essa appaia non più attuale stante l'evoluzione tecnologica, ed insieme causa di costi molto elevati per gli operatori. Si chiede se non sia opportuno un maggior approfondimento sull'argomento.

Raffaella PAITA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri.

La seduta comincia alle 15.50.

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno.

C. 2663 Enrico Borghi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 marzo 2021.

Raffaella PAITA (IV), *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 16.30 della giornata odierna.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI rileva come la questione del rinnovo

della concessione della linea Domodossola-Locarno sia in realtà piuttosto complessa. La tratta collega due Stati diversi, uno membro dell'Unione europea e l'altro no; la Convenzione del 1918, che regola in proposito i rapporti fra Italia e Confederazione elvetica ha stabilito che i rinnovi debbano essere venticinquennali, ma mentre è stato agevole per la Svizzera rinnovare la concessione alla società ticinese, il discorso è diverso per l'Italia, giacché è ben possibile che norme unionali ci obblighino a mettere il rinnovo a bando. Ciò tra l'altro pone le due società concessionarie in una condizione di oggettiva disparità, penalizzando quella italiana.

A fronte di una situazione così articolata, il Ministero degli affari esteri sta operando gli opportuni approfondimenti, anche per verificare se l'obbligo internazionale derivante dal trattato consenta di superare l'applicabilità della normativa dell'Unione europea.

Dichiara che è già stata manifestata la disponibilità del Governo per una proroga triennale o anche quinquennale, ma ritiene importante attendere la verifica del Ministero degli affari esteri per vedere se non si possa andare oltre.

Chiede di conseguenza che la Commissione sospenda temporaneamente, per una settimana circa, l'esame del provvedimento, in attesa di avere un quadro più chiaro.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, riconosce la necessità dell'approfondimento prospettato dal sottosegretario, ma rimarca come esso debba essere svolto con la massima urgenza. Ricorda infatti come l'Ufficio federale dei trasporti della Svizzera abbia inviato in data 9 febbraio una comunicazione, prospettando l'urgenza di trovare una soluzione al problema e chiedendo di avere una risposta dall'Italia entro l'11 marzo.

Raffaella PAITA, *presidente*, afferma che sarà cura della presidenza della Commissione arrivare ad un rapido risolvimento della questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince».

Doc XXII, n. 47 Andrea Romano e Doc XXII, n. 49 Potenti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di inchiesta parlamentare all'ordine del giorno.

Raffaella PAITA (IV), *presidente*, comunica che il gruppo Lega ha disposto la sostituzione *ad rem* del deputato Adolfo Zordan con il deputato Manfredi Potenti.

Manfredi POTENTI (LEGA), *relatore*, rievoca brevemente le tragiche circostanze del disastro della nave Moby Prince, in cui persero la vita 140 persone e di cui a breve ricorre il trentennale. Appunto per portare luce su quanto è accaduto, la Lega e il PD hanno presentato separatamente la proposta dell'istituzione di una Commissione d'inchiesta: occorre chiarire alcuni aspetti che la magistratura non ha affrontato, in continuità con il lavoro già iniziato dalla Commissione di inchiesta istituita presso il Senato, venendo incontro al legittimo desiderio di verità e giustizia dei familiari delle vittime.

Sottolinea come le due proposte siano sostanzialmente sovrapponibili, e come sia necessario fare presto, in modo da arrivare ad un risultato concreto entro la ricorrenza del 10 aprile.

Andrea ROMANO (PD), *relatore*, ricorda come il disastro della Moby Prince sia stato insieme una grande strage sul lavoro e la peggiore tragedia della marina civile italiana.

Come purtroppo a tutti noto, la nave Moby Prince, appartenente alla compagnia di navigazione Navarma S.p.A., in servizio nella tratta Livorno-Olbia a poche miglia dall'uscita del Porto di Livorno entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo, ancorata nella rada del porto.

Sul disastro si sono svolti il processo di primo grado presso il Tribunale di Livorno,

iniziato il 29 novembre 1995 e conclusosi con la sentenza del 31 ottobre 1998, che assolse i quattro imputati perché « il fatto non sussiste ». Il processo di secondo grado, tenutosi presso la III Sezione della Corte d'Appello di Firenze, il 5 febbraio 1999 ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado dichiarando di non doversi procedere nei confronti di uno degli imputati in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per intervenuta prescrizione.

In seguito, nel 2006, la procura della Repubblica di Livorno ha disposto la riapertura delle indagini preliminari sulla base dell'istanza depositata dall'avvocato Carlo Palermo per conto dei figli del comandante Ugo Chessa. A seguito di tali indagini, il 5 maggio 2010 la procura della Repubblica presso il tribunale di Livorno ha disposto l'archiviazione del procedimento penale, evidenziando che l'incidente fu « determinato in parte dall'errore umano e in parte da fattori causali concomitanti (l'insorgenza del particolare tipo di nebbia e lo speronamento proprio della cisterna n. 7 carica di liquido infiammabile; la responsabilità del comando del Moby nonché in parte dall'insufficienza delle regole al tempo vigenti per salvaguardare la sicurezza della navigazione in rada) ».

Successivamente alle conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta istituita presso il Senato della Repubblica (con delibera 22 luglio 2015), che ha approvato la propria relazione finale il 22 dicembre 2017, le associazioni dei familiari delle vittime (Associazione 10 aprile-Familiari Vittime Moby Prince Onlus e Associazione 140) hanno fatto ricorso contro la sentenza della Corte di Appello. Il 2 novembre 2020, il Tribunale civile di Firenze ha respinto tale richiesta di risarcimento in quanto « il diritto risarcitorio deve ritenersi prescritto per il decorso di due anni dei termini dalla data della sentenza divenuta irrevocabile ».

Afferma che questo esito giudiziario – l'assenza di una qualsiasi responsabilità penale – non può essere accettato, e per venire incontro al desiderio di giustizia dei familiari delle vittime, e per rispetto alla coscienza civile di questo Paese.

Richiama in proposito il lavoro svolto dalla Commissione di inchiesta istituita presso il Senato, che ha accertato l'assenza di banchi di nebbia, ha verificato il prodursi di un'esplosione a bordo e ha messo in discussione la tempestività dei soccorsi.

L'istituzione della Commissione si rende dunque necessaria per completare il lavoro svolto dal Senato, che ha dimostrato come i presupposti delle inchieste giudiziarie non siano più attuali. Occorre dunque completare il quadro probatorio e chiarire le zone d'ombra rimaste.

Venendo al contenuto delle proposte, l'articolo 1 della proposta n. 47 (Andrea Romano) specifica che il compito della Commissione è di accertare le cause della collisione del traghetto Moby Prince con la petroliera Agip Abruzzo, avvenuta il 10 aprile 1991 nella rada del porto di Livorno, e le circostanze della morte di 140 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio in conseguenza della collisione. Il comma 2 richiede che la Commissione presenti alla Camera dei deputati, ogni sei mesi, una relazione sullo stato dei propri lavori e che li concluda entro due anni dalla sua costituzione presentando alla Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

L'articolo 1, comma 2, della proposta n. 49 (Potenti), oltre a richiedere che la Commissione riferisca alla Camera almeno annualmente nonché alla fine dei propri lavori circa i risultati dell'attività svolta, specifica che la Commissione ha i seguenti compiti: a) ricercare e valutare eventuali nuovi elementi che possano integrare le conoscenze sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince acquisite mediante i lavori della Commissione parlamentare di inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica 22 luglio 2015; b) esaminare le procedure, le modalità e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare, le circostanze nelle quali essi sono stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare eventuali responsabilità di individui o enti pubblici o privati in ogni fase, anche successiva allo svolgimento degli eventi; c) verificare la compiutezza e l'efficacia dell'attività investigativa,

anche valutando se siano intervenuti inadempimenti, condizionamenti o ritardi nella direzione e nello svolgimento di essa.

Quanto alla struttura della Commissione, ai poteri di indagine e ai relativi limiti, alla regolamentazione e alle disposizioni relative al segreto, le due proposte presentano molti elementi di analogia e talune differenze.

La composizione della Commissione è definita, in entrambe le proposte, all'articolo 2 e comprende venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Circa la nomina del presidente della Commissione, la proposta n. 47 (Andrea Romano) prevede che sia il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, a nominare il presidente della Commissione, scegliendolo al di fuori dei venti componenti, mentre due vicepresidenti e due segretari sono eletti dai componenti della Commissione nell'ambito della medesima applicando le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede all'eventuale sostituzione di componenti della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento. La proposta n. 49 (Potenti) prevede invece la nomina del presidente da parte della Commissione stessa, nella sua prima seduta, che viene convocata dal Presidente della Camera, e nella quale si eleggono anche due vicepresidenti e due segretari applicando le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati.

L'articolo 3 prevede, in entrambe le proposte, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e che non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento

mento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario, entrambe le proposte prevedono che si applichino le norme vigenti e sia sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato la proposta n. 47 (Andrea Romano) prevede che si applichino le norme vigenti e la proposta n. 49 (Potenti) specifica che si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente la materia.

Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, la proposta n. 47 (Andrea Romano) (articolo 3, comma 3) prevede che si applichino le disposizioni del Codice penale relative ai delitti contro l'attività giudiziaria.

Circa la richiesta di atti e documenti, entrambe le proposte prevedono la facoltà della Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso, presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. Si prevede che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti dal segreto e che la Commissione stabilisca quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Si stabilisce inoltre che debbano essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (articolo 4 della proposta n. 47 e articolo 3, commi da 3 a 6, della proposta n. 49). La proposta n. 47 (Andrea Romano) specifica inoltre che sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provveda ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa (articolo 3, comma 2), nonché (comma 4) che la Commissione acquisisca ed esamini la documentazione raccolta e le relazioni presentate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle

cause del disastro del traghetto Moby Prince, istituita nella XVII legislatura.

L'obbligo del segreto è definito in modo analogo da entrambe le proposte (articolo 5 della proposta n. 47 e articolo 4 della proposta n. 49): i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti; la proposta n. 47 (Andrea Romano) specifica che l'obbligo permane anche dopo la cessazione dell'incarico e che riguarda anche i funzionari addetti alla Commissione.

Per l'organizzazione della Commissione si prevede in entrambe le proposte l'adozione di un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Inoltre ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari (articolo 6 della proposta n. 47 e articolo 5 della proposta n. 49). Le sedute della Commissione sono pubbliche; la Commissione può comunque deliberare di riunirsi in seduta segreta.

La proposta n. 47 (Andrea Romano) prevede che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni che ritenga opportune, mentre la proposta n. 49 (Potenti) specifica che la Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti e che con il regolamento interno sia stabilito il numero massimo di collaborazioni.

Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 30.000 euro annui dalla proposta n. 47 (Andrea Romano) e di 80.000 euro annui dalla proposta n. 49 (Potenti), sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a

disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

Conclude affermando che, per quanto l'istituzione di una Commissione bicamerale darebbe maggiore solennità all'inchiesta, la via di una Commissione monocamerale gli appare più praticabile e immediata, vista anche l'imminenza del trentesimo anniversario del disastro.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) afferma che la propria parte politica guarda con favore all'istituzione della Commissione. Ricorda infatti come l'onorevole Berti avesse presentato la proposta dell'istituzione di una Commissione bicamerale sul medesimo argomento, ma stia ora modificando la Commissione in monocamerale per abbinare la propria proposta a quelle dei colleghi.

Bernardo MARINO (M5S) manifesta ampia soddisfazione per l'iniziativa, ricordando come le 30 vittime del disastro, nonché il capitano, fossero di origine sarda.

Raffaella PAITA, *presidente*, esprime il vivo desiderio di approvare le proposte entro il termine del 10 aprile, trentennale del disastro. Consiglia di addivenire ad un testo unificato, proponendo poi un termine emendamenti molto ristretto, per arrivare a svolgere l'esame mercoledì e a votare giovedì.

Manfredi POTENTI (LEGA), *relatore*, concorda sull'indirizzo indicato dalla presidente, in modo da arrivare ad un'approvazione che sia la più rapida possibile.

Andrea ROMANO (PD), *relatore*, si unisce all'auspicio dell'onorevole Potenti e manifesta il desiderio di arrivare ad un rapido abbinamento dei vari testi presentati.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 31 marzo 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

*Legge quadro in materia di interporti.
C. 1259 Rotelli.*

ALLEGATO 1

5-05622 Pizzetti: Chiarimenti in merito allo sviluppo di una strategia nazionale per la decarbonizzazione del settore aereo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli onorevoli interroganti chiedono se e quali iniziative si intendono adottare per lo sviluppo di una strategia nazionale per la decarbonizzazione del settore aereo.

Come evidenziato dal Ministro Giovannini nell'illustrazione delle linee programmatiche del MIMS, anche nel nostro Paese sta maturando la consapevolezza della necessità di una svolta nella direzione di uno sviluppo sostenibile, così come richiesto dal nuovo corso delle politiche dell'Unione europea e dagli indirizzi della Commissione nel creare un'Europa più resiliente, sostenibile e giusta.

La strategia che ispira le proposte del MIMS per il PNRR si fonda su alcuni pilastri fondamentali, tra cui l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, e gli indirizzi strategici dell'Unione europea a partire dal *Green Deal*.

In tale contesto è fondamentale che il trasporto aereo sia perfettamente integrato in una rete di trasporti, in grado di contribuire alla riduzione degli impatti ambientali.

È dunque essenziale elaborare una nuova strategia nazionale che, oltre ad incentivare le attività di riconversione del trasporto aereo e delle relative infrastrutture, promuova programmi di decarbonizzazione con l'obiettivo di zero emissioni.

Occorre dunque favorire il rinnovo delle flotte con l'acquisto/sostituzione di aeromobili di nuova generazione, meno inquinanti sia per emissioni nocive che per il rumore.

Quanto alle iniziative assunte a livello europeo, v'è quella dalla Commissione europea, denominata *ReFuel EU Aviation*, finalizzata a favorire la diffusione dei combustibili sostenibili in aviazione (Sustainable Aviation Fuels - SAF), tramite un ap-

posito pacchetto di misure, la cui pubblicazione è prevista nel corso del corrente anno.

Negli ultimi anni l'Italia, rappresentata in sede ICAO (*International Civil Aviation Organization*) dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), ha fortemente sostenuto tutte le iniziative legate all'attivazione di quelle misure utili alla riduzione delle emissioni climalteranti, di cui il CORSIA (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*) rappresenta un importante strumento.

Proprio in tale ottica l'ENAC ha finanziato il progetto di assistenza, supporto e formazione denominato ACT - CORSIA (*assistance, capacity-building and training*) destinato a quegli Stati membri che necessitano di interventi informativi e formativi per implementare il meccanismo di monitoraggio e compensazione delle emissioni di CO₂.

Inoltre, già nel 2018, ENAC, in collaborazione con le università degli studi di Roma, Firenze e Bologna, ha presentato il progetto *Produzione di biofuel destinato all'aviazione civile tramite l'utilizzo di alghe, con messa in opera di un impianto dimostrativo*.

Lo studio è rivolto principalmente alla produzione di biocherosene al fine di valutarne la sostenibilità economica e i benefici conseguibili sul piano ambientale nell'ottica della lotta al cambiamento climatico e della riduzione di CO₂.

Inoltre, è stata promossa l'istituzione dell'Osservatorio sui combustibili sostenibili, finalizzato a facilitare l'incontro e il dialogo tra i diversi *stakeholder* e coordinare e condividere iniziative, progetti e una *roadmap* nazionale.

I Paesi europei indicati dagli onorevoli interroganti sono intenzionati ad intro-

durre l'obbligo per i produttori di combustibile per aviazione di immettere sul mercato determinate percentuali di combustibile sostenibile, crescenti nel tempo, sulla base dei volumi di carburante prodotti.

Si tratta di un'iniziativa in relazione alla quale, stante la condivisione delle finalità nell'ottica della lotta al cambiamento climatico e della riduzione di CO₂ sono in corso i necessari approfondimenti tecnici.

ALLEGATO 2

5-05623 Tasso: Iniziative per garantire la sicurezza della circolazione sulla strada statale 89 Garganica.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle iniziative per garantire la sicurezza della circolazione stradale nella tratta da Manfredonia a Foggia della strada statale 89 Garganica, ANAS ha comunicato che la progettazione definitiva per i lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e di realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno (1° stralcio) ha l'obiettivo di innalzarne lo standard prestazionale mediante una nuova sezione con carreggiate separate.

Il tracciato si collega ad ovest dell'attuale svincolo in località Siponto, realizzando la separazione fisica delle carreggiate mediante una nuova transizione tra barriere esistenti e barriere in progetto.

Tale intervento di potenziamento, che va dal km 172 della piattaforma stradale fino al km 186, consentirà di incrementare la sicurezza e i livelli di servizio del tratto stradale esistente.

Il progetto è stato inserito nel Contratto di programma 2016/2020 per un investimento complessivo di circa 68 milioni di euro con finanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione e appaltabilità entro il corrente anno.

ANAS ha riattivato la progettazione definitiva dell'opera e sta provvedendo alla redazione della documentazione necessaria alla valutazione di impatto ambientale per le opere modificate come da indicazioni del competente Ministero della transizione ecologica.

ALLEGATO 3

5-05624 Baldelli: Iniziative volte a garantire la proroga dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato non utilizzati a seguito delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla proroga della validità dei permessi di accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) acquistati a titolo oneroso e non utilizzati a causa delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, si evidenzia che alcuni Comuni hanno già provveduto ad assumere specifiche iniziative.

Con specifico riguardo a Roma Capitale, si rappresenta, sulla base degli elementi forniti dalla Prefettura di Roma, che la Giunta capitolina ha proposto due distinte deliberazioni:

la prima avente ad oggetto la « Proroga della validità dei permessi rilasciati per l'accesso, il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato istituite nel territorio di Roma Capitale in conseguenza dello Stato di emergenza sanitaria da COVID-19 » in data 26 ottobre 2020;

la seconda avente ad oggetto « Misure per la proroga della validità dei permessi

rilasciati ai sensi del Regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL Bus A, B e C, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 55/2018 », in data 10 dicembre 2020.

Tuttavia, l'iter di approvazione delle suddette proposte di deliberazione non si è ancora concluso, stante la necessità di individuare le risorse finanziarie occorrenti per far fronte alla perdita di gettito per le casse comunali che si verificherebbe, nel corrente anno, per effetto del prolungamento della validità dei permessi rilasciati nell'anno 2020.

Conseguentemente, ogni valutazione in ordine all'opportunità di prevedere, mediante un provvedimento di natura normativa, la proroga dell'efficacia di detti permessi richiede la necessaria collaborazione degli enti locali in ordine alla quantificazione del numero dei permessi rilasciati e del relativo fabbisogno finanziario.

ALLEGATO 4

5-05625 Silvestroni e 5-05626 Maccanti: Iniziative per garantire la piena operatività delle sedi della motorizzazione civile, anche con riferimento all’emanazione del decreto relativo all’accreditamento del personale ausiliario.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente agli atti dell’onorevole Silvestroni e dell’onorevole Maccanti in quanto vertono su analogo argomento.

Con riferimento alla piena operatività delle sedi di Motorizzazione Civile, evidenzio preliminarmente che, quanto alla dotazione organica, a partire dall’anno 2019, grazie all’applicazione del cosiddetto *turnover* al 100 per cento, si è provveduto ad effettuare 600 nuove assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Nel gennaio 2020 sono entrati in servizio gli ingegneri vincitori del concorso a 148 posti da funzionario ingegnere architetto, destinato proprio alle esigenze degli uffici di motorizzazione civile.

Al contempo, sono state stipulate convenzioni con gli Enti locali al fine di procedere allo scorrimento di graduatorie concorsuali.

Ulteriori assunzioni potranno essere effettuate all’esito delle procedure concorsuali gestite dal Dipartimento della funzione pubblica per il reclutamento, tra l’altro, di 210 funzionari amministrativo/contabili e di 340 assistenti amministrativi, tecnici ed informatici per l’esigenza del Ministero.

L’articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 183 del 2020, in vigore dal 2 marzo 2021, prevede la possibilità di integrare il personale con funzioni di esaminatore con personale degli uffici della motorizzazione collocato in quiescenza.

Le competenti Direzioni generali del personale e della motorizzazione civile del MIMS hanno avviato l’attività istruttoria, che prevede il confronto anche con le organizzazioni sindacali, finalizzata all’adozione del decreto attuativo contenente le modalità di accreditamento del predetto personale ausiliario.

ALLEGATO 5

5-05627 Marino: Chiarimenti in merito all'emanazione dei decreti attuativi relativi alla messa in esercizio delle ferrovie turistiche.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle attività relative all'attuazione della legge 9 agosto 2017, n. 128, rappresento che con il decreto ministeriale 12 aprile 2018, n. 191, è stata disciplinata l'iscrizione dei rotabili storici e turistici nell'ambito del registro di immatricolazione nazionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della predetta legge.

Con il decreto ministeriale 10 giugno 2019, n. 235, sono stati definiti i requisiti di idoneità alla circolazione per i rotabili storici e turistici, in attuazione di quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo 3.

In data 29 maggio 2020, il MIT ha trasmesso ai Ministeri concertanti (MiBACT e MEF) lo schema di decreto interministeriale per la classificazione ad uso turistico di un primo elenco di 18 tratte ferroviarie; il parere del MEF è pervenuto in data 7 ottobre 2020, mentre quello del MiBACT in data 9 febbraio 2021.

Entrambi i pareri resi richiedono modifiche allo schema di decreto, che impongono un nuovo confronto con i soggetti pubblici e gli *stakeholders*.

A tale fine, gli Uffici del Ministero stanno procedendo alla convocazione di un'apposita riunione.

ALLEGATO 6

5-05628 Moretto: Iniziative volte ad eliminare la previsione che i serbatoi GPL sostituiti sui veicoli debbano rispettare lo spessore di quelli originariamente montati dal costruttore.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alla possibilità di eliminare dalla circolare 24975-DIV. 3 C la condizione che il serbatoio GPL nuovo, in sostituzione di quello originale, debba rispettare lo spessore di quello montato originariamente dal costruttore, si rappresenta che i veicoli « nativi GPL » cioè con alimentazione monofuel o bi-fuel fin dall'origine, sono omologati in conformità alle prescrizioni recate dal Regolamento UNECE 67/01 (in seguito R 67/01), concernente i componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatti per il sistema di propulsione e la loro relativa installazione sui veicoli stessi.

È intuibile come l'ammissibilità di qualunque modifica del veicolo, ivi compreso rimpianto di alimentazione, deve essere valutata in relazione all'originaria conformità del veicolo stesso alle pertinenti norme di omologazione.

Ne deriva che il serbatoio GPL di un veicolo nativo monofuel o bi-fuel GPL può essere sostituito con altro identico oppure con un serbatoio differente purché sia stato previsto dal costruttore del veicolo stesso e compreso nel fascicolo di omologazione.

Con circolare prot. n. 16766 del 27 giugno 2013 della Direzione generale per la motorizzazione è stata assentita la sostituzione del serbatoio con un altro di tipo omologato, non rientrante nel fascicolo di omologazione del veicolo e subordinatamente alla presentazione del nulla osta del costruttore del veicolo riportante le condizioni di installazione.

Successivamente, con circolare prot. n. 24975 del 9 novembre 2016, citata dagli onorevoli interroganti, è stata introdotta una notevole semplificazione delle procedure in argomento, individuando i requisiti necessari affinché possano installarsi serba-

toi GPL sostitutivi in assenza di nulla osta da parte del costruttore del veicolo.

Nella sostanza, le condizioni da soddisfare affinché un serbatoio possa essere sostituito senza necessità di nulla osta del costruttore del veicolo sono:

1. omologazione in base al Regolamento R 67/01;

2. non deve differire dal serbatoio originario per forma, capacità (tolleranza ± 10 per cento), spessori e dimensioni geometriche e deve utilizzare lo stesso sistema di fissaggio al veicolo e i medesimi punti di ancoraggio alla struttura del veicolo;

3. gli accessori fissati al serbatoio originario, qualora non indicati nell'omologazione del serbatoio di sostituzione, debbono essere sostituiti con altri che invece risultano indicati in tale omologazione.

Il requisito di cui al punto 1 è riscontrabile dalla marcatura del serbatoio; il requisito indicato al punto 2 è attestato dall'installatore, mentre quello al punto 3 è comprovato attraverso la presentazione di una copia dell'appendice all'allegato 2B, R 67/01, del fascicolo di omologazione del serbatoio sostitutivo, fornito dal costruttore del serbatoio stesso.

L'applicazione della regolamentazione introdotta con la circolare del 2016 – elaborata all'esito di uno specifico confronto tra i diversi soggetti interessati (rappresentanti dei costruttori dei veicoli e le associazioni di categoria degli impianti GPL) e che tiene conto di fattori di libero mercato fermo restando imprescindibili aspetti di salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale – non ha evidenziato criticità sia

in relazione alle disponibilità dei serbatoi con gli spessori originari, sia in relazione all'esatta individuazione delle originarie caratteristiche attese, tra l'altro, l'alta professionalità e le ampie competenze dei soggetti che intervengono nel campo *automotive*.

Infine, si ritiene opportuno precisare che lo spessore del serbatoio incide sulla resistenza dello stesso relativamente al nu-

mero di cicli di « carico » previsti dal costruttore del veicolo.

Di talché, qualsivoglia modifica di tale requisito, che come sopra evidenziato è stato introdotto per consentire l'installazione dei serbatoi senza il nulla osta del costruttore, non può non incidere sulla sicurezza della circolazione dei veicoli in questione.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05629 De Toma: Sull'implementazione di atti di indirizzo concernenti iniziative in favore del settore della distribuzione dei carburanti	82
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	85
5-05630 Squeri: Iniziative a tutela della tenuta economica del settore dell'approvvigionamento e distribuzione dei carburanti nonché della legalità nel settore	83
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86
5-05631 Benamati: Semplificazione delle procedure per l'accesso al cosiddetto Superbonus 110 per cento nonché misure di efficientamento per la fruizione delle detrazioni	83
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	87
5-05632 Vallasca: Sull'autorizzazione per la realizzazione di un deposito costiero di gpl in zona Santo Spiriticchio in agro di Manfredonia	84
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	88
5-05633 Sut: Sul respingimento delle istanze di revoca dei provvedimenti di decadenza dei Titoli di efficienza energetica (TEE) da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE)	84
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 15.30.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipa-

zione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-05629 De Toma: Sull'implementazione di atti di indirizzo concernenti iniziative in favore del settore della distribuzione dei carburanti.

Salvatore CAIATA (FDI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo sottolineando in particolare che la necessità di assumere iniziative per il settore è tanto più urgente considerando che si sta parlando di oltre 21 mila punti di rifornimento di carburante disseminati nel

Paese e con essi di decine di migliaia di famiglie che attendono una risposta.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano DE TOMA (FDI), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta fornita che tuttavia non considera soddisfacente in quanto gli atti di indirizzo citati nella sua interrogazione non hanno ancora trovato applicazione. Critica inoltre che si continui ad essere in ritardo da parte dell'esecutivo soprattutto perché, in un momento come questo, la conversione degli impianti di distribuzione di carburante potrebbe assumere un ruolo significativo per raggiungere gli obiettivi posti dalla transizione ecologica, considerato che negli ultimi anni i consumi di carburante sono mutati e si sono ridotti. Ricorda, infatti, che anche per via della pandemia i volumi di carburante erogati dalla rete distributiva sono nettamente diminuiti. Peraltro è l'intero settore dell'*automotive* che ne risente ove invece, per far fronte al calo delle vendite dei mezzi di trasporto, andrebbe stimolata una politica di sostituzione che però deve essere accompagnata da un'adeguata ristrutturazione della rete di distribuzione del carburante per incoraggiare i nuovi consumi. Conclude ribadendo che bisogna fare presto e che la ristrutturazione della rete è essenziale non dimenticando, inoltre, che Paesi all'avanguardia hanno già ristrutturato da tempo la loro rete distributiva: in tal senso, ricorda, la Germania conta poco più di 14 mila punti di rifornimento.

5-05630 Squeri: Iniziative a tutela della tenuta economica del settore dell'approvvigionamento e distribuzione dei carburanti nonché della legalità nel settore.

Paolo BARELLI (FI), intervenendo da remoto in qualità di cofirmatario, rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo rinviando al testo pubblicato.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo BARELLI (FI), intervenendo da remoto, ringrazia la rappresentante del Governo e, rinunciando alla replica, si riserva di approfondire quanto contenuto nella sua risposta.

5-05631 Benamati: Semplificazione delle procedure per l'accesso al cosiddetto Superbonus 110 per cento nonché misure di efficientamento per la fruizione delle detrazioni.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'interrogazione in titolo che è volta ad avere alcuni chiarimenti su come intenda agire il Ministero della transizione ecologica sulle misure agevolative relative agli interventi di efficientamento energetico, anche dal punto di vista della semplificazione delle procedure per l'accesso, e comunque, in considerazione anche della richiesta di proroga del cosiddetto Superbonus prevista nel PNRR, se stia considerando l'opportunità di definire un assetto sistematico ai predetti incentivi in modo da coordinarne e agevolarne l'utilizzo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita soprattutto per la parte in cui il Governo annuncia l'intenzione non solo di continuare la politica a favore dell'efficienza energetica oltre le date già note ma anche di procedere ad una revisione complessiva delle attuali detrazioni fiscali, come tra le altre il Superbonus e il Sismabonus, in vista di un loro maggior coordinamento sia nelle modalità di accesso sia nei contenuti. Auspica peraltro che vi possa essere l'occasione per rivedere nel senso della semplificazione le procedure organizzative, per sveltire le pratiche, e per chiarire alcuni aspetti particolari, come ad esempio i massimali relativi al Sismabonus. Conferma, quindi, la propria soddisfazione per la pro-

spettiva illustrata dalla rappresentante del Governo.

5-05632 Vallasca: Sull'autorizzazione per la realizzazione di un deposito costiero di gpl in zona Santo Spiriticchio in agro di Manfredonia.

Antonio TASSO (M-EUR-MAIE-PSI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo sottolineando, peraltro, che i luoghi pugliesi menzionati nell'interrogazione hanno altresì rilevante valore paesaggistico e archeologico.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonio TASSO (M-EUR-MAIE-PSI), replicando, osserva che non può dichiararsi soddisfatto della risposta ricevuta dalla quale si evince soltanto che la situazione portata all'attenzione del Governo è, di fatto, ancora aperta nonostante l'opposizione manifestata sia dalla regione Puglia che dai cittadini di Manfredonia. Si dichiara perplesso per come viene gestita la questione richiamando non solo le predette volontà dei territori interessati, facendo peraltro presente che il Gargano è una località ad altissima vocazione turistica, ma anche ricordando come il GPL non sia ormai più considerato strategico dall'Italia. Conclude prendendo atto di quanto indicato dal Governo e confermando la propria insoddisfazione qualora non vengano forniti ulteriori chiarimenti.

5-05633 Sut: Sul respingimento delle istanze di revoca dei provvedimenti di decadenza dei Titoli di efficienza energetica (TEE) da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE).

Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo osservando in particolare che, purtroppo, la novella recata al cosid-

detto « decreto-legge semplificazione » non sembra aver sortito il suo effetto su un argomento che è di grande attualità, come dimostra anche il fatto che proprio da questa mattina circolano sulla rete *internet* delle bozze informali di quello che dovrebbe essere il prossimo decreto sui certificati bianchi.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), e rende noto che proprio domani, peraltro, dovrebbe essere firmato dal Ministro della transizione ecologica il provvedimento sui certificati bianchi.

Luca SUT (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e, in particolare, dall'ultima notizia recata dalla rappresentante del Governo. Sottolinea però che è necessario risolvere speditamente i contenziosi in atto – salvo naturalmente punire i mendaci – che coinvolgono molte aziende che, di fatto, si vedono impedire il riconoscimento dei titoli di efficienza energetica a causa del comportamento del Gestore dei servizi energetici (Gse) che ha preteso che i richiedenti producessero documentazione e certificazioni aggiuntive a quelle già fornite al momento della domanda e che le medesime aziende non erano più in grado di produrre.

Martina NARDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 31 marzo 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO 1

5-05629 De Toma: Sull'implementazione di atti di indirizzo concernenti iniziative in favore del settore della distribuzione dei carburanti**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il settore della distribuzione del carburante, come ricordato dagli Onn.li interroganti, è caratterizzato da tempo da diverse criticità, tra le quali, non ultima la dilagante illegalità, peraltro denunciata dalle maggiori Associazioni di categoria e rappresentanze sindacali.

Tale crisi, aggravata dall'emergenza COVID, rende necessario intervenire sulla rete di distribuzione al fine di ottimizzarne i meccanismi e recuperarne l'efficienza.

Sul tema, nei primi giorni del 2021 il Ministero dello sviluppo economico aveva riaperto un tavolo di filiera, con la partecipazione delle Federazioni dei gestori della rete stradale ed autostradale Faib/Faib Autostrade (CONFESERCENTI), Fegica (CISL) e Figisc/Anisa (CONFCOMMERCIO) e delle Associazioni dei titolari quali Unem, Asso-

petroli, Assogasliquidi, Assogasmetano e Federmetano, anche per dare seguito agli impegni assunti dal Governo con la Risoluzione 8-00055.

L'iniziativa appena richiamata rappresenta un primo passo per affrontare in modo fattivo e secondo un approccio condiviso le criticità evidenziate dagli Onn.li interroganti.

Tale iniziativa deve essere ripresa per conseguire risultati concreti.

Posso quindi confermare che il Ministero della transizione ecologica, in virtù delle competenze istituzionali acquisite nel settore energetico, certamente assicurerà il proprio impegno affinché il settore possa ottenere risposte concrete alle problematiche che ne hanno minato da tempo il sistema.

ALLEGATO 2

5-05630 Squeri: Iniziative a tutela della tenuta economica del settore dell'approvvigionamento e distribuzione dei carburanti nonché della legalità nel settore**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il settore dell'approvvigionamento e della distribuzione dei carburanti, segnato da numerose criticità aggravate dall'emergenza COVID, rientra certamente tra gli obiettivi operativi delle organizzazioni criminali.

Per questo motivo, prima ancora di perseguire politiche di ristrutturazione della rete, è apparso prioritario, negli ultimi anni, fronteggiare o almeno contenere il fenomeno dell'illegalità in tale delicato settore dell'economia, attraverso varie azioni promosse e coordinate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico, unitamente all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla Guardia di finanza, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Le azioni conseguenti sono state volte a contrastare il fenomeno criminale, concentrato in alcune aree del Paese, con effetti negativi sulla sicurezza, sulla qualità dei prodotti e sulla fiscalità, con particolari riflessi sul mercato.

In particolare, dai lavori del tavolo istituito in passato presso il Ministero dello sviluppo economico sul tema della lotta all'evasione fiscale nel settore e, più in generale, sulle misure a contrasto dell'illegalità, era emersa la necessità di una estensione delle norme contro le frodi anche al mondo dei depositi privati.

Si era quindi auspicato un incremento dell'uso delle nuove tecnologie nel controllo e tracciamento del carburante in tutte le fasi della filiera di commercializzazione.

Le misure di contrasto all'illegalità hanno poi trovato attuazione nel decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili », tra cui si segnalano le disposizioni per il contrasto alle frodi in materia di accisa (articolo 5), per la prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti (articolo 6), per il contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi (articolo 7) e quelle in materia di accisa sul gasolio commerciale (articolo 8).

Con la ripresa economica auspicata nel 2021 sarà possibile chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze di effettuare una valutazione di efficacia di alcune misure correttive, messe in campo dagli organi competenti in materia fiscale.

In ultimo, posso assicurare che il contrasto all'infiltrazione criminale nel settore della distribuzione dei carburanti, già intrapreso dal Ministero dello sviluppo economico, rientra certamente tra le attività rispetto alle quali il Ministero della transizione ecologica intende assumere un ruolo determinante.

ALLEGATO 3

5-05631 Benamati: Semplificazione delle procedure per l'accesso al cosiddetto Superbonus 110 per cento nonché misure di efficientamento per la fruizione delle detrazioni**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'edilizia rappresenta indubbiamente per l'Italia un settore trainante del sistema economico e occupazionale e lo sviluppo di questo settore può rappresentare una risposta non solo all'attuale crisi economica causata dall'emergenza sanitaria, ma anche agli obiettivi energetico-ambientali, fissati al 2030, dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e dal processo di completa decarbonizzazione del settore civile previsto, per il 2050, dalla Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale e dalla *Renovation wave*.

Nell'ambito dell'efficienza energetica si segnalano come meccanismi incentivanti già attivi da diversi anni e molto apprezzati dai cittadini il cosiddetto « Ecobonus » ed il Conto termico, a cui si aggiungono (anche se con finalità non prettamente di efficienza energetica) il cosiddetto « Bonus Casa », il « Sismabonus » ed il « Bonus facciate ».

In tale contesto è stato introdotto il cosiddetto Superbonus, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La bozza di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha dato particolare rilevanza agli interventi di riqualificazione degli edifici residenziali, prevedendo la proroga del Superbonus 110 per cento per i condomini e gli ex-IACP, rispettivamente al 31 dicembre 2022 e 30 giugno 2023.

La politica a favore dell'efficienza energetica dovrà ovviamente continuare oltre le date segnalate e si potrebbe proporre una revisione complessiva delle attuali detra-

zioni fiscali (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus casa, Bonus facciate, Bonus mobili, Bonus verde, Bonus alberghi), con un maggior coordinamento sia nelle modalità di accesso, sia nei contenuti.

Un approccio integrato a tali tipologie di incentivi consentirebbe anche di ottimizzare le tempistiche ed i costi di riqualificazione di ogni edificio e promuovere interventi di riqualificazione profonda in un'ottica di sostenibilità che interessi vari aspetti, quali l'efficienza, della produzione di energia da fonti rinnovabili e l'elettificazione dei consumi.

Inoltre, lo sviluppo dei richiamati incentivi permetterebbe di conseguire obiettivi di natura tecnologica e di natura ambientale (si pensi all'incremento degli spazi verdi, al risparmio idrico, alla sostenibilità dei materiali utilizzati e delle tecniche costruttive, oltre all'aspetto della sicurezza, specie sotto il profilo del rischio sismico).

La riforma del quadro normativo relativo agli incentivi per il patrimonio immobiliare potrebbe prevedere diverse aliquote di detrazione, in funzione delle *performances* generali raggiunte dall'edificio, da ottenere attraverso interventi con vari livelli di priorità.

Le detrazioni così armonizzate dovrebbero continuare ad essere affiancate da strumenti quali quelli della cessione del credito e dello sconto in fattura, con procedure adeguate anche per le PMI del settore, oltre a misure di efficientamento e di semplificazione della disciplina di cui al Testo unico dell'edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001).

ALLEGATO 4

5-05632 Vallascas: Sull'autorizzazione per la realizzazione di un deposito costiero di gpl in zona Santo Spiriticchio in agro di Manfredonia**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il procedimento di autorizzazione relativo al progetto della Società Energas S.p.a., finalizzato alla costruzione di un deposito costiero di stoccaggio di GPL in Manfredonia (Foggia), con annesso oleodotto di collegamento al porto industriale e raccordo ferroviario di collegamento con la locale stazione di Frattarolo, è regolato dall'articolo 57 del decreto-legge n. 5 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012.

Nel corso della Conferenza di Servizi, protrattasi nel tempo, con tre diverse riunioni fra il 2015 e il 2018, sono stati acquisiti i pareri favorevoli per gli aspetti afferenti alla tutela dell'ambiente, del demanio marittimo e della sicurezza della navigazione, del trasporto ferroviario e stradale.

Di contro, il comune di Manfredonia si è dichiarato contrario, anche a seguito degli esiti di un *referendum* consultivo in ambito cittadino con il quale la popolazione locale aveva espresso il proprio dissenso circa il progetto.

In data 6 dicembre 2018, a pochi giorni di distanza dall'ultima riunione della conferenza di servizi, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia annullava d'ufficio, in autotutela, il proprio precedente parere favorevole del 4 dicembre 2018, richiedendo contestualmente « puntuali integrazioni documentali di dettaglio esecutivo in ordine alle opere in progetto prevedendo... la realizzazione di prospezioni geofisiche riguardanti la fascia

di territorio interessata dal passaggio del gasdotto, al fine di valutare la presenza di eventuali interferenze ».

Contro quest'ultima iniziativa della Soprintendenza, la Società ha proposto impugnativa al giudice amministrativo.

In data 4 febbraio 2020 la Società ha presentato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia le integrazioni richieste, a seguito delle quali, con una nota del 2 novembre 2020, la stessa Soprintendenza ha espresso il parere positivo ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, con l'osservanza di una serie di prescrizioni.

A seguito del parere favorevole della Soprintendenza, che – tra l'altro – ha fatto cessare la materia del contendere nel contenzioso amministrativo, il Ministero dello sviluppo economico, il 29 dicembre 2020, ha chiesto l'intesa alla regione Puglia, come previsto dall'articolo 57, comma 2 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito in legge n. 35 del 2012, ma la regione si è espressa negativamente.

Da ultimo, il Ministero che rappresento sta svolgendo gli opportuni approfondimenti al fine di verificare se la VIA rilasciata, con decreto dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 22 dicembre 2015, sia tuttora valida o se essa avrebbe dovuto essere, su richiesta della Società, rinnovata, al fine di completare l'acquisizione degli elementi occorrenti in vista della determinazione conclusiva del procedimento.

ALLEGATO 5

5-05633 Sut: Sul respingimento delle istanze di revoca dei provvedimenti di decadenza dei Titoli di efficienza energetica (TEE) da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE)**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'anno 2020 le attività di controllo hanno interessato 171 interventi incentivati, tuttavia l'attività è stata prevalentemente orientata alla chiusura delle istruttorie aperte negli anni precedenti a seguito dei numerosissimi procedimenti che hanno interessato la modalità di riconoscimento tramite le cosiddette « schede *standard* ».

Nel solo corso del 2019 sono stati conclusi 5.425 procedimenti (quasi tutti relativi a progetti standardizzati), di cui il 97 per cento con esito negativo con conseguente decadenza del beneficio.

Proprio in tale contesto, il decreto-legge Semplificazioni ha modificato l'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011 in materia di attività di verifica e controllo modulando, inoltre, le conseguenze economiche connesse all'annullamento del provvedimento. Il GSE, pertanto, sta definendo l'adeguamento delle proprie modalità operative al mutato quadro normativo.

In proposito, tuttavia, alcuni incontri tecnici svolti con il GSE nei mesi scorsi avevano messo in luce alcune ambiguità presenti nel testo normativo e la difficoltà da parte del GSE di attuare la norma senza contestualmente garantire il rispetto di principi generali inderogabili nella gestione di benefici pubblici, quale quello secondo cui nessun beneficio può essere concesso a chi ha presentato un'istanza supportata da documentazione non veritiera o falsa.

Né potrebbe ritenersi ammissibile che, per effetto dei provvedimenti adottati in

ossequio al recente intervento normativo, fossero riammessi agli incentivi anche impianti e interventi, realizzati a fronte della falsa dichiarazione del possesso dei requisiti di legge o, addirittura, non realizzati affatto, come è emerso in particolare in alcuni casi per l'efficienza energetica.

Per quanto sopra, e vista l'importanza del tema, si segnala che sono attive continue interlocuzioni con il GSE, volte a monitorare l'andamento delle istruttorie presentate ed i relativi esiti. L'ultimo monitoraggio di fine gennaio ha indicato che sono pervenute 132 istanze di riesame da parte di 75 operatori, con un impatto su 4.031 pratiche (la quasi totalità riferite a progetti standardizzati) suddivise in 171 provvedimenti.

La norma contenuta nel decreto Semplificazioni ha la finalità di concludere o almeno ridurre il contenzioso sui provvedimenti assunti dal GSE.

Da ultimo, ma non per ultimo, è necessario in questa sede parlamentare esprimere rammarico per come la vicenda, complessa ed importante, è stata affrontata dai vertici ministeriali del precedente Governo con ritardi nei passaggi finali per l'emanaazione del provvedimento, che hanno minato il lavoro tecnico svolto dalle competenti direzioni generali del Ministero dell'ambiente e di quello dello sviluppo economico.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	90
Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.	
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	90

INTERROGAZIONI:

5-05340 Noja: Adozione delle linee guida per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2015	91
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	93
5-05392 Fragomeli: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della Sicor Srl dello stabilimento di Bulciago (Lc)	91
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	95
5-05409 Rizzetto: Iniziative in materia di corresponsione delle indennità di malattia ai lavoratori del settore marittimo	92
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza del vicepresidente Camillo D'ALESSANDRO, indi della presidente Debora SERRACCHIANI.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Ugo Parolo, al quale rivolge, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro. Comunica, inoltre, che ha cessato di far parte della Commissione la deputata Eva Lorenzoni.

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL.

(Svolgimento e conclusione)

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervenendo da remoto, Livia RICCIARDI, *Dipartimento Mercato del lavoro*

della CISL, Tania SCACCHETTI, segretaria confederale della CGIL, Domenico PROIETTI, segretario confederale della UIL, e Michela TOUSSAN, dirigente confederale dell'UGL, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Antonio VISCOMI (PD), Romina MURA (PD), Graziano MUSELLA (FI) e Daniele MOSCHIONI (LEGA).

Intervenendo da remoto, Tania SCACCHETTI, segretaria confederale della CGIL, Livia RICCIARDI, Dipartimento Mercato del lavoro della CISL, Domenico PROIETTI, segretario confederale della UIL, e Michela TOUSSAN, dirigente confederale dell'UGL, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Valentina BARZOTTI (M5S), da remoto, e Carla CANTONE (PD) formulano ulteriori osservazioni.

Debora SERRACCHIANI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 15.10.

5-05340 Noja: Adozione delle linee guida per il collocamento mirato delle persone con disabilità di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2015.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lisa NOJA (IV), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, ricordando che il termine per l'adozione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2015 è spirato da tempo. In ogni caso, apprezza l'impegno del Ministro Orlando sul punto e auspica una particolare celerità nell'adozione del decreto attuativo che deve disciplinare la figura del « *disability manager* », i cui compiti sono di particolare importanza alla luce della crisi generata dalla pandemia e la cui ritardata definizione genera incertezza nelle aziende.

5-05392 Fragomeli: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della Sicor Srl dello stabilimento di Bulciago (Lc).

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), nel ringraziare la sottosegretaria, si dichiara soddisfatto della risposta sottolineando, tuttavia, la necessità che le istituzioni coinvolte mantengano alta l'attenzione sulla vicenda, anche in considerazione della circostanza che essa non è generata da motivazioni economiche, visto che l'azienda produce utili significativi, ma unicamente frutto di decisioni relative all'organizzazione aziendale. Assicura il suo costante impegno a verificare l'andamento della situazione, visto che dal prossimo 6 aprile i dipendenti accederanno agli ammortizzatori sociali e auspica una soluzione di continuità, che permetta ad un'altra azienda di subentrare nel sito produttivo e ai lavoratori di essere ricollocati, dal momento che molti di loro sono ancora lontani dalla maturazione dei requisiti necessari per accedere al pensionamento.

5-05409 Rizzetto: Iniziative in materia di corresponsione delle indennità di malattia ai lavoratori del settore marittimo.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO (FDI), ringraziando la sottosegretaria, fa presente che non può dichiararsi soddisfatto della risposta che, pur essendo articolata e approfondita, non fornisce alcun termine certo per la risoluzione dei ritardi dell'INPS. Sottolinea che, in un momento in cui la digitalizzazione è al centro del dibattito politico, anche nell'ambito della discussione sul PNRR, a suo avviso è inaccettabile l'impossibilità per l'Istituto di risolvere la vicenda e velocizzare la definizione delle pratiche a causa di problemi di carattere tecnologico. Inoltre,

poiché quello dei lavoratori del settore marittimo è un caso unico nel panorama del mercato del lavoro, auspica che i gruppi politici di maggioranza e di opposizione si uniscano per fare le opportune pressioni sull'INPS perché la situazione sia sbloccata e i lavoratori possano ricevere con tempestività l'indennità a cui hanno diritto.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 31 marzo 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-05340 Noja: Adozione delle linee guida per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2015**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On.le interrogante chiede di conoscere quali siano le ragioni che hanno ad oggi impedito l'emanazione dei decreti attuativi delle Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 151 del 2015 e quali iniziative intenda assumere il Governo per assicurare che i decreti in questione siano emanati.

È doveroso premettere che per la predisposizione delle Linee guida si rende necessaria l'acquisizione di tutti gli atti, propedeutici all'adozione del testo finale, che richiedono l'intervento e il coinvolgimento di più soggetti.

Si tratta di una procedura particolarmente articolata, che consta di più fasi ed attività particolarmente complesse da un punto di vista tecnico. Mi riferisco in particolare alle attività volte, in sinergia con ANPAL, a definire dal punto di vista operativo gli aspetti connessi al collocamento mirato, tra cui la predisposizione di istruzioni operative per gli operatori dei Centri per l'impiego; la definizione, in seno alle riunioni del Comitato Politiche attive del lavoro, delle problematiche relative alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (*did on line*) e alle modalità di iscrizione negli elenchi del collocamento mirato; l'orientamento di base per le persone con disabilità; la profilazione qualitativa approfondita e i ruoli e compiti del relativo Comitato tecnico; i contenuti del patto di servizio per le persone con disabilità.

È inoltre particolarmente complessa la fase di definizione dei contenuti della Banca dati del collocamento mirato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 151 del 2015, base conoscitiva imprescindibile per la semplificazione degli adempimenti, il rafforzamento dei con-

trolli, nonché il monitoraggio e la valutazione degli interventi. Su tale punto, comunico che il relativo decreto è in fase di avanzata predisposizione, in quanto si stanno fornendo i riscontri richiesti dal Garante per la *privacy*.

È altresì in fase di definizione il nuovo prospetto informativo per il collocamento mirato delle amministrazioni pubbliche, che ne permetta una gestione più uniforme ed unitaria sul territorio nazionale. Anche su questo specifico adempimento, faccio presente che la relativa bozza di decreto è stata sottoposta ai Ministri concertanti e si stanno riscontrando le osservazioni da questi pervenute.

Il Governo è certamente consapevole della necessità di adottare in tempi rapidi i decreti attuativi in oggetto. La Relazione al Parlamento sulla attuazione della legge sul collocamento mirato n. 68 del 1999, presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali *pro tempore* nel gennaio 2021, definisce certamente un quadro critico: solo una minoranza delle persone con disabilità è inserita nel mondo del lavoro, con forte eterogeneità nella distribuzione territoriale, mentre le opportunità d'inclusione lavorativa variano significativamente in funzione della condizione invalidante, in sfavore delle categorie di cittadini con disabilità connotate da più alto grado di gravità.

Secondo quanto riportato dagli uffici del Ministero per la disabilità, le Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità hanno recentemente rappresentato la necessità di procedere in tempi rapidi alla definizione delle Linee guida, attribuendo una particolare attenzione alla promozione dell'istituzione di un

responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.

Tenuto conto della complessità tecnica caratterizzante questi provvedimenti, che ha determinato senza dubbio una dilatazione dei tempi per la loro definizione e adozione, mi preme comunque assicurare l'attenzione costante ai procedimenti in corso e l'impulso decisivo che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in raccordo con il Ministro per le disabilità, intende imprimere al percorso di definizione complessiva delle Linee guida in oggetto. Esse rispondono ad una irrinunciabile esigenza di tutela e sostegno delle persone con di-

sabilità nel difficile processo di inserimento lavorativo, obiettivo che deve essere affrontato e realizzato anche in connessione con gli interventi di strutturale rafforzamento delle politiche per il collocamento e il ricollocamento dei lavoratori.

A tale riguardo, faccio presente che il Ministro Orlando, all'esito di un recentissimo incontro, si è impegnato a coinvolgere i componenti dell'Intergruppo parlamentare Disabilità nella discussione sulla riforma delle politiche attive del lavoro, che rappresenta certamente un obiettivo prioritario e ineludibile da realizzare con determinazione, efficacia e rapidità.

ALLEGATO 2

5-05392 Fragomeli: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della Sisor Srl dello stabilimento di Bulciago (Lc)**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sulla salvaguardia occupazionale dei lavoratori della Sisor Srl dello stabilimento di Bulciago, in provincia di Lecco.

Da quanto risulta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo scorso 2 marzo presso la Prefettura di Lecco si è tenuto un incontro di mediazione tra i rappresentanti della multinazionale farmaceutica israeliana TevaLtd ed i rappresentanti dei lavoratori, nel corso del quale l'Azienda si è impegnata a valutare tutte le possibili soluzioni per gestire gli esuberanti relativi alla sede di Bulciago in modo non traumatico.

La Regione Lombardia, in esito all'audizione tenutasi il 5 marzo scorso presso la Commissione consiliare Lavoro, nel corso della quale l'Azienda ha confermato il programma di cessazione sul sito di Bulciago, ha convocato per il 26 marzo scorso un ulteriore confronto per verificare le attuali condizioni dello stabilimento e chiedere garanzie sulla tutela occupazionale e sulla reindustrializzazione.

Per quanto riguarda il procedimento di bonifica, la regione Lombardia ha reso noto che il sito è censito nell'anagrafe Regionale dei siti contaminati; in particolare risulta una contaminazione della falda e non dei terreni. È in corso un intervento di bonifica che viene seguito, per quanto riguarda i monitoraggi delle matrici ambientali e le attività di controllo, da ARPA Lombardia.

La Regione Lombardia ha altresì precisato che la responsabilità della contaminazione è riconducibile alla società SICOR, responsabilità che non viene meno anche nel caso di difficoltà nell'attività produttiva e nel caso di eventuale fallimento.

Tutto ciò premesso, il Ministero che rappresento sta seguendo con attenzione la vicenda inerente alla situazione produttiva e occupazionale dello stabilimento Sisor srl di Bulciago.

Al riguardo, segnalo che proprio ieri 30 marzo, si è svolto un incontro con i vertici aziendali, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i rappresentanti della Regione Lombardia, convocati dalla Direzione Generale competente del Ministero del lavoro, su richiesta della società, per l'espletamento – ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015 – dell'esame congiunto della situazione aziendale, al fine di giungere alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018 che si è concluso con esito positivo.

Nel corso della riunione svoltasi ieri, le Parti si sono ampiamente confrontate in ordine alla situazione aziendale. La Sisor srl ha, altresì, manifestato la propria disponibilità a cedere il sito di Bulciago a potenziali acquirenti interessati al medesimo e alla salvaguardia del personale ivi occupato.

La Regione Lombardia, presente all'incontro, ha illustrato le misure di politica attiva del lavoro da adottare nei confronti dei lavoratori posti in CIGS.

Pertanto, Sisor srl presenterà istanza di CIGS per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, in favore di un numero massimo di 106 lavoratori occupati presso Bulciago.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale sarà richiesto per la durata di 12 mesi, a far data dal 6 aprile 2021. A fronte della cessazione dell'attività produttiva i lavoratori saranno sospesi a zero ore;

la collocazione in cassa sarà graduale e terrà conto delle ultimazioni delle lavorazioni in corso, della messa in sicurezza degli impianti e dello smaltimento delle scorte di magazzino; per il tempo strettamente necessario all'ultimazione di tali operazioni potrà essere effettuata la rotazione per profili fungibili.

Mi preme pertanto assicurare la più ampia disponibilità e l'impegno concreto

del Ministero che rappresento a perseguire, insieme alle altre istituzioni coinvolte, le soluzioni più idonee, previste dalla normativa vigente, per il riconoscimento degli strumenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del sito produttivo di Bulciago e delle loro famiglie e per la salvaguardia del tessuto economico e sociale di quel territorio.

ALLEGATO 3

5-05409 Rizzetto: Iniziative in materia di corresponsione delle indennità di malattia ai lavoratori del settore marittimo**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On.le interrogante chiede di conoscere se e quali iniziative intenda il Governo adottare affinché ai lavoratori marittimi vengano doverosamente corrisposti, in tempi ragionevoli, i trattamenti di malattia.

Preliminarmente occorre fare riferimento al contesto istituzionale che – in applicazione dell'articolo 10, comma. 3, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito dalla legge n. 99 del 2013 – ha determinato il trasferimento del pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro dall'Inail (e in precedenza dall'ex Ipsema) all'INPS.

Nel passaggio delle attività di gestione, è stata mantenuta la medesima modalità di trasmissione degli elementi retributivi per la determinazione delle indennità. Trattandosi tuttavia di protocolli gestionali non in linea con gli *standard* Inps, sono stati realizzati nuovi applicativi informatici, con conseguente dismissione dei precedenti che sono stati mantenuti a soli fini di consultazione dell'archivio informatico.

Tramite un applicativo *web* dedicato e disponibile, oggi i datori di lavoro trasmettono la retribuzione di riferimento necessaria al calcolo della specifica indennità; poiché per legge non è previsto un termine per detta trasmissione, al fine di evitare disagi correlati all'eventuale differimento dei pagamenti, nelle more della trasmissione del flusso retributivo specifico, la prassi in uso prevede elaborazioni e pagamenti provvisori, determinati sulla base delle retribuzioni stabilite dalla contrattazione di settore.

La descritta procedura è un *unicum* rispetto alla generalità delle lavorazioni, nelle quali la base di calcolo delle prestazioni è determinata sulla base dei flussi Uniemens utilizzati per l'assolvimento con-

tributivo (in tali ipotesi infatti, nelle more della disponibilità dei relativi flussi Uniemens, non sono effettuati pagamenti provvisori).

In ossequio al principio della dematerializzazione dell'attività della PA, l'INPS sta implementando l'acquisizione dei necessari elementi istruttori attraverso i sistemi telematici e le banche dati ma, nello specifico settore marittimo, si registra ancora oggi un cospicuo uso di documentazione cartacea.

Nonostante l'obbligo di invio all'INPS della certificazione medica, ove cartacea, entro due giorni dal rilascio, sovente la trasmissione dei certificati in originale non rispetta detto termine; in assenza della certificazione medica in originale non è consentito il pagamento delle indennità, anche laddove questa fosse anticipata, ad esempio a mezzo fax o posta elettronica.

La trasmissione telematica, avviata dall'inizio dell'anno 2020, comporterà certamente un cospicuo abbattimento dei tempi medi di lavorazione, in virtù della disponibilità della certificazione telematica in tempo reale.

È altresì da considerare che, poiché nel certificato telematico sono assenti gli elementi relativi al rapporto di lavoro, i menzionati requisiti lavorativi sono ad oggi acquisiti dal libretto di navigazione (o ulteriore documentazione equivalente) ed accertati sulla base dei controlli incrociati con banche dati interne/esterne, che sono tra esse disaggregate e disomogenee.

Per consentire un contemperamento tra l'esigenza di tempestività e l'esigenza di escludere – o almeno mitigare – il rischio di pagamento di prestazioni non dovute (in tutto o in parte) è in fase di sviluppo informatico da parte dell'INPS una « comunicazione integrativa » che, pur non co-

stituendo domanda di malattia, costituirà elemento di aggregazione di elementi istruttori della richiesta di indennità.

Si ricorda, ancora che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980 e dei relativi decreti attuativi, per la categoria dei lavoratori marittimi, contrariamente a quanto previsto per la generalità degli assicurati per malattia, le visite mediche domiciliari di controllo non sono di competenza INPS, ma del Ministero della salute, attraverso gli ambulatori USMAF-SASN. A tale proposito, con Determinazione n. 46 del 6 giugno 2019, l'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell'INPS ha adottato un Protocollo d'intesa con il Ministero della salute, entrato in vigore il 12 luglio 2019, con scadenza 11 luglio 2022. Tale Protocollo è volto alla razionalizzazione e al coordinamento degli adempimenti connessi alla richiesta, all'effettuazione e alla gestione degli esiti delle visite mediche di controllo, con l'obiettivo di una maggiore tempestività e numerosità di controlli medico fiscali ai lavoratori marittimi, al fine di superare le difficoltà operative riscontrate e riconducibili alla mancanza di un flusso strutturato e al ridotto numero di medici domiciliari del Ministero della salute.

Tanto premesso, considerata la meritevole e certamente prioritaria esigenza di

ridurre allo stretto necessario il rischio di disservizi all'utenza, occorre al contempo garantire il rispetto dell'esigenza di assicurare che l'erogazione delle tutele previdenziali avvenga sulla base di requisiti sanitari ed amministrativi accertati e confidenti. E ciò anche in considerazione della natura previdenziale delle prestazioni in parola che, pur essendo compensative della mancata retribuzione, non costituiscono strumento di sostegno al reddito come misura universalistica.

Certamente la situazione denunciata dagli interroganti necessita di attenzione e di solerte valutazione. Considerati i ritardi e le difficoltà applicative riscontrate, assicuro pertanto l'impegno del Ministero che rappresento a sostenere i processi di informatizzazione e razionalizzazione in atto da parte dell'INPS, oltre che a promuovere in prospettiva un'opera di razionalizzazione e armonizzazione normativa in tale settore. Assicuro altresì l'impegno del Ministero del lavoro a individuare e monitorare eventuali ritardi localizzati in specifiche realtà territoriali, al fine di sollecitare l'INPS ad adottare ogni utile elemento correttivo per consentire a tutti i lavoratori del settore marittimo di percepire l'indennità di malattia nei termini di legge.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1752 D'Arrando, recante « Introduzione sperimentale del metodo del <i>budget</i> di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati ».	
Rappresentanti di Alleanza delle Cooperative italiane sociali e del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali	99
Rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano	99
AVVERTENZA	99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 marzo 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 31 marzo 2021.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1752 D'Arrando, recante « Introduzione sperimentale del metodo del *budget* di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati ».

Rappresentanti di Alleanza delle Cooperative italiane sociali e del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.50.

Rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

*Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1752 D'Arrando, recante « Introduzione sperimentale del metodo del *budget* di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati ».*

Rappresentanti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE REFERENTE:**

Variazione nella composizione della Commissione	100
Disposizioni in materia di agricoltura contadina. Testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione nuovo testo base</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo unificato adottato come testo base</i>)	109
Delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo. C. 2049 Spina (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2930 Cenni</i>)	101
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982-A e abb. (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione nuovo testo base</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo adottato come testo base</i>)	115
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti. C. 175 Paolo Russo e C. 1650 Incerti	108

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni.

La seduta comincia alle 14.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il deputato Renato Brunetta, in quanto componente del Governo, è sostituito dal deputato Dario Bond, che quindi entra a far parte della Commissione.

Disposizioni in materia di agricoltura contadina.

Testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni.

(Seguito esame e rinvio – Adozione nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, adottato nella seduta del 25 marzo scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 25 marzo scorso il relatore Pignatone, ha presentato

una nuova proposta di testo unificato, da adottare come nuovo testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Sara CUNIAL (MISTO) sollevando alcune criticità di merito che vorrebbe discutere con il relatore e gli altri rappresentanti dei gruppi, chiede alla presidenza di poter rinviare ad una successiva seduta l'adozione del nuovo testo base al fine di poter esprimere un voto favorevole sull'adozione del testo.

Filippo GALLINELLA, *presidente* ritiene che la Commissione abbia avuto ampia possibilità di valutare i contenuti nel nuovo testo base elaborato dal relatore e che si possa aprire la fase emendativa, durante la quale potranno essere certamente valutati tutte le modifiche necessarie al miglioramento del testo.

Sara CUNIAL (MISTO) dichiara un voto di astensione sulla proposta di adozione del nuovo testo base, preannunciando la presentazione di proposte emendative volte a superare le criticità che ritiene essere presenti nel testo elaborato dal relatore.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, nel prendere atto delle criticità evidenziate dalla collega Cunial, ritiene vi siano le condizioni perché la Commissione possa procedere nei suoi lavori e che durante la fase emendativa sarà certamente possibile valutare ulteriori modifiche al fine di pervenire all'adozione di un testo ampiamente condiviso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo unificato delle proposte di legge in discussione.

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni, elaborato dal relatore (*vedi allegato 1*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo base è fissato alle ore 14 del prossimo 23 aprile. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo.

C. 2049 Spena.

(*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2930 Cenni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2930 Cenni, vertente su materia analoga. Propone, pertanto, di deliberare l'abbinamento della proposta di legge C. 2930 della deputata Cenni alla proposta di legge C. 2049, di iniziativa della deputata Spena, già all'esame della Commissione.

La Commissione concorda.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, riferisce che la proposta di legge in titolo, di cui si è testé disposto l'abbinamento, si compone di 11 articoli e prevede una serie di disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge, individuando le azioni prioritarie da attuare per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare

riferimento alle aree rurali e marginali, costiere, lacuali e fluviali, prevedendo interventi che garantiscano la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al credito, alla terra e alle acque, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore.

La proposta di legge reca altresì disposizioni per eliminare le criticità esistenti nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e per contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, nonché per monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel medesimo settore.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, con decreto, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, dell'ufficio dirigenziale non generale per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, individuandone i compiti.

In particolare l'ufficio di cui si propone l'istituzione coordina la propria attività con quella delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ha i seguenti compiti:

a) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

b) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'evoluzione del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare ri-

ferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestie e violenza nei luoghi di lavoro;

c) monitorare l'utilizzo e l'efficacia delle misure previste dalla Politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dai piani triennali della pesca e dell'acquacoltura e dalle norme nazionali e regionali per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne;

d) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze sul lavoro e sull'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

e) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari;

f) contribuire alla redazione del piano nazionale annuale di cui all'articolo 4.

Per l'attività dell'ufficio è stanziata una somma pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

L'articolo 3 istituisce l'Osservatorio nazionale sull'imprenditoria e sul lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilendone la composizione e le attività.

L'Osservatorio è presieduto dal capo dell'ufficio di cui all'articolo 2 e ha le seguenti funzioni:

a) effettuare analisi periodiche sulla presenza e sulla rappresentanza delle donne

nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'agricoltura e redigere rapporti sull'efficacia delle misure in vigore in materia, in collaborazione con gli enti statistici e di ricerca interessati;

b) svolgere un ruolo di consulenza e di stimolo sui temi relativi alla presenza e alla rappresentanza delle donne nel settore dell'agricoltura, delle foreste e nel comparto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura nei confronti delle regioni, del Governo e, per suo tramite, delle Camere e dell'Unione europea, formulando raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa nazionale e regionale in materia;

c) presentare al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per lo sviluppo dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

d) sensibilizzare e stimolare le pubbliche amministrazioni ai fini dell'attuazione di interventi per promuovere l'imprenditoria e il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per migliorare le condizioni di vita delle lavoratrici e delle imprenditrici agricole anche avvalendosi del sostegno dei fondi strutturali europei;

e) collaborare con le università e i centri di ricerca ai fini dell'istituzione di corsi di studio sui temi relativi alla presenza e alla rappresentanza delle donne nel settore dell'agricoltura, delle foreste e nel comparto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura;

f) collaborare con gli istituti tecnici superiori agroalimentari e con i cluster dei settori delle green e blu economy al fine di sviluppare percorsi di formazione per agevolare l'inserimento delle figure femminili specializzate nell'intera economia agricola e della pesca con particolare riferimento

alle sfide climatiche e dell'economia circolare;

g) partecipare alla redazione del Piano nazionale annuale di interventi di cui all'articolo 4.

L'Osservatorio è composto da rappresentanti di ciascuna delle associazioni agricole; organizzazioni sindacali; Istituto nazionale di statistica; Istituto nazionale della previdenza sociale; Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; CREA; ISMEA; Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Collaborano con l'Osservatorio anche i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità e la famiglia e la cabina di regia nazionale della Rete del lavoro agricolo di qualità.

I componenti dell'Osservatorio svolgono la propria attività a titolo gratuito e durano in carica tre anni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i componenti dell'Osservatorio e sono stabiliti i compiti e gli ambiti di intervento del medesimo Osservatorio, in conformità a quanto disposto dal presente articolo.

L'articolo 4 prevede la redazione del Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, per la cui attuazione sono stanziati 20 milioni di euro annui.

In particolare, il Piano è finalizzato alla realizzazione e al finanziamento dei seguenti interventi:

a) favorire la creazione e l'attività delle imprese a conduzione femminile;

b) sostenere le imprese e il lavoro femminili, con particolare attenzione alle aree interne e disagiate, anche mediante la previsione di premialità utilizzabili nel Piano

strategico nazionale per lo sviluppo rurale e nei programmi di sviluppo rurale regionali e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

c) tutelare la maternità e la genitorialità delle lavoratrici e delle imprenditrici agricole nonché garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e politiche di welfare;

d) promuovere reti di contrasto e prevenzione di fenomeni di molestie e violenza anche in raccordo con i centri anti-violenza, i consultori familiari e le aziende sanitarie locali;

e) promuovere azioni mirate per la tutela della salute e della sicurezza in un'ottica di genere delle lavoratrici agricole, ponendo una particolare attenzione alle attività che si svolgono in condizioni climatiche difficili;

f) potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole;

g) attivare e potenziare i servizi di trasporto pubblico, prevedendo incentivi per l'acquisto di abbonamenti a tali servizi, nonché i servizi di assistenza sanitaria e di cura nei territori rurali e costieri periferici al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità sostenibile e alla salute delle donne nonché per contrastare fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro;

h) sostenere, con apposite azioni e attività mirate, la promozione e la nascita di imprese condotte da donne immigrate;

i) promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per le imprese agricole femminili che utilizzano infrastrutture digitali;

l) favorire l'economia agricola e ittica circolare in un'ottica di sostenibilità inte-

grale dell'attività economica, di valorizzazione della biodiversità e del recupero di pratiche agro-ecologiche nelle imprese femminili;

m) incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola anche attraverso il sostegno e la creazione di reti di imprese femminili, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di distretti del cibo, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

n) garantire la piena ed effettiva partecipazione femminile e le pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica delle aree rurali.

Il Piano nazionale annuale, redatto in collaborazione con l'ufficio di cui all'articolo 2 e con l'Osservatorio di cui all'articolo 3, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Per l'attuazione del Piano nazionale di cui al comma 1 sono stanziati 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse erogate per il finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Tali risorse possono essere integrate con quelle destinate all'attuazione delle misure previste dalle priorità del Piano strategico nazionale, i fondi della politica agricola comune e il FEAMP.

L'articolo 5 prevede l'applicazione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del principio di equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di un terzo: nelle nomine di propria competenza negli enti e negli organismi da esso partecipati; nella scelta dei propri consulenti e dei componenti dei comitati di consulenza, di ricerca e di studio costituiti al suo interno; in tutti gli organismi di monitoraggio

e di partenariato impegnati nella redazione, nel monitoraggio, nella valutazione dei piani nazionali e regionali nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 6 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola (con una dotazione annua di 10 milioni di euro) per favorire la concentrazione produttiva del sistema imprenditoriale agricolo a conduzione femminile, compresa la costituzione di reti di imprese agricole femminili ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, con specifica attenzione a iniziative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni tipiche territoriali e alla salvaguardia del sistema ambientale-paesaggistico nelle aree interne e costiere nonché nelle aree svantaggiate e all'integrazione tra economia verde, blu ed economia circolare.

L'articolo 7 disciplina la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura, mentre l'articolo 8 prevede il finanziamento del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, stabilizzando così il progetto di investimenti noto come « donne in campo », previsto inizialmente per un solo anno dalla legge n. 160 del 2019.

L'articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la promozione di studi sulle donne, l'agricoltura e la pesca, con una dotazione annua di 2 milioni di euro, al fine di favorire la diffusione della cultura imprenditoriale e del lavoro femminile, con particolare riferimento al settore della ricerca applicata in agricoltura. Le risorse del Fondo sono altresì destinate all'istituzione di borse di studio in favore degli studenti che discutono una tesi di laurea in materie attinenti alle finalità proprie del medesimo Fondo.

L'articolo 10 conferisce al Governo la delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma.

Quanto alla procedura di adozione si prevede che i decreti legislativi siano informati ai principi e criteri direttivi contenuti nella direttiva 2010/41/UE e ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Gli schemi dei decreti legislativi che prevedono sanzioni penali sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono essere comunque emanati. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al primo periodo, ritrasmette alle Camere i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che devono essere espressi entro venti giorni. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 che comportano conseguenze finanziarie, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono essere comunque emanati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

I decreti legislativi di cui al comma 1 che attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono

emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal comma 3, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 4, 5 e 6, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

L'articolo 11 prevede, infine, la copertura finanziaria. In particolare si prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 42.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, invita i rappresentanti dei gruppi a segnalare tempestivamente gli ulteriori soggetti eventualmente da audire, al fine di poter concludere l'attività istruttoria sulle proposte di legge in esame.

Doriana SARLI (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza se la Commissione intende proseguire le audizioni di ulteriori soggetti sulla Politica Agricola Comune.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, sottolinea che la Commissione continuerà a svolgere l'attività conoscitiva sulla nuova PAC, anche al fine di pervenire all'approvazione di un atto di indirizzo in materia. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'a-

gricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

C. 982-A e abb.

(Seguito esame e rinvio – Adozione nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione ha concluso l'esame del provvedimento il 16 luglio 2020, licenziando un testo per l'esame in Assemblea. Nella seduta dell'Assemblea del 5 novembre 2020, il relatore, onorevole Cadeddu, ha chiesto il rinvio in Commissione del provvedimento per un supplemento di valutazione istruttoria, considerata sia la criticità di alcune disposizioni sul piano finanziario, sia il fatto talune di esse sono, *medio tempore*, confluite nei provvedimenti d'emergenza adottati dal Governo per fronteggiare la pandemia.

Ricorda, inoltre, che nella giornata di giovedì 25 marzo scorso è stata inviata a tutti i capigruppo una sintesi del lavoro istruttorio svolto sulla proposta di legge e successivamente è stata inviata a tutti i commissari una nuova proposta di testo base, predisposta dal relatore.

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, evidenzia come il nuovo testo sottoposto all'esame della Commissione a seguito del rinvio, è stato elaborato espungendo le disposizioni confluite in altri provvedimenti legislativi nel frattempo intervenuti nonché quelle che sono state segnalate come suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Propone, quindi, di adottare il nuovo testo come testo base per il prosieguo dei lavori della Commissione.

Marzio LIUNI (LEGA) osserva come il nuovo testo risulti molto più scarno rispetto a quello approvato dalla Commissione e sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Nel preannunciare il voto di astensione a nome del suo gruppo, segnala come nel provvedimento in esame non si affronti la questione della fauna selvatica: si tratta, a suo giudizio, di un tema molto dibattuto che coinvolge direttamente molte regioni su tutto il territorio nazionale e sul quale sono stati assunti precisi impegni anche con le associazioni di categoria. Ritiene che la Commissione possa individuare una soluzione condivisa al fine di dare un'adeguata risposta alle regioni, auspicando sul punto anche un costruttivo confronto con il nuovo Ministro della transizione ecologica.

Raffaele NEVI (FI) osserva come alla luce della nuova maggioranza di Governo sia possibile compiere un ulteriore sforzo nell'elaborazione di un testo condiviso che includa anche il tema della fauna selvatica.

Più in generale, ricorda come il provvedimento in esame abbia avuto certamente un *iter* molto sofferto, ma nel nuovo quadro politico ritiene sia possibile possano venire accolte e valorizzate tutte le sensibilità presenti nella maggioranza, anche al fine di mantenere gli impegni presi direttamente con i rappresentanti delle associazioni di categoria. Esprime rammarico per il fatto che la Commissione si trovi, dopo ben tre anni, ad approvare un nuovo testo base, preannunciando il voto di astensione a nome del gruppo di Forza Italia.

Monica CIABURRO (FDI), nel preannunciare il voto di astensione del suo gruppo, osserva come la questione della fauna selvatica rappresenti certamente un tema cruciale che riguarda non solo gli operatori del settore, ma anche i cittadini e che richiede certamente interventi e misure tempestive; esprime rammarico per il fatto che la Commissione si trovi, dopo ben tre anni, ad adottare un nuovo testo base segnalando l'importanza che vengano finalmente ascoltate le richieste avanzate dalle associazioni di categoria.

Martina LOSS (LEGA) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti sul tema della fauna selvatica, fenomeno che produce gravi danni nel mondo agricolo per il quale non è possibile immaginare solo un meccanismo di rimborsi. Più in generale, segnala come il lungo iter di esame del provvedimento ha certamente creato molte aspettative, pur comprendendo le ragioni per le quali sono stati espunti dal testo numerosi articoli considerati onerosi. Al fine di comprendere le finalità che, a questo punto, la Commissione agricoltura intende perseguire nell'esame del provvedimento, si chiede se vi sia l'intenzione di approvare un provvedimento di natura meramente ordinamentale ovvero se sia possibile inserire ulteriori misure di semplificazione davvero più incisive, anche destinando nuove risorse finanziarie a tale finalità.

Maria Chiara GADDA (IV) desidera svolgere una considerazione sul piano dell'omogeneità del testo all'esame della Commissione che contiene molte novelle legislative. Al riguardo, osserva come vi siano anche norme di delega al governo che certamente non possono essere considerate norme di semplificazione. Sottopone quindi alla Commissione di valutare in concreto l'utilità dello strumento della delega utilizzato come strumento di semplificazione legislativa.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, con riferimento alle questioni poste dai colleghi intervenuti nel dibattito ritiene opportuno instaurare un proficuo confronto con il Governo, al fine di comprendere l'effettiva disponibilità di risorse finanziarie da destinare a misure di semplificazione. Con riferimento alla questione delle deleghe legislative contenute nel testo, norme che erano già presenti nel testo inviato in Assemblea, ritiene che la Commissione potrà acquisire utilmente il previsto parere del Comitato per la legislazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta C. 982-A.

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta C. 982-A, elaborata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, verrà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 31 marzo 2021.

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti.

C. 175 Paolo Russo e C. 1650 Incerti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina
(C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni).****NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina

Articolo 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca norme per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

2. La Repubblica sostiene l'agricoltura contadina per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria.

3. A tal fine, conformemente ai principi contenuti nell'articolo 44 della Costituzione e alla Dichiarazione per i diritti dei contadini e delle persone che lavorano in ambito rurale, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2018, in conformità con la Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001 e reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, nonché con le Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012, la presente legge ha la finalità di:

a) promuovere la gestione sostenibile, nonché l'uso collettivo della terra quale fonte primaria originaria di cibo per i suoi abitanti, preservando con ciò anche i valori

delle culture tradizionali e del territorio per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione del bene primario;

b) riconoscere e valorizzare la ricchezza delle diversità in agricoltura come fondamento di politiche agricole differenziate, le quali forniscono tutela specifica alle aziende, in grado così di generare occupazione e valore aggiunto sul piano economico-sociale, dell'ambiente e della salute;

c) agevolare la conoscenza, attraverso campagne di informazione e specifici programmi educativi e di formazione nelle scuole e nelle università, di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, al rispetto e alla protezione del suolo;

d) contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, garantendo, anche mediante l'adozione di misure volte a favorire la ricomposizione fondiaria, l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, valorizzando il legame tra aziende agricole contadine, famiglia, economia e territorio, promuovendo il trasferimento della cultura contadina alle nuove generazioni e sostenendo l'uso collettivo delle terre finalizzato, tra l'altro, alla difesa del suolo e alla tutela della biodiversità ed alla manutenzione idrogeologica, nonché promuovendo politiche per uno sviluppo territoriale inclusivo che favoriscano la creazione di legami e connessioni tra le aree rurali e quelle urbane grazie alla trasformazione degli agricoltori contadini in soggetti promotori di un modello economico, sociale e culturale;

e) sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole e pastorali-zootecniche;

f) favorire e valorizzare il ruolo di chi svolge agricoltura contadina, nonché quello dell'agricoltore custode di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194, quale soggetti naturalmente attivi nella protezione e tutela dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.

Articolo 2.

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge sono considerate aziende agricole contadine quelle che:

a) sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari o dai soci della cooperativa, attraverso un loro apporto di lavoro prevalente sia in termini di tempo dedicato alla produzione contadina sia riguardo all'eventuale collaborazione di lavoratori stagionali o di dipendenti fissi;

b) favoriscono la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti culturali, le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente o parziale della pratica del pascolo o, in caso di impossibilità del pascolo, seguano elevati *standard* di benessere animale, in conformità con le linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012, nonché con la decisione del Comitato dell'Agricoltura della FAO (COAG), adottata nella 163 sessione tenutasi a Roma, 2-6 dicembre 2019, concernente l'individuazione dei 10 elementi essenziali dell'agroecologia;

c) favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali, sostenendo la manutenzione idrogeologica e il ripristino dell'ambiente e dei paesaggi originari;

d) trasformano le materie prime prodotte in azienda, con esclusione di lavorazioni in serie automatizzate, privilegiando forme di economia solidale e partecipata;

e) producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari finalizzati principalmente all'autoconsumo e alla vendita diretta svolta sul luogo di produzione e nell'ambito dei mercati territoriali o di prossimità;

f) rientrano nella disciplina del coltivatore diretto o delle forme associative o cooperative.

2. Si definiscono altresì agricoltori contadini, i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano su di essi attività agricola non in via principale, secondo le modalità e i principi previsti dalle lettere b) e d) del comma 1 del presente articolo.

3. Le aziende agricole contadine possono costituire associazioni, consorzi agricoli e cooperative, possono svolgere attività di agricoltura sociale e possono avvalersi della collaborazione di istituti tecnici e professionali agrari, e di ordini e collegi professionali del settore. Possono altresì svolgere attività di agricoltura sociale ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141.

4. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione le aziende agricole contadine sono equiparate alle aziende dei coltivatori diretti.

Articolo 3.

(Registro dell'Agricoltura Contadina)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituisce sul proprio sito *internet* il Registro dell'Agricoltura Contadina, per le aziende e gli agricoltori definiti dall'articolo 2.

2. L'iscrizione al Registro è gratuita e avviene a seguito di autocertificazione da parte del richiedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della presente legge. Essa ha una durata di tre anni e, permanendo le condizioni, viene rinnovata.

3. Ogni cambiamento della titolarità dei terreni su cui viene esercitata l'attività delle aziende agricole contadine e dell'agricoltore contadino, deve essere comunicata, entro 60 giorni dall'avvenuta modifica, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

4. L'istituzione e la manutenzione del Registro si attuano nell'ambito delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.

(Semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, individuando:

a) i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

b) le materie prime di esclusiva produzione propria oggetto di trasformazione;

c) i requisiti urbanistici e igienici richiesti per le lavorazioni dei prodotti provenienti da agricoltura contadina;

d) le modalità semplificate di esercizio della vendita diretta e le verifiche richieste da parte dell'autorità sanitaria, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in mate-

ria di etichettatura e tracciabilità degli alimenti prodotti;

e) le modalità di organizzazione di corsi per assicurare alle aziende agricole contadine la preparazione necessaria in merito alla trasformazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande;

f) procedure semplificate per lo svolgimento, anche in economia diretta, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici rurali, sia per uso abitativo proprio sia come annessi agricoli.

Articolo 5.

(Misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale)

1. Nella predisposizione del Piano Strategico Nazionale, in attuazione di quanto previsto dalla PAC per il periodo 2021-2027, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può stabilire una misura specifica a favore dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 3 volta a sostenere l'agricoltura contadina e le relative forme associative e di carattere fondiario, anche al fine di riconoscere e valorizzare il ruolo sociale ed ambientale da essa svolto nelle aree marginali.

Articolo 6.

(Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica)

1. Al fine della migliore conservazione del suolo ai fini agricoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono censire, basandosi sui dati forniti dal Registro di cui all'articolo 3, i terreni coltivati a qualsiasi titolo da aziende iscritte al medesimo Registro;

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i liberi consorzi e le città metropolitane possono redigere protocolli, piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza dif-

fusa delle aziende che praticano agricoltura contadina nei rispettivi territori.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti dalle Banche delle terre esistenti possono assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie.

4. Ai fini di cui al comma 3 le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano terranno conto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) la presentazione da parte del richiedente di un progetto attinente allo svolgimento di un'attività agricola produttiva di durata non inferiore a cinque anni, decorrenti dal giorno di assegnazione del terreno;

b) in presenza di più richieste di utilizzazione per il medesimo terreno, preferenza per quelle presentate dalle aziende iscritte al Registro di cui all'articolo 3 e, in tale ambito, a quelle il cui titolare abbia meno di 40 anni.

5. Il possesso continuato del terreno incolto o abbandonato non assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucazione.

6. Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i liberi consorzi e le città metropolitane ed i comuni, possono istituire dei protocolli affinché le aziende agricole, e gli enti costituiti a norma dell'articolo seguente, ricadenti nel proprio territorio, possano provvedere ad effettuare opere di manutenzione ordinaria o miglioramento delle infrastrutture afferenti al fondo delle aziende agricole.

Articolo 7.

(Associazioni di promozione sociale e fondiaria)

1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti, effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità

gestionali volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, inclusa quella contadina, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni di promozione fondiaria o associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tra i proprietari dei terreni medesimi.

2. Le finalità di tale accorpamento possono essere:

a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;

b) la conservazione e gestione della biodiversità;

c) la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;

d) la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.

3. Le associazioni di cui al comma 1, di seguito denominate «associazioni», possono operare sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune.

4. Le associazioni, nel rispetto del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) possono essere patrocinate da uno o più enti locali;

b) possono essere costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari;

c) possono partecipare, in accordo con i comuni o con le unioni dei comuni, all'individuazione dei terreni agricoli per i quali non è noto il proprietario e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;

d) possono redigere ed attuare piani di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad al-

cuna unione o dalle unioni comunali, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

e) possono svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario;

f) possono gestire attività economiche connesse alle attività agricole e di gestione del territorio;

g) possono stipulare contratti di affitto o comodato d'uso a favore di coloro che sono interessati a utilizzare i terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;

h) possono attivare servizi e realizzare produzioni rivolti ai propri soci purché tali attività non siano finalizzate alla realizzazione di utili;

i) possono gestire in maniera associata i terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali per i territori di propria competenza;

l) possono includere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

5. I comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni allo scopo di creare occasioni occupazionali attraverso la valorizzazione agricola dei terreni, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi.

Articolo 8.

(Istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina)

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre come Giornata nazionale dedi-

cata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, al fine di diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina nella sua dimensione antropologica, economica, sociale e storica, di favorire l'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati, a vario titolo impegnati su tali temi e di promuovere attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione.

3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Articolo 9.

(Istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine)

1. Il Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con proprio decreto, la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, coordinata dagli stessi Ministeri che ne organizzano, nell'ambito dei rispettivi siti internet, un apposito spazio dedicato.

2. La Rete di cui al comma 1 è composta dai centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino e dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli enti e istituti pubblici e privati, inclusi i musei, il cui scopo sociale ha attinenza all'attività agricola.

3. Le attività svolte dalla Rete sono finalizzate a:

a) raccogliere esperienze e buone pratiche relative ad innovazioni sostenibili di carattere produttivo, di filiera e sociale,

anche al fine di rivitalizzare le aree rurali abbandonate e svantaggiate;

b) sviluppare ogni forma di conoscenza dell'attività e delle tradizioni degli agricoltori contadini, prevedendo percorsi culturali, turistici ed enogastronomici dei territori dove si svolge tale attività;

c) promuovere la cultura e la tradizione contadina anche in collaborazione i soggetti istituzionali competenti nel settore del turismo.

4. La Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine può collaborare con i Comuni e le Associazioni di promozione sociale e fondiarie che ne facciano richiesta

al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo.

Articolo 10.

(Disposizioni finali e finanziarie)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

2. Dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982-A e abb.).

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo

CAPO I

(SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA)

Art. 1.

(Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale ».

Art. 2.

(Semplificazione in materia di cooperative agricole)

1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il socio della cooperativa agricola può contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro ».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di agriturismo)

1. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché destinati all'agriturismo ».

2. Gli enti territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nel rispetto dell'equilibrio dei propri bilanci.

Art. 4.

(Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche)

1. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, si applica anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative.

Art. 5.

(Tutela delle microimprese)

1. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: « ed agli utenti » sono sostituite dalle seguenti: « , agli utenti e alle microimprese ».

Art. 6.

(Semplificazione in materia di cessione di prodotti agroalimentari)

1. All'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: « ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale » sono inserite le seguenti: « o con il piccolo

imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile ».

Art. 7.

(Semplificazione in materia di digitalizzazione)

1. All'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese agricole di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

Art. 8.

(Disciplina della lombricoltura)

1. Il Governo, tramite un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare l'attività di lombricoltura sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) prevedere espressamente l'equiparazione, a tutti gli effetti di legge, del lombricoltore, inteso come colui che si dedica professionalmente all'attività di allevamento di lombrichi sia per la commercializzazione degli stessi come animali vivi sia per la vendita come *vermicompost*, all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile;

b) specificare che il lombricoltore può acquistare, in qualità di agricoltore e ai fini della relativa disciplina fiscale, ogni strumentazione meccanica, incluse le macchine agricole, e tecnologica di cui necessita per l'attività di allevamento;

c) estendere alla lombricoltura quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, laddove prevede che sono considerate attività agri-

cole le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;

d) introdurre un codice ATECO e una tabella relativa alle unità lavorative in agricoltura specifici per l'attività di lombricoltura;

e) definire, in allegato, un disciplinare di produzione unico che includa, tra l'altro, le modalità di stoccaggio e di lavorazione del prodotto finito;

f) stabilire, se necessario, alcune norme specifiche per permettere che l'iscrizione nel Registro dei fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, avvenga in tempi rapidi e certi, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di allegare le analisi di laboratorio svolte al fine di comprovare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di apicoltura)

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli allevatori apistici ».

3. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione ai fini dell'inizio di attività di cui al numero 6.1 del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, allegato al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 2014, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 del predetto manuale allegato al decreto del

Ministro della salute 11 agosto 2014 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro.

4. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. I commi 1 e 1-bis si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero ».

Art. 10.

(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola.

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede nell'ambito

delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) da imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze ».

Art. 12.

(Semplificazioni nella tenuta dei registri di carico e scarico merci)

1. I registri di carico e scarico dei prodotti sementieri e i registri per il controllo del tenore dell'acqua nelle carni di pollame fresche, congelate e surgelate sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale. All'attuazione della suddetta disposizione si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

(Semplificazioni in materia di contratti di rete)

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ago-

sto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola è compatibile con gli scopi del contratto di rete ».

CAPO II

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI FISCALITÀ AGRICOLA E DI DIFESA FITOSANITARIA

Art. 14.

(Delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole)

1. Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'introduzione di un sistema di incentivi per agevolare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del parco macchine agricole attuale e valutazione della sua compatibilità con le attuali normative in vigore sulla sicurezza dei lavoratori e la tutela della loro salute;

b) valutazione dell'impatto ambientale del parco macchine agricole attuale rispetto ai principi di salubrità, efficienza energetica e sostenibilità ambientale;

c) individuazione dei parametri base per l'acquisto delle nuove macchine agricole;

d) individuazione delle modalità di incentivo per il rinnovamento, da adottare anche in base alla età del parco macchine, valutazione di eventuali percorsi di rottamazione e/o riconversione graduale delle

macchine, nonché semplificazione per l'accesso a tali incentivi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere di cui al precedente periodo cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredate di relazione tecnica, la quale dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 15.

(Semplificazione in materia di corrispondenza annuale del diritto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

« 4-bis. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione ».

Art. 16.

(Semplificazione fiscale in materia di lavorazione del mirto)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2015, n. 62, inserendo il mirto e i prodotti derivati dalla sua trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 17.

(Modifica all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 32, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « l'allevamento di animali » sono inserite le seguenti: « , di proprietà o di terzi, ».

Art. 18.

(Difesa fitosanitaria)

1. A decorrere dall'anno 2021 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa per il personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 19.

(Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, in materia di agricoltura biologica)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. – *(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)* – 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa in caso di:

a) perdita dei requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza del personale, nonché di efficacia del sistema di controllo adottato;

b) gravi e ripetute carenze nello svolgimento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nello svolgimento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione;

c) mancato rispetto delle procedure di controllo e di certificazione;

d) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo;

e) adozione di comportamenti ostativi allo svolgimento dei compiti dell'autorità competente;

f) inadempimento sistematico delle prescrizioni impartite dall'autorità competente.

2. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, l'organismo di controllo deve dimostrare di aver adottato i correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, non può acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di:

a) revoca del certificato di accreditamento;

b) emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione;

c) mancata adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti al termine del periodo di sospensione.

4. La revoca può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine gli operatori dell'organismo di controllo cui è stata revocata l'autorizzazione provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo presente nell'elenco di cui all'articolo 5 ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI E DI ACCESSO A FONDI AGRICOLI

Art. 20.

(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « anche ai terreni » fino a: « patrimonio indisponibile » sono sostituite dalle seguenti: « ai terreni di qualsiasi natura »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione ».

Art. 21.

(Semplificazioni in materia di accessi ai fondi rustici)

1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.

2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel comma 1 per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto a

un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CAPO V

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

Art. 22.

(Delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire la ricomposizione dell'asse ereditario in favore dei discendenti nati nel matrimonio o al di fuori di esso, nel caso di terreni intestati al coniuge, al convivente, agli ascendenti, ai collaterali o ad altri parenti entro il sesto grado;

b) prevedere una procedura agevolata, basata sul consenso sottoscritto dalle parti, in caso di acquisto da parte di eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti in comuni classificati montani che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime, di proprietà di altri componenti del nucleo familiare, quali il coniuge, gli ascendenti, i collaterali o gli altri parenti entro il sesto grado;

c) prevedere una procedura semplificata in caso di eventuali proprietari o comproprietari deceduti, non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di

fondi agricoli ubicati in comuni classificati montani, anche qualora i terreni stessi, pur essendo stati oggetto, anche più volte, di successione, non siano mai stati regolarizzati al catasto;

d) prevedere una riduzione o l'esenzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere di cui al precedente periodo cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredate di relazione

tecnica, la quale dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

CAPO VI

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ZOOTECCIA

Art. 23.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, in materia di riproduzione animale)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Ai fini del presente decreto, è definito "raccolta dei dati" il rilevamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente e condizioni sanitarie, previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche.

2-ter. Ai fini del presente decreto, è definito "prelievo dei campioni" il prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-quater. Ai fini del presente decreto, è definita "analisi dei campioni" l'analisi di campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-quinquies. Ai fini del presente decreto, sono definiti "elaborazione dei dati" il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal

programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato nazionale zootecnico di cui all'articolo 4, comma 4, le definizioni di cui al presente articolo possono essere aggiornate anche al fine di attuare gli orientamenti e le strategie dell'Unione europea in materia di biodiversità, sostenibilità ambientale e neutralità climatica ».

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In una sezione supplementare del libro genealogico, senza oneri per l'allevatore, sono iscritti gli animali per i quali sia determinabile con certezza l'appartenenza alla razza a seguito della completa implementazione della parte relativa a entrambi i genitori della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute ».

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le attività inerenti alla raccolta dei dati, al prelievo dei campioni, all'analisi dei campioni e all'elaborazione dei dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità e il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. L'elaborazione dei dati può essere svolta dallo stesso Ente selezionatore o delegata a terzi. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dei dati, il prelievo dei campioni e l'analisi dei campioni sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svol-

gimento di una o più delle seguenti attività: raccolta dei dati, prelievo dei campioni, analisi dei campioni o elaborazione dei dati;

b) certificazione ICAR – Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine;

c) sede in Italia, che possa garantire la raccolta dei dati in allevamento nell'intero territorio nazionale;

d) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;

e) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;

f) personalità giuridica senza fini di lucro;

g) non essere un Ente selezionatore riconosciuto »;

c) al comma 3, dopo la parola: « zootecnica » sono inserite le seguenti: « con scopi diversi da quelli di cui al comma 1 »;

d) al comma 4, primo periodo, le parole: « negli allevamenti » sono sostituite dalle seguenti: « prelievo dei campioni, analisi dei campioni ed elaborazione dei dati »;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: « , i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1. » sono sostituite dalle seguenti: « . Le persone incaricate della raccolta dati in allevamento non possono essere riconosciute ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014 »;.

4. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: « le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei

programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica » sono sostituite dalle seguenti: « le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione e allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la BDN del Ministero della salute ».

5. All'articolo 6 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che godono di piena autonomia e indipendenza »;

2) alla lettera b), dopo le parole: « essere aggregati » sono inserite le seguenti: « , sotto forma di associazioni temporanee di scopo o di unioni di comparto, »;

b) al comma 2, dopo le parole: « parere preventivo » è inserita la seguente: « vincolante ».

Art. 24.

(Semplificazione in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli)

1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e dell'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 20 marzo 2008, n. 114/Csr, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 21 maggio 2008 ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-A Governo	124
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Atto n. 242 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	126

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/112/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni. Atto n. 248 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	127

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione dei Presidenti COSAC svoltasi l'11 gennaio 2021	125
<i>ALLEGATO 3 (Relazione del presidente, on. Sergio Battelli)</i>	128

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
---	-----

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 31 marzo 2021.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 31 marzo 2021. – Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. – Inter-

viene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Atto n. 242.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 marzo 2021.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/112/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.

Atto n. 248.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 marzo 2021.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 2*).

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, in particolare per le regioni transfrontaliere che avvertono in modo più marcato l'esigenza di creare uno spazio comune, dove regimi contabili e criteri di fatturazione diversi possano armonizzarsi.

Guido Germano PETTARIN (FI), nel convenire con quanto espresso dalla collega

Rossini, sottolinea l'importanza, particolarmente sentita nelle zone di confine, di un'azione di coordinamento tra i sistemi contabili e fiscali di paesi limitrofi i quali, condividendo una comune area di mercato, avvertono quotidianamente l'urgenza di superare una logica di concorrenzialità tra legislazioni autonome per passare a una logica di comunità, nell'ambito di quella che definisce come l'unica « nazione europea ». Ringrazia pertanto il relatore per il lavoro svolto.

La Commissione approva il parere favorevole formulato dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 31 marzo 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla riunione dei Presidenti COSAC svoltasi l'11 gennaio 2021.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che lo scorso 11 gennaio 2021 ha partecipato alla riunione dei Presidenti COSAC in merito alla quale ha predisposto una relazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Atto n. 242).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

considerato che il citato regolamento, sostitutivo della direttiva biocidi 98/8/CE, si prefigge l'obiettivo di armonizzare il mercato interno e di garantire al contempo, secondo il principio di precauzione, un elevato livello di protezione per l'uomo e per l'ambiente, mediante la definizione di un elenco di principi attivi e delle condizioni per la loro utilizzabilità, nonché mediante l'introduzione di misure volte a promuovere la riduzione dei test sugli animali e a incoraggiare l'uso di metodi di sperimentazione alternativi;

ricordato che il regolamento, benché direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, necessita, in base all'articolo 87 del regolamento stesso, della definizione a livello nazionale di un apparato sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo;

considerato che lo schema di decreto legislativo dà attuazione a tale obbligo, in ottemperanza alla delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), per l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, di disposizioni recanti

sanzioni per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei pubblicati entro la medesima data di entrata in vigore della legge e per i quali non sono già previste sanzioni;

ricordato che, in assenza di specifici principi e criteri di delega, l'apparato sanzionatorio deve rispettare il criterio generale di delega di cui alla lettera d) dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede un limite massimo di 150.000 euro per le ammende e per le sanzioni amministrative, e di tre anni di reclusione;

preso atto del contenuto dello schema di decreto legislativo e in particolare degli articoli che introducono sanzioni penali di natura contravvenzionale – articoli 3, 4, 5, 6, 11 e 14, nonché comma 1 dell'articolo 7 –, degli articoli che introducono sanzioni amministrative pecuniarie – articoli 8, 9, 10, 12 e 13, nonché commi 2 e 3 dell'articolo 7 – e delle relative norme procedurali, abrogative e transitorie;

valutato il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 gennaio 2021;

considerato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per i profili di competenza,

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/112/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (Atto n. 248).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni;

rammentato che le norme europee oggetto di recepimento fanno parte di un pacchetto di interventi dedicati all'*e-commerce*, miranti a ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica, resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta (B2C), al fine di semplificare gli obblighi IVA per le imprese impegnate nell'*e-commerce* transfrontaliero, combattere la frode fiscale e mettere le imprese dell'Unione europea in condizioni di parità con le imprese non-UE;

evidenziato in particolare che, a partire dal 1° luglio 2021, gli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455, oggetto di recepimento da parte dello schema di decreto in esame, estendono il principio della tassazione nel luogo di destinazione presso l'acquirente – finora previsto per i soli servizi di telematici sopra menzionati –

anche alle vendite a distanza di beni, il cui importo complessivo annuo superi la soglia annua di 10.000 euro;

preso atto che lo schema di decreto legislativo – mirante al recepimento della descritta normativa europea nel termine previsto del 30 giugno 2021 – si compone di 10 articoli che provvedono a recepire: a) le definizioni e le regole di territorialità relative alle vendite a distanza destinate ai consumatori finali (B2C); b) il nuovo ruolo nella riscossione dell'IVA delle interfacce elettroniche che facilitano le vendite a distanza, le quali si considerano quali soggetti cessionari e rivenditori dei beni al momento di effettuazione dell'operazione di cessione sulla loro piattaforma; c) il regime di esenzione dall'IVA delle medesime vendite a distanza non destinate ai consumatori finali (*business to business* B2B), fermi restando gli obblighi di conservazione della documentazione; d) l'estensione e la semplificazione della possibilità di aderire a regimi contabili semplificati – come il *Mini One Stop Shop* (MOSS) esteso anche alle importazioni (IOSS), o altri regimi speciali –; e) l'abrogazione della soglia di esenzione dall'IVA per le importazioni di valore inferiore a 22 euro;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per i profili di competenza,

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Sulla riunione dei Presidenti COSAC svoltasi l'11 gennaio 2021.**RELAZIONE DEL PRESIDENTE, ON. SERGIO BATTELLI**

La riunione, divisa in due sessioni, è stata l'occasione per affrontare le tematiche relative alle priorità della Presidenza portoghese dell'Unione e alla ripresa e alla resilienza dell'UE.

Nell'ambito della I sessione il dibattito è stato introdotto dal Ministro per gli affari esteri Augusto SANTOS SILVA, il quale ha evidenziato le tre priorità del programma della Presidenza portoghese. La prima priorità è quella di contribuire alla resilienza dell'Europa, allo scopo di definire una efficiente reazione alla pandemia da Covid-19. In tale ambito, rileva la necessità di un'azione coordinata in materia di vaccini e il sostegno alle proposte della Commissione volte all'istituzione di un'Unione europea della salute. Il Ministro ha altresì segnalato l'importanza della strategia messa in campo nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale e dello Strumento per la ripresa (*Next Generation EU*), sulla spinta della duplice transizione climatica e digitale. La seconda priorità del programma della Presidenza riguarda l'attenzione alla dimensione sociale, e segnatamente l'importanza di attuare le misure nel quadro del Pilastro europeo dei diritti sociali; il Ministro ha fatto in proposito riferimento alle discussioni sulla direttiva sui salari minimi. Da ultimo, il Ministro ha sottolineato la rilevanza della terza priorità del Programma, allo scopo di rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa quale attore globale, nel cui ambito ha reputato cruciale rilanciare le relazioni con gli Stati Uniti, proseguire una stretta cooperazione con il Regno Unito, nonché promuovere le relazioni con l'Africa e l'America del Sud.

Durante il dibattito sono intervenuti ventidue rappresentanti dei Parlamenti nazionali, che hanno espresso il loro supporto alle priorità del semestre di presidenza portoghese. Da più parti è stato espresso

apprezzamento circa l'attenzione alla dimensione sociale, che necessita di essere rafforzata, plaudendo all'iniziativa portoghese di organizzare un vertice su tali temi a maggio.

Sul fronte delle priorità che dovrebbero guidare la ripresa e la resilienza, è stato posto l'accento sulla digitalizzazione e sulla transizione (Sabine THILLAYE, Assemblea nazionale francese, e Gunther KRICHBAUM, *Bundestag* tedesco), nonché di un'economia sostenibile e di un sistema di trasporti neutrale dal punto di vista climatico (Guido WOLF, *Bundesrat* tedesco).

Alcuni parlamentari hanno sottolineato che la migrazione rappresenta una sfida politica cruciale per l'UE (Dimitrios Kairidis, *Vouli ton Ellinon* greco), auspicando una maggiore solidarietà nel contesto del nuovo Patto per la migrazione e l'asilo presentato dalla Commissione (Silvana GIANNUZZI, Senato italiano).

Sul fronte delle relazioni internazionali, è stata rimarcata l'importanza di un partenariato con l'Africa, auspicando l'organizzazione di un vertice UE-Africa (Susana SUMELZO JORDÁN, *Cortes Generales*), nonché la rilevanza strategica di un accordo in materia di difesa con il Regno Unito (François RAPIN, Senato francese).

I deputati intervenuti nel corso del dibattito hanno inoltre posto l'accento sul rispetto dello Stato di diritto e dei valori dell'UE, nonché sul coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella prossima Conferenza sul futuro dell'Europa.

Al riguardo, segnalo che, nel corso del mio intervento, ho evidenziato la necessità di proseguire con determinazione un'azione comune a livello europeo per fronteggiare le pesanti conseguenze sul piano economico e sociale e coordinare la risposta sanitaria. Sotto questo profilo, ho sottolineato la cruciale importanza della pro-

mozione della ripresa economica trainata dagli investimenti per la trasformazione verde e digitale, nonché dell'implementazione del Pilastro europeo dei diritti sociali. Solo coniugando il rafforzamento della competitività con politiche sociali e occupazionali solide, infatti, è possibile garantire la coesione sociale e colmare i divari e le sperequazioni aggravati dalla pandemia.

Sul fronte dell'autonomia strategica dell'Unione europea a livello globale, ho fatto riferimento, tra l'altro, all'importanza delle relazioni tra UE ed Africa e con il Vicinato meridionale, nonché al rafforzamento del dialogo con gli Stati uniti. Ho inoltre segnalato l'importanza di proseguire nel processo di allargamento ai Balcani occidentali avviando i negoziati per l'adesione dell'Albania e della Macedonia del Nord all'Unione europea.

Ho, altresì, auspicato la necessità di avviare l'avvio della Conferenza sul futuro dell'Europa, al fine di svolgere una riflessione su una serie di tematiche, tenuto conto del fatto che l'allentamento ovvero la sospensione di alcune regole durante la pandemia ha evidenziato l'esigenza di un loro superamento o almeno di un loro aggiornamento.

In sede di replica, il Ministro SANTOS SILVA ha fatto presente che la Presidenza portoghese continuerà il lavoro della Presidenza tedesca con riguardo all'implementazione dei meccanismi per la tutela dello Stato di diritto. Ha sottolineato, altresì, l'esigenza di proseguire il lavoro sulla strategia digitale, di rilanciare le relazioni transatlantiche e di sviluppare una strategia congiunta con l'Africa. Sul fronte della migrazione, ha affermato che le proposte della Commissione rappresentano una buona base per una discussione sulla dimensione interna ed esterna della migrazione stessa.

La II sessione è stata invece dedicata alla ripresa e alla resilienza dell'UE. La conferenza è stata introdotta dalla Commissaria europea per la coesione e le riforme, Elisa Ferreira, che ha ricordato l'impatto delle misure adottate dalle istituzioni europee per fronteggiare gli effetti della pandemia. La Commissaria si è soffermata sulla dotazione finanziaria e sugli obiettivi

del nuovo programma REACT-EU e del nuovo Strumento per la ripresa, il successo del quale – a suo avviso – dipende dai Piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Ha altresì segnalato il ruolo che lo Strumento di sostegno tecnico potrà giocare nel supportare gli Stati membri nella definizione delle riforme e dei progetti. La politica di coesione, nel quadro del nuovo bilancio pluriennale, continuerà ad offrire un ventaglio di opportunità per la ripresa e per il riequilibrio tra i vari territori. Ha infine sollecitato i Parlamenti ad adottare rapidamente la decisione sulle nuove risorse proprie, al fine di consentire il concreto avvio della nuova programmazione finanziaria.

Nel corso del dibattito, sono intervenuti sedici parlamentari, molti dei quali hanno rimarcato l'importanza del ruolo dei Parlamenti nazionali sia nella definizione delle priorità dei piani nazionali (THILLAYE e Rubén MORENO, *Cortes*), sia nel processo di ratifica della decisione sulle risorse proprie (Dragomir STOYNEV, Parlamento bulgaro).

Per quanto concerne le tematiche oggetto dei piani, è emersa un'attenzione nei confronti delle misure in favore delle PMI e delle nuove tecnologie, inclusa l'intelligenza artificiale (KRICHBAUM), nonché dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia, quali il turismo, la logistica e il settore sanitario (Mailis REPS, Parlamento estone). Sono state invocate specifiche misure per il settore della pesca, per contrastare gli effetti negativi conseguenti alla Brexit (RAPIN).

Il collega greco Kairidis ha sottolineato che il *recovery fund* rappresenta un primo passo verso un'unione fiscale europea e ha rilevato che sono emerse molte disegualianze tra i vari paesi per effetto della crisi pandemica. La senatrice GIANNUZZI, dopo aver ricordato le principali finalità della proposta di piano italiano ed evidenziato le questioni legate all'esigenza di rilancio della crescita nelle regioni del Sud Italia e al divario di genere, ha rilevato la necessità che il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato venga prorogato fino alla fine di quest'anno.

La commissaria Ferreira ha ribadito che l'implementazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza è strettamente collegata alla qualità della pubblica amministrazione, tenuto conto del fatto che i Paesi saranno chiamati nei prossimi anni a gestire un'ingente quantità di risorse per il rilancio delle proprie economie e questo rappresenta una sfida. Ha fatto notare che il Fondo europeo per lo sviluppo regionale potrà sostenere la necessità di riequilibrio tra le diverse aree territoriali e tra i vari settori. A questo proposito, la coesione regionale e sociale rappresenta una condizione imprescindibile per il successo della strategia europea per la ripresa. Al riguardo, giocherà un ruolo cruciale il programma REACT-UE quale meccanismo per gestire la risposta all'emergenza pandemica, in quanto potrà contare su una flessibilità eccezionale. Ha infine ricordato che nel quadro del prossimo bilancio è prevista una riserva di adeguamento alla Brexit, che potrà contare su una dotazione finanziaria di 5 miliardi di euro.

Nel corso del dibattito, ho fatto presente che nella ripresa e nella resilienza delle economie europee, anche al fine di rafforzare la competitività dell'Europa sullo scenario internazionale, giocheranno un ruolo decisivo i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza, che costituiscono una grande occasione non solo per fronteggiare l'impatto economico e sociale della crisi, ma anche per modernizzare le nostre economie. Per tale ragione, bisognerà puntare a

progetti ad elevato impatto e capaci di sviluppare filiere nei settori più avanzati dal punto di vista tecnologico, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione, anche nel quadro dei progetti di interesse comune europeo, che possono rappresentare un volano per l'evoluzione di alcuni settori strategici, come lo sviluppo di un *cloud* nazionale in sinergia con il progetto europeo Gaia-X. Ho sottolineato come il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali sia essenziale non solo nella fase di predisposizione dei Piani, ma anche in seguito, in quella della loro attuazione, attraverso un'accurata e costante attività di monitoraggio e di controllo. Nel ricordare i passaggi parlamentari che hanno contraddistinto l'esame delle Linee guida e della proposta di Piano in Italia, ho rilevato la necessità di ratificare rapidamente la decisione sulle risorse proprie per permettere alla Commissione europea di iniziare a raccogliere le risorse sui mercati per finanziare *Next Generation EU*. Ho inoltre sottolineato l'importanza di una significativa implementazione del sistema delle risorse proprie, al fine di introdurre progressivamente altre nuove risorse, come la *digital tax* e una nuova base imponibile comune per l'imposta sulle società, che potrebbero, tra l'altro, rafforzare la sostenibilità del piano di rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa e consentire un allentamento della dipendenza del bilancio dai contributi degli Stati membri.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere****S O M M A R I O**

COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI	131
COMITATO XIV – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE	131
COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA	131

**COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI
DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI
CONFISCATI E SEQUESTRATI**

Mercoledì 31 marzo 2021. – Coordinatore: Erik Umberto PRETTO (Lega).

Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 15.10.

COMITATO XIV – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE

Mercoledì 31 marzo 2021. – Coordinatore: Walter VERINI (PD).

Il Comitato si è riunito dalle 15.15 alle 15.58

**COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE
CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
NELLA REGIONE PUGLIA**

Mercoledì 31 marzo 2021. – Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 20.14 alle 21.53.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 marzo 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.35 alle 13.55.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA	3
Variazioni nella composizione della giunta	3
Comunicazioni del Presidente	3
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 19) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Sogin Spa, sulla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) ai fini della realizzazione del deposito nazionale per il combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. C. 2945 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 2915 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	22

SEDE REFERENTE:

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 2915 <i> Governo (Seguito esame e conclusione)</i>	16
<i>ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate)</i>	27
Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli.	
Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri (<i>Seguito esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2938 cost. alla proposta di legge C. 1854 cost.</i>)	20

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. COM(2020) 609 final, COM(2020) 610 final, COM(2020) 611 final, COM(2020) 612 final, COM(2020) 613 final e COM(2020) 614 final (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	21
---	----

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa, recanti disposizioni in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocaamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, di: Francesco Marini, professore di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» e componente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti; Giovanni Guzzetta, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»; Alfonso Sabella, magistrato presso il Tribunale di Napoli	30
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. C. 2945 Governo (<i>Parere alle Commissioni riunite XI e XII (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)</i>)	31
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31

III Affari esteri e comunitari

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro con il Ministro degli Affari esteri della Repubblica di Serbia, Nikola Selakovic	33
--	----

IV Difesa

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	34
7-00500 Deidda: Sul contributo annuale alle regioni per esigenze militari (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00106</i>)	34
<i>ALLEGATO (Testo approvato dalla Commissione)</i>	37
7-00604 Ferrari: Sulla rievocazione del viaggio che trasportò la salma del Milite Ignoto (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione di rappresentanti della Rait88 S.r.L. (*Svolgimento e conclusione*) 36

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Variazione della composizione della Commissione 38

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89^a sessione. C. 2666 CNEL (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 38

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 39

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal Governo*) 46

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe. Atto n. 247 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 39

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/112/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni. Atto n. 248 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 54

SEDE REFERENTE:

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. Testo unificato C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio (*Seguito dell'esame e rinvio*) 54

ALLEGATO (*Proposte emendative*) 59

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del Generale di divisione Mauro Cipolletta a Direttore generale del Grande progetto Pompei e del Generale di brigata Giovanni Di Blasio a Vice Direttore generale vicario del medesimo Grande progetto. Nomine n. 82 e n. 83 (*Seguito dell'esame e conclusione – Pareri favorevoli*) 57

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca 58

AVVERTENZA 58

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	63
Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1059 Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	65
Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016. C. 1496 Pezzopane, C. 2020 Terzoni e C. 2093 Patassini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 2401 – nomina di un Comitato Ristretto</i>)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Marco Troncone, amministratore delegato di ADR-Aeroporti di Roma Spa, sulla sperimentazione dei voli Covid tested	67
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05622 Pizzetti: Chiarimenti in merito allo sviluppo di una strategia nazionale per la decarbonizzazione del settore aereo	67
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	74
5-05623 Tasso: Iniziative per garantire la sicurezza della circolazione sulla strada statale 89 Garganica	67
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	76
5-05624 Baldelli: Iniziative volte a garantire la proroga dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato non utilizzati a seguito delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19	67
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	77
5-05625 Silvestroni e 5-05626 Maccanti: Iniziative per garantire la piena operatività delle sedi della motorizzazione civile, anche con riferimento all'emanazione del decreto relativo all'accREDITAMENTO del personale ausiliario	68
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	78
5-05627 Marino: Chiarimenti in merito all'emanazione dei decreti attuativi relativi alla messa in esercizio delle ferrovie turistiche	68
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	79
5-05628 Paita: Iniziative volte ad eliminare la previsione che i serbatoi GPL sostituiti sui veicoli debbano rispettare lo spessore di quelli originariamente montati dal costruttore	68
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	80

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno. C. 2663 Enrico Borghi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ». Doc XXII, n. 47 Andrea Romano e Doc XXII, n. 49 Potenti (<i>Esame e rinvio</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
AVVERTENZA	73

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05629 De Toma: Sull'implementazione di atti di indirizzo concernenti iniziative in favore del settore della distribuzione dei carburanti	82
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	85
5-05630 Squeri: Iniziative a tutela della tenuta economica del settore dell'approvvigionamento e distribuzione dei carburanti nonché della legalità nel settore	83
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86
5-05631 Benamati: Semplificazione delle procedure per l'accesso al cosiddetto Superbonus 110 per cento nonché misure di efficientamento per la fruizione delle detrazioni	83
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	87
5-05632 Vallasca: Sull'autorizzazione per la realizzazione di un deposito costiero di gpl in zona Santo Spiriticchio in agro di Manfredonia	84
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	88
5-05633 Sut: Sul respingimento delle istanze di revoca dei provvedimenti di decadenza dei Titoli di efficienza energetica (TEE) da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE)	84
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	90
Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.	
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	90

INTERROGAZIONI:

5-05340 Noja: Adozione delle linee guida per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2015	91
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	93
5-05392 Fragomeli: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della Sicor Srl dello stabilimento di Bulciago (Lc)	91
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	95
5-05409 Rizzetto: Iniziative in materia di corresponsione delle indennità di malattia ai lavoratori del settore marittimo	92
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1752 D'Arrando, recante « Introduzione sperimentale del metodo del *budget* di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati ».

Rappresentanti di Alleanza delle Cooperative italiane sociali e del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali	99
Rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano	99
AVVERTENZA	99

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	100
Disposizioni in materia di agricoltura contadina. Testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione nuovo testo base</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo unificato adottato come testo base</i>)	109
Delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo. C. 2049 Spena (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2930 Cenni</i>)	101
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982-A e abb. (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione nuovo testo base</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo adottato come testo base</i>)	115

COMITATO RISTRETTO:

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti. C. 175 Paolo Russo e C. 1650 Incerti	108
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-A Governo	124
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Atto n. 242 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	126
Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/112/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni. Atto n. 248 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	127

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione dei Presidenti COSAC svoltasi l'11 gennaio 2021	125
ALLEGATO 3 (<i>Relazione del presidente, on. Sergio Battelli</i>)	128

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI	131
COMITATO XIV – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE	131
COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGA- NIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA	131

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO
REGENI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132
---	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



18SMC0135410